

DELIBERA N. 57/25/CIR

**APPROVAZIONE DELLE OFFERTE DI RIFERIMENTO DI FIBERCOP
RELATIVE AI SERVIZI DI ACCESSO ALL'INGROSSO ALLA RETE FISSA
(MERCATO 1B) PER GLI ANNI 2024 E 2025**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti del 17 dicembre 2025;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante *“Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”*;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*, di seguito l'Autorità;

VISTA la direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce il *Codice europeo delle comunicazioni elettroniche (rifusione)*;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante *“Codice delle comunicazioni elettroniche”* (di seguito il Codice);

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante *“Adozione del nuovo regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità”*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 58/25/CONS, del 6 marzo 2025;

VISTA la delibera n. 321/17/CONS, del 27 luglio 2017, recante *“Condizioni attuative dell'obbligo di accesso in capo a Telecom Italia nei mercati dei servizi di accesso all'ingrosso alla rete fissa ai sensi dell'articolo 22 della delibera n. 623/15/CONS”*;

VISTA la delibera n. 383/17/CONS, del 5 ottobre 2017, recante *“Adozione del Regolamento recante la disciplina dell'accesso ai sensi degli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e degli articoli 5 e seguenti del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33”*, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 205/23/CONS;

VISTA la delibera n. 107/19/CONS, del 5 aprile 2019, recante *“Adozione del regolamento concernente le procedure di consultazione nei procedimenti di competenza dell'Autorità”*;

VISTA la raccomandazione n. 2020/2245/UE della Commissione europea, del 18 dicembre 2020, *“relativa ai mercati rilevanti di prodotti e servizi del settore delle comunicazioni elettroniche che possono essere oggetto di una regolamentazione ex ante ai sensi della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche”*;

VISTA la delibera n. 293/21/CONS, del 23 settembre 2021, recante *“Adozione delle linee guida di cui alla delibera n. 449/16/CONS in materia di accesso alle unità immobiliari ed ai condomini per la realizzazione di reti in fibra ottica”*;

VISTA la delibera n. 11/23/CIR, del 4 aprile 2023, recante *“Approvazione delle condizioni tecniche ed economiche della procedura di verifica tecnica di interoperabilità tra gli ONT (Optical Network Termination) degli OAO e gli apparati OLT (Optical Line Termination) di TIM”*;

VISTA la delibera n. 132/23/CONS, del 31 maggio 2023, recante *“Condizioni economiche per gli anni 2022 e 2023 dei servizi di accesso all’ingrosso alla rete fissa offerti da TIM ai sensi delle delibere n. 348/19/CONS e n. 333/20/CONS”*;

VISTA la Raccomandazione della Commissione europea sulla promozione normativa della connettività Gigabit (*Raccomandazione Gigabit*) del 6 febbraio 2024 (*C/2024/0523 final*);

VISTA la delibera n. 114/24/CONS, del 30 aprile 2024, recante *“Analisi coordinata dei mercati dei servizi di accesso alla rete fissa ai sensi dell’articolo 89 del Codice”*;

VISTA la delibera n. 19/24/CIR, del 12 giugno 2024, recante *“Approvazione delle offerte di riferimento di Telecom Italia relative ai servizi di accesso all’ingrosso alla rete fissa (ULL/SLU, Colocazione, WLR, Infrastrutture NGAN, Backhaul, VULA, Bitstream rame e Bitstream NGA) per gli anni 2022 e 2023”*;

CONSIDERATA la separazione strutturale della rete di TIM e in particolare:

- che, in data 30 maggio 2024, la Commissione europea ha approvato, con decisione ai sensi dell’articolo 6, par. 1, lett. b) del Regolamento 139/2004, pubblicata in data 5 settembre 2024, l’operazione di concentrazione (notificata in data 19 aprile 2024) concernente l’acquisizione da parte di Optics Bidco, società appartenente al Fondo KKR, dell’infrastruttura di rete fissa di TIM, e, più precisamente, degli *asset* di rete primaria da essa direttamente detenuti, oltre che della quota di maggioranza di TIM nella società FiberCop S.p.A. proprietaria della rete secondaria di TIM (M.11386 – KKR/NETCO);
- che la suddetta operazione è divenuta operativa in data 1° luglio 2024;

VISTE le offerte di riferimento relative ai *servizi di accesso disaggregato all'ingrosso alle reti e sottoreti metalliche e ai servizi di collocazione*, per l'anno 2024, che FiberCop S.p.A. (di seguito "FiberCop") ha pubblicato in data 15 luglio 2024, ai sensi dell'art. 7, comma 4, della delibera n. 19/24/CIR;

VISTA l'offerta di riferimento relativa ai servizi di accesso alle *infrastrutture di posa di backhaul e fibre ottiche di backhaul*, per l'anno 2024, che FiberCop ha pubblicato in data 18 luglio 2024, ai sensi dell'art. 7, comma 4, della delibera n. 19/24/CIR;

VISTA l'offerta di riferimento relativa ai servizi di accesso NGAN (*infrastrutture di posa locali e aeree, tratte di adduzione, fibre ottiche primarie e secondarie, segmenti di terminazione in fibra ottica e in rame*), per l'anno 2024, che FiberCop ha pubblicato in data 19 luglio 2024, ai sensi dell'art. 7, comma 4, della delibera n. 19/24/CIR;

VISTA l'offerta di riferimento relativa ai servizi *VULA* (e relativi servizi accessori), per l'anno 2024, che FiberCop ha pubblicato in data 26 luglio 2024, ai sensi dell'art. 7, comma 4, della delibera n. 19/24/CIR;

VISTA la delibera n. 315/24/CONS, dell'11 settembre 2024, recante "*Avvio del procedimento istruttorio di analisi dei mercati dei servizi di accesso alla rete fissa ai sensi dell'articolo 89 del Codice in considerazione della separazione strutturale della rete fissa di accesso di TIM*";

VISTA la delibera n. 406/24/CONS, del 23 ottobre 2024, recante "*Provvedimento cautelare, ai sensi dell'articolo 33, comma 8 del codice – nell'ambito del procedimento di cui alla delibera n. 315/24/CONS - concernente la sospensione dell'applicabilità degli obblighi regolamentari in capo a TIM S.p.A. a seguito della cessione della rete fissa*";

VISTA l'offerta di riferimento relativa ai servizi di accesso alle *infrastrutture di posa di backhaul e fibre ottiche di backhaul*, per l'anno 2025, che FiberCop ha pubblicato in data 29 ottobre 2024, ai sensi dell'art. 9, comma 5, della delibera n. 114/24/CONS;

VISTA l'offerta di riferimento relativa ai servizi di accesso NGAN (*infrastrutture di posa locali e aeree, tratte di adduzione, fibre ottiche primarie e secondarie, segmenti di terminazione in fibra ottica e in rame*), per l'anno 2025, che FiberCop ha pubblicato in data 29 ottobre 2024, ai sensi dell'art. 9, comma 5, della delibera n. 114/24/CONS;

VISTA l'offerta di riferimento relativa ai servizi *VULA* (e relativi servizi accessori), per l'anno 2025, che FiberCop ha pubblicato in data 29 ottobre 2024, ai sensi dell'art. 9, comma 5, della delibera n. 114/24/CONS;

VISTE le offerte di riferimento relative ai *servizi di accesso disaggregato all'ingrosso alle reti e sottoreti metalliche e ai servizi di collocazione*, per l'anno 2025,

che FiberCop ha pubblicato in data 30 ottobre 2024, ai sensi dell'art. 9, comma 5, della delibera n. 114/24/CONS;

VISTA la delibera n. 38/24/CIR, del 13 novembre 2024, recante “*Valutazione dell’offerta di FiberCop S.p.A. dei servizi passivi di accesso all’ingrosso su fibra ottica ai sensi degli art. 28 e 29 della delibera n. 114/24/CONS*”;

VISTA la comunicazione dell’Autorità del 13 dicembre 2024 (prot. 328303), recante “*Offerta di riferimento di TIM/FiberCop per l’anno 2023 – servizio di transito nell’armadietto (c.d. “chiostrina”)*”, con la quale è stato richiesto a FiberCop di ripubblicare l’offerta di riferimento per l’anno 2023 per i servizi di accesso NGAN (con particolare riferimento alla sez. 17.3 - “*Servizio di transito nell’armadietto*”), il relativo manuale delle procedure (sez. 3.10 – “*Provisioning del servizio di transito nell’armadietto*”) e l’allegato pubblicato nella sezione “*news*” dell’applicativo GIOIA recante “*Condizioni tecniche per il servizio accessorio di Transito nell’Armadietto*”, al fine di una maggiore aderenza alle linee guida di cui alla delibera n. 19/24/CIR (art. 3, comma 3), oltre che al fine di consentire al mercato l’effettivo e immediato utilizzo del servizio;

VISTA l’offerta di riferimento relativa ai servizi di accesso NGAN (*infrastrutture di posa locali e aeree, tratte di adduzione, fibre ottiche primarie e secondarie, segmenti di terminazione in fibra ottica e in rame*), per l’anno 2023, che FiberCop ha ripubblicato in data 10 gennaio 2025, secondo quanto richiesto dall’Autorità con la suddetta comunicazione del 13 dicembre 2024;

VISTA la nota dell’Autorità del 24 gennaio 2025 con la quale sono state chieste a FiberCop alcune informazioni circa le offerte di riferimento per i servizi di accesso all’ingrosso alla rete fissa (Mercato 1B) per gli anni 2024 e 2025;

VISTE le repliche di FiberCop alla richiesta di informazioni dell’Autorità del 24 gennaio 2025;

VISTA la delibera n. 7/25/CIR, del 5 febbraio 2025, recante “*Pubblicazione delle specifiche tecniche inerenti alle modifiche dei processi di provisioning, assurance e cambio operatore derivanti dall’introduzione di ONT degli operatori certificati da FiberCop*”;

VISTA la delibera n. 15/25/CIR, dell’8 aprile 2025, recante “*Avvio del procedimento istruttorio e della consultazione pubblica nazionale concernente l’approvazione delle offerte di riferimento di FiberCop relative ai servizi di accesso all’ingrosso alla rete fissa (Mercato 1B) per gli anni 2024 e 2025*”;

VISTA la delibera n. 20/25/CIR, del 14 maggio 2025, recante “*Proroga dei termini del procedimento istruttorio e della consultazione pubblica di cui alla delibera n. 15/25/CIR*”;

VISTI i contributi prodotti, nell’ambito della consultazione pubblica di cui alla delibera n. 15/25/CIR, dalle società Digi Italy S.r.l., Fastweb S.p.A. congiuntamente con Vodafone Italia S.p.A., FiberCop S.p.A., Iliad Italia S.p.A., Lepida S.c.p.A., Open Fiber S.p.A., Retelit S.p.A., Sky Italia S.r.l., TIM S.p.A., Wind Tre S.p.A. e dall’Associazione Italiana Internet Provider (AIIP);

VISTE le istanze di audizioni delle società Digi Italy S.r.l., Fastweb S.p.A. congiuntamente con Vodafone Italia S.p.A., Iliad Italia S.p.A., Open Fiber S.p.A., TIM S.p.A. e Wind Tre S.p.A.;

SENTITE, in data 12 giugno 2025, le società Open Fiber S.p.A. e Wind Tre S.p.A.;

SENTITA, in data 19 giugno 2025, la società TIM S.p.A.;

SENTITA, in data 23 giugno 2025, la società Digi Italy S.r.l.;

SENTITE, in data 25 giugno 2025, congiuntamente le società Fastweb S.p.A. e Vodafone Italia S.p.A.;

SENTITA, in data 2 luglio 2025, la società Iliad Italia S.p.A.;

VISTA la delibera n. 27/25/CIR, del 10 luglio 2025, recante “*Valutazione dell’offerta di FiberCop S.p.A. dei servizi passivi di accesso all’ingrosso su fibra ottica Point To Point in rete secondaria (P2P) ed End To End (E2E) ai sensi degli art. 28 e 29 della delibera n. 114/24/CONS*”;

VISTA la delibera n. 205/25/CONS, del 30 luglio 2025, recante “*Avvio della consultazione pubblica concernente l’analisi dei mercati dei servizi di accesso alla rete fissa ai sensi dell’articolo 89 del Codice*”;

VISTA la richiesta dell’Autorità del 28 luglio 2025 di informazioni a FiberCop, anche alla luce delle osservazioni poste dagli operatori intervenuti nel corso della consultazione pubblica di cui alla delibera n. 15/25/CIR;

VISTE le repliche di FiberCop alla richiesta di informazioni dell’Autorità del 28 luglio 2025;

CONSIDERATO quanto segue:

SOMMARIO

I. QUADRO REGOLAMENTARE DI RIFERIMENTO	8
I.1 L'ANALISI DEI MERCATI DEI SERVIZI DI ACCESSO ALL'INGROSSO ALLA RETE FISSA	8
I.2 AMBITO DI APPLICAZIONE DEL PROCEDIMENTO ISTRUTTORIO AVVIATO CON LA DELIBERA N. 15/25/CIR E DECORRENZA DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE PER GLI ANNI 2024 E 2025	19
II.LE OFFERTE DI RIFERIMENTO DI FIBERCOP PER I SERVIZI DI ACCESSO NGAN PER GLI ANNI 2024 E 2025	20
II.1 GLI ORIENTAMENTI DELL'AUTORITÀ DI CUI ALLA DELIBERA N. 15/25/CIR	20
II.1.1 Canoni dei servizi di accesso NGAN.....	21
II.1.2 Contributi <i>una tantum</i> dei servizi di accesso NGAN.....	21
II.1.3 Servizio di transito nell'armadietto (c.d. "chiostрина").....	23
II.1.4 Servizio di accesso ai pozzetti/camerette di FiberCop.....	32
II.2 LE CONSIDERAZIONI DEGLI OPERATORI INTERVENUTI NELL'AMBITO DELLA CONSULTAZIONE PUBBLICA DI CUI ALLA DELIBERA N. 15/25/CIR	34
II.3 LE VALUTAZIONI CONCLUSIVE DELL'AUTORITÀ.....	41
III.LE OFFERTE DI RIFERIMENTO DI FIBERCOP PER I SERVIZI DI BACKHAUL PER GLI ANNI 2024 E 2025.....	49
III.1 GLI ORIENTAMENTI DELL'AUTORITÀ DI CUI ALLA DELIBERA N. 15/25/CIR 	49
III.1.1 Canoni dei servizi di <i>backhaul</i>	49
III.1.2 Contributi <i>una tantum</i> dei servizi di <i>backhaul</i>	51
III.1.3 Riserva di fibre ottiche di <i>backhaul</i>	51
III.2 LE CONSIDERAZIONI DEGLI OPERATORI INTERVENUTI NELL'AMBITO DELLA CONSULTAZIONE PUBBLICA DI CUI ALLA DELIBERA N. 15/25/CIR	52
III.3 LE VALUTAZIONI CONCLUSIVE DELL'AUTORITÀ	55
IV.LE OFFERTE DI RIFERIMENTO DI FIBERCOP PER I SERVIZI DI ACCESSO DISAGGREGATO IN RAME PER GLI ANNI 2024 E 2025	56
IV.1 GLI ORIENTAMENTI DELL'AUTORITÀ DI CUI ALLA DELIBERA N. 15/25/CIR	56
IV.1.1 Canoni dei servizi di accesso disaggregato	57
IV.1.2 Contributi <i>una tantum</i> di attivazione, disattivazione e migrazione, dei servizi SLU e ULL.....	57
IV.1.3 I restanti contributi <i>una tantum</i> per i servizi di accesso disaggregato	62
IV.2 LE CONSIDERAZIONI DEGLI OPERATORI INTERVENUTI NELL'AMBITO DELLA CONSULTAZIONE PUBBLICA DI CUI ALLA DELIBERA N. 15/25/CIR	63
IV.3 LE VALUTAZIONI CONCLUSIVE DELL'AUTORITÀ	64
V.LE OFFERTE DI RIFERIMENTO DI FIBERCOP PER I SERVIZI DI COLOCAZIONE PER GLI ANNI 2024 E 2025	67
V.1 GLI ORIENTAMENTI DELL'AUTORITÀ DI CUI ALLA DELIBERA N. 15/25/CIR	67



V.1.1 Canoni dei servizi di collocazione	67
V.1.2 Contributi <i>una tantum</i> dei servizi di collocazione	73
V.2 LE CONSIDERAZIONI DEGLI OPERATORI INTERVENUTI NELL'AMBITO DELLA CONSULTAZIONE PUBBLICA DI CUI ALLA DELIBERA N. 15/25/CIR	75
V.3 LE VALUTAZIONI CONCLUSIVE DELL'AUTORITÀ	82
VI. LE OFFERTE DI RIFERIMENTO DI FIBERCOP PER I SERVIZI VULA PER GLI ANNI 2024 E 2025	85
VI.1 GLI ORIENTAMENTI DELL'AUTORITÀ DI CUI ALLA DELIBERA N. 15/25/CIR	85
VI.1.1 Canoni d'accesso VULA FTTC, VULA FTTH e semi-VULA FTTH ...	86
VI.1.2 Contributi <i>una tantum</i> di attivazione, cambio operatore, cessazione e migrazione, dei servizi VULA FTTC	87
VI.1.3 Contributi <i>una tantum</i> di attivazione, cambio operatore e cessazione, dei servizi VULA FTTH e semi-VULA FTTH	91
VI.1.4 I restanti contributi <i>una tantum</i> per i servizi VULA	92
VI.1.5 Ulteriori servizi di cui all'offerta di riferimento per i servizi VULA	94
VI.2 LE CONSIDERAZIONI DEGLI OPERATORI INTERVENUTI NELL'AMBITO DELLA CONSULTAZIONE PUBBLICA DI CUI ALLA DELIBERA N. 15/25/CIR	95
VI.3 LE VALUTAZIONI CONCLUSIVE DELL'AUTORITÀ	97

I. QUADRO REGOLAMENTARE DI RIFERIMENTO

I.1 L'analisi dei mercati dei servizi di accesso all'ingrosso alla rete fissa

1. Il quadro regolamentare in cui si innesta il presente provvedimento è definito dalla delibera n. 114/24/CONS che conclude il procedimento di identificazione ed analisi dei mercati dei servizi di accesso all'ingrosso alla rete fissa per gli anni 2024-2028.
2. Si richiama, in particolare, che la delibera n. 114/24/CONS tiene conto della separazione “legale” della rete di accesso di TIM introdotta attraverso la creazione della società FiberCop, alla quale TIM aveva conferito le infrastrutture passive della rete di accesso secondaria, sia in rame che in fibra, unitamente alla propria partecipazione dell'80% detenuta in *Flash Fiber*¹.
3. Si richiama, altresì, che a partire dal 1° luglio 2024 si è perfezionata la separazione “proprietaria” della rete fissa di accesso di TIM². Tale cambiamento strutturale del mercato, conseguente all'operazione che vede dunque le due società, TIM e FiberCop, non soggette più al controllo della stessa proprietà, è oggetto di valutazione da parte dell'Autorità nell'ambito del procedimento istruttorio di analisi dei mercati avviato con delibera n. 315/24/CONS, attualmente in corso di svolgimento, al fine di aggiornare il quadro regolamentare di cui alla delibera n. 114/24/CONS sulla base delle mutate condizioni strutturali del mercato e delle nuove dinamiche concorrenziali.
4. Nelle more della nuova analisi dei mercati di cui alla delibera n. 315/24/CONS, ai sensi dell'art. 59, comma 4, della delibera n. 114/24/CONS, ove è previsto che *“qualora, nel corso del ciclo regolamentare di riferimento della presente analisi di mercato, si realizzino modifiche agli assetti societari del gruppo TIM, gli obblighi si applicheranno – fino a nuova analisi – alle società (anche non appartenenti al gruppo TIM) che deterranno il controllo della rete primaria e secondaria dell'operatore”*, gli obblighi di cui alla medesima delibera n. 114/24/CONS sono applicati, fatto salvo quanto stabilito con la delibera n. 406/24/CONS³, alla società

¹ Fastweb, a sua volta, aveva conferito in FiberCop la propria quota del 20% detenuta in *Flash Fiber* a fronte di una partecipazione di minoranza in FiberCop. Inoltre, contestualmente a tali cessioni, una quota di minoranza era stata ceduta da TIM a Teemo Bidco (società indirettamente controllata da KKR) con il risultato che FiberCop aveva la seguente composizione azionaria: 58% in capo a TIM; 37,5% in capo a Teemo BidCo e 4,5% in capo a Fastweb.

² In data 1° luglio 2024, Optics BidCo S.p.A., le cui azioni sono interamente detenute da Optics Holdco S.r.l., veicolo di investimento funzionale all'operazione, indirettamente controllata da fondi gestiti da Kohlberg Kravis Roberts & Co. L.P. (“KKR”), ha perfezionato l'acquisizione dell'intero capitale di FiberCop, società precedentemente controllata al 58% da TIM, nella quale è stato contestualmente conferito il ramo d'azienda di TIM che comprendeva l'infrastruttura di rete fissa e le attività *wholesale*.

³ *“Ai sensi dell'articolo 33, comma 8, del Codice, in via cautelare, gli adempimenti inerenti all'obbligo di replicabilità delle offerte al dettaglio di TIM, imposti dagli articoli 10, comma 9, 37 e 38 della delibera n. 114/24/CONS, sono sospesi fino alla conclusione del procedimento istruttorio avviato con delibera n. 315/24/CONS”*.

FiberCop S.p.A. proprietaria dell'infrastruttura di accesso di rete fissa, primaria e secondaria, su rame e fibra. Nel seguito si farà, pertanto, riferimento, qualora ritenuto appropriato, alla nuova società FiberCop, in qualità di operatore destinatario degli obblighi di cui alla delibera n. 114/24/CONS, in sostituzione di TIM/FiberCop come indicato nella delibera n. 114/24/CONS o in sostituzione di TIM o Telecom Italia come indicato in passate delibere dell'Autorità.

5. Ciò premesso, di seguito, si richiamano, in sintesi e per ciò che maggiormente attiene al presente provvedimento, le principali misure previste dall'Autorità nell'ambito della suddetta delibera n. 114/24/CONS.

Il Mercato 1B

6. Con la delibera n. 114/24/CONS (art. 2) l'Autorità ha identificato *inter alia* il seguente mercato rilevante del prodotto: Mercato 1 dei servizi di accesso locale all'ingrosso in postazione fissa, definito come la domanda e l'offerta dei servizi di accesso locale all'ingrosso alla rete di distribuzione, realizzata con portanti fisici, in rame e/o in fibra ottica o FWA (*Fixed Wireless Access*). L'operatore, in particolare, acquisisce il servizio di accesso alla rete di distribuzione direttamente a livello di portante fisico (coppia in rame o fibra ottica) o, nel caso di accesso dalla centrale locale, mediante un apparato attivo (sia del tipo DSLAM che OLT) in modalità VULA⁴.
7. Per il suddetto Mercato 1 sono stati individuati i seguenti due mercati geografici subnazionali:
 - a. Mercato 1A che comprende 14 Comuni (Milano, Cagliari, Sesto San Giovanni, Quartu Sant'Elena, Bresso, Vimodrone, Quartucciu, Bibbiano, Accettura, Postua, Guardabosone, Pietraferazzana, Santo Stefano di Sessanio e Carapelle Calvisio);
 - b. Mercato 1B che comprende i Comuni del Resto d'Italia.
8. Ai sensi dell'art. 4 della delibera n. 114/24/CONS, TIM/FiberCop è identificata quale operatore detentore di Significativo Potere di Mercato (SMP) nel Mercato 1B dei servizi di accesso locale all'ingrosso in postazione fissa relativo al Resto

⁴ Ai sensi dell'art. 3 della delibera n. 114/24/CONS, i mercati (3bA e 3bB) dei servizi di accesso centrale all'ingrosso in postazione fissa non sono suscettibili di regolamentazione *ex ante*. Sono stati, pertanto, revocati i relativi obblighi in capo a TIM, imposti dalla delibera n. 348/19/CONS, a far data dalla pubblicazione della delibera n. 114/24/CONS (6 maggio 2024). Fatta eccezione del Comune di Milano ove gli obblighi regolamentari sono stati già rimossi dalla delibera n. 348/19/CONS, FiberCop ai sensi della delibera n. 114/24/CONS è tenuta, fino a diciotto mesi dalla suddetta data di pubblicazione, ad assicurare la fornitura e la manutenzione dei servizi inclusi nei mercati 3bA e 3bB che sono già attivati a tale data di pubblicazione, applicando le condizioni economiche al massimo uguali a quelle approvate dall'Autorità per l'anno 2023, nonché le condizioni tecniche e gestionali, inclusi SLA e penali, vigenti. Successivamente (ossia scaduti i suddetti diciotto mesi) FiberCop, anche per i servizi già attivati a tale data di pubblicazione, potrà fornire i servizi inclusi nei mercati 3bA e 3bB a condizioni commerciali.

d'Italia, ossia in tutti i Comuni italiani ad esclusione dei Comuni di cui al Mercato 1A (quest'ultimo identificato come mercato concorrenziale)⁵.

9. Con la delibera n. 114/24/CONS l'Autorità ha, quindi, imposto in capo a TIM/FiberCop, nel suddetto Mercato 1B, gli obblighi regolamentari di cui agli articoli 80, 81, 82, 83, 84 e 85 del Codice, ossia rispettivamente gli obblighi di: trasparenza, non discriminazione, separazione contabile, accesso alle infrastrutture di ingegneria civile, accesso ed uso di determinati elementi di rete e risorse correlate, controllo dei prezzi e contabilità dei costi.
10. Nelle sezioni che seguono si riportano, in sintesi, gli specifici obblighi imposti con la delibera n. 114/24/CONS a TIM/FiberCop (come premesso, nel seguito si farà riferimento alla nuova società FiberCop) in qualità di operatore SMP nel Mercato 1B.

***Obblighi di accesso
(Mercato 1B)***

11. FiberCop (*art. 7, comma 1, delibera n. 114/24/CONS - Obblighi in materia di accesso alle infrastrutture civili*) è soggetta all'obbligo di soddisfare le richieste ragionevoli di accesso e di uso delle proprie infrastrutture di ingegneria civile, come specificato all'art. 25 della stessa delibera n. 114/24/CONS.
12. Riguardo ai cavidotti, FiberCop (*art. 7, comma 2, delibera n. 114/24/CONS*) deve fornire i seguenti servizi:
 - a) accesso ai cavidotti situati nella tratta di accesso alla centrale;
 - b) accesso ai cavidotti (e alle infrastrutture aeree) situati nella tratta di rete primaria;
 - c) accesso ai cavidotti (e alle infrastrutture aeree) situati nella tratta di rete secondaria;
 - d) accesso ai cavidotti (e alle infrastrutture aeree) situati nella tratta di adduzione fino al punto di terminazione di edificio;
 - e) accesso ai cavidotti nel segmento di *backhaul* passivo.

⁵ Nel Mercato 1A, ai sensi dell'art. 5 della delibera n. 114/24/CONS, sono stati revocati, sussistendo condizioni di concorrenza effettiva, gli obblighi imposti in capo a TIM dalla delibera n. 348/19/CONS. La revoca di tali obblighi entra in vigore a far data dalla pubblicazione della delibera n. 114/24/CONS (6 maggio 2024). Fatta eccezione del Comune di Milano ove gli obblighi regolamentari sono stati già rimossi dalla delibera n. 348/19/CONS, FiberCop ai sensi della delibera n. 114/24/CONS è tenuta, fino a dodici mesi dalla data di pubblicazione della delibera n. 114/24/CONS, ad assicurare la fornitura e la manutenzione dei servizi inclusi nel Mercato 1A che sono già attivati alla suddetta data di pubblicazione, applicando le condizioni economiche al massimo uguali a quelle approvate dall'Autorità per l'anno 2023, nonché le condizioni tecniche e gestionali, inclusi SLA e penali, vigenti. Successivamente (ossia scaduti i suddetti dodici mesi) FiberCop, anche per i servizi già attivati a tale data di pubblicazione, potrà fornire i servizi inclusi nel Mercato 1A a condizioni commerciali.

13. FiberCop (art. 8, comma 1, delibera n. 114/24/CONS - *Obblighi in materia di accesso e di uso di determinate risorse di rete*) è soggetta all'obbligo di fornire accesso e di garantire l'uso delle risorse della propria rete di accesso locale in rame e in fibra ottica, ivi inclusi i servizi accessori. In particolare:

- FiberCop è soggetta (art. 8, comma 2, delibera n. 114/24/CONS) all'obbligo di fornire agli operatori alternativi i seguenti servizi di accesso locale alla propria rete in rame: i) servizio di accesso completamente disaggregato alla rete locale (ULL); ii) servizio di accesso disaggregato alla sottorete locale (SLU); iii) servizio di accesso al segmento di terminazione in rame.
- FiberCop è soggetta (art. 8, comma 3, delibera n. 114/24/CONS) all'obbligo di fornire agli operatori alternativi i seguenti servizi di accesso locale alla propria rete in fibra ottica⁶: i) accesso alla fibra spenta nelle tratte di rete primaria e secondaria (e *backhaul* passivo); ii) accesso al segmento di terminazione in fibra ottica⁷; iii) accesso semi-GPON; iv) accesso full-GPON; v) accesso *Point to Point* (P2P) in rete secondaria; vi) accesso *End to End*.
- FiberCop è soggetta (art. 8, comma 6, delibera n. 114/24/CONS) all'obbligo di fornire un servizio di accesso in tecnologia *Ethernet* su rete in fibra ottica e rete mista rame-fibra di tipo GEA (*Generic Ethernet Access*) a livello di centrale locale, ossia un servizio di accesso disaggregato di tipo VULA ed i relativi servizi accessori⁸.

⁶ L'accesso locale alla rete in fibra ottica include i seguenti servizi:

- a. accesso alla fibra spenta situata nella tratta di accesso alla centrale;
- b. accesso alla fibra spenta situata nelle tratte di rete primaria e secondaria;
- c. giunzione della fibra spenta tra rete primaria e secondaria e presso il punto di terminazione di edificio;
- d. accesso al segmento di terminazione;
- e. accesso alla fibra ottica spenta nel segmento di *backhaul* passivo.

⁷ FiberCop è soggetta all'obbligo di fornire accesso al segmento di terminazione in fibra, per le porzioni della propria rete di accesso per le quali adotta l'architettura FTTH, ed in rame, per le porzioni della propria rete di accesso per le quali adotta l'architettura FTTB. Nel caso in cui FiberCop non abbia installato né una rete FTTH né una rete FTTB, l'operatore alternativo può comunque richiedere l'accesso al segmento di terminazione in rame o in fibra ottica, il quale è concesso, previo studio di fattibilità, salvo il caso di oggettivi ostacoli tecnici debitamente documentati.

⁸ Tale servizio consiste nella fornitura dell'accesso alla rete di distribuzione mista rame-fibra e/o in fibra a livello di centrale locale per mezzo di un apparato attivo (OLT) con interfaccia di consegna *Ethernet*. Il servizio presenta le seguenti caratteristiche: i) l'accesso avviene a livello di centrale locale e non include componenti di *backhaul*; ii) la fornitura dell'accesso è indipendente dal servizio fornito e garantisce sufficiente libertà di scelta della CPE (*Customer Premises Equipment*) fatte salve le esigenze di sicurezza ed integrità della rete ed i necessari requisiti circa l'utilizzo di apparati conformi alla normativa internazionale; iii) il flusso trasmissivo *Ethernet* è consegnato all'operatore alternativo in modalità a capacità dedicata al singolo cliente (*un-contended connection*); iv) il servizio consente un sufficiente controllo da parte dell'operatore alternativo, anche da remoto, della linea di accesso al cliente.

- FiberCop (*art. 8, comma 7, delibera n. 114/24/CONS*) è soggetta all'obbligo di fornire il servizio di accesso semi-VULA consistente nella fornitura all'operatore alternativo, in *pay per use*, dell'utilizzo dell'OLT in centrale, della primaria in fibra ottica fino al *cabinet* ottico e dell'ONT in casa cliente.
- FiberCop è soggetta (*art. 8, comma 9, delibera n. 114/24/CONS*) all'obbligo di fornitura, sia per i servizi di accesso alla rete in rame sia per quelli in fibra ottica, dei servizi accessori di co-locazione presso le centrali locali della propria rete di accesso e presso gli armadi stradali o, comunque, presso i punti di concentrazione.
- FiberCop (*art. 8, comma 10, delibera n. 114/24/CONS*) fornisce i servizi di accesso locale all'ingrosso su rete in rame ed in fibra ottica indipendentemente dalla finalità d'uso dell'operatore richiedente, con riferimento sia alle attivazioni che alle migrazioni delle linee.
- FiberCop (*art. 8, comma 11, delibera n. 114/24/CONS*) fornisce i servizi accessori di attivazione (*provisioning*) e di manutenzione correttiva (*assurance*) delle linee di accesso fornite in ULL, SLU, VULA FTTC, e VULA FTTH (compatibilmente con gli esiti dei lavori dell'Unità di monitoraggio di cui all'articolo 17, comma 3, della delibera n. 321/17/CONS), anche tramite il ricorso ad imprese terze, conformemente alle disposizioni di cui alla delibera n. 321/17/CONS.
- FiberCop (*art. 8, comma 12, delibera n. 114/24/CONS*) implementa le procedure come definite nelle pertinenti delibere, per quanto di propria competenza, necessarie al trasferimento dei clienti tra operatori, su rete in rame, in fibra ottica e FWA.

Obblighi di trasparenza (Mercato 1B)

14. FiberCop (*art. 9, comma 2, delibera n. 114/24/CONS*) ha l'obbligo di pubblicare un'Offerta di Riferimento (OR) con validità annuale per i seguenti servizi di accesso all'ingrosso alla rete in rame: *i)* accesso completamente disaggregato alla rete locale (*Full unbundling*); *ii)* accesso disaggregato alla sottorete locale (*Sub-loop unbundling*) e al segmento di terminazione in rame; *iii)* co-locazione ed altri servizi accessori ai servizi di accesso locale.
15. FiberCop (*art. 9, comma 3, delibera n. 114/24/CONS*) ha l'obbligo di pubblicare un'Offerta di Riferimento con validità annuale per i seguenti servizi di accesso all'ingrosso alla rete in fibra ottica: *i)* accesso alle infrastrutture di ingegneria civile (a prescindere se queste siano utilizzate per la rete in rame o per la rete in fibra), con riferimento sia alla rete di accesso sia alla rete di *backhaul passiva*; *ii)* accesso alla fibra spenta, con riferimento sia alla rete di accesso sia alla rete di *backhaul passiva*; *iii)* accesso al segmento di terminazione in fibra ottica; *iv)* VULA e semi-VULA; *v)* co-locazione ed altri servizi accessori ai servizi di accesso locale.

16. FiberCop (*art. 9, comma 5, delibera n. 114/24/CONS*) pubblica sul proprio sito *web* su base annuale, entro il 31 ottobre di ciascun anno, le Offerte di Riferimento per i servizi di cui ai precedenti punti 14 e 15 relative all'anno successivo, che l'Autorità provvede ad approvare con eventuali modifiche. L'Offerta approvata, fatto salvo quanto previsto al successivo punto 17, ha validità a partire dal 1° gennaio dell'anno di riferimento e gli effetti dell'approvazione, ove non diversamente previsto, decorrono da tale data anche retroattivamente rispetto alla data di approvazione dell'Offerta. A tal fine, nelle more dell'approvazione dell'Offerta di Riferimento, FiberCop pratica le ultime condizioni di offerta approvate dall'Autorità (è fatta eccezione per le condizioni economiche già definite nell'ambito della delibera n. 114/24/CONS relativamente alle quali FiberCop, nelle more dell'approvazione dell'Offerta di Riferimento, pratica i prezzi previsti in tale delibera per l'anno di pertinenza).
17. Per l'anno 2024 (*art. 9, comma 6, delibera n. 114/24/CONS*), FiberCop pubblica le Offerte di Riferimento per i servizi di cui ai precedenti punti 14 e 15, conformi alle previsioni della delibera n. 114/24/CONS, entro 60 giorni dalla data di notifica della suddetta delibera, ovvero entro il 9 agosto 2024 secondo quanto successivamente previsto dalla delibera n. 19/24/CIR⁹. Le condizioni economiche per l'anno 2024, come approvate dall'Autorità agli esiti dei relativi procedimenti di approvazione, decorrono retroattivamente dalla data di pubblicazione della delibera n. 114/24/CONS (6 maggio 2024).
18. Ciascuna Offerta di Riferimento contiene una descrizione delle condizioni tecnico-economiche e delle modalità di fornitura e ripristino dei servizi oggetto dell'Offerta di Riferimento, sufficientemente dettagliate e disaggregate (*art. 9, comma 7, delibera n. 114/24/CONS*).
19. Con riferimento alle condizioni tecniche di fornitura e di riparazione dei guasti e dei degradi, per ciascuno dei servizi di cui ai precedenti punti 14 e 15, FiberCop predispone idonei *Service Level Agreement* (SLA), differenziati in SLA base e SLA *premium*, contenenti il dettaglio dei processi e dei tempi di *provisioning* e *assurance* per ciascun elemento dei servizi e degli *standard* di qualità adottati, corredati da congrue penali in caso di ritardato e/o mancato adempimento agli obblighi contrattuali (*art. 9, comma 8, delibera n. 114/24/CONS*)¹⁰.

⁹ Si richiama che la delibera n. 19/24/CIR, all'art. 7, comma 4, ha previsto che: "Per l'anno 2024, Telecom Italia (ora FiberCop) pubblica le Offerte di Riferimento per i servizi di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 9 della delibera n. 114/24/CONS, conformi alle previsioni della analisi di mercato di cui alla stessa delibera n. 114/24/CONS e, per quanto rileva, conformi al presente provvedimento, entro il 9 agosto 2024".

¹⁰ Ai sensi dell'art. 59, comma 1, della delibera n. 114/24/CONS, "TIM (ora FiberCop) applica gli SLA e le relative Penali di cui all'Annesso 2 del Documento VI del presente provvedimento. L'Autorità si riserva di rivedere, nell'ambito di un procedimento ad hoc da avviare nel corso del presente ciclo regolamentare, gli attuali SLA e penali di cui all'Annesso 2 del Documento VI, in modo da poter cogliere quanto prima, e senza aspettare la successiva analisi di mercato, eventuali nuove esigenze di mercato che nel frattempo dovessero emergere".

20. In caso di circostanze eccezionali, non prevedibili alla data della presentazione delle Offerte di Riferimento, FiberCop ha facoltà di introdurre modifiche delle condizioni tecniche e/o economiche di fornitura dei servizi di cui ai precedenti punti 14 e 15 e dei relativi servizi accessori, incluso nuovi servizi (la cui fornitura necessita di elementi di rete rientranti nel perimetro merceologico del mercato rilevante n.1) o nuovi profili di accesso. In tale caso, FiberCop è tenuta a comunicare per iscritto all'Autorità la proposta di modifica dell'offerta, unitamente alle motivazioni tecniche ed economiche nonché le giustificazioni comprovanti l'eccezionalità della circostanza e la non prevedibilità della stessa al momento della pubblicazione dell'OR. La variazione dell'offerta è soggetta ad approvazione con eventuali modifiche da parte dell'Autorità. L'Autorità approva le nuove condizioni tecniche e/o economiche agli esiti di uno specifico procedimento istruttorio o, qualora ne ravvisi l'opportunità, nell'ambito del procedimento di approvazione dell'offerta di riferimento in corso o che è in procinto di essere avviato. La modifica di condizioni tecniche di fornitura deve essere comunicata da FiberCop sul proprio sito *web*, dopo l'approvazione dell'Autorità, almeno tre mesi prima dalla data di entrata in vigore. L'offerta deve essere tecnicamente disponibile almeno un mese prima dalla data di entrata in vigore. Le variazioni che riguardano le sole condizioni economiche, laddove approvate dall'Autorità secondo l'*iter* procedimentale innanzi descritto, sono pubblicate sul sito *web* di FiberCop almeno trenta giorni prima della loro applicazione. Su istanza motivata di parte, l'Autorità potrà valutare eventuali deroghe alle tempistiche individuate dalla procedura di cui al presente comma, in considerazione della specificità e dell'impatto effettivo che la variazione di offerta ha sul mercato (*art. 9, comma 9, delibera n. 114/24/CONS*).
21. FiberCop fornisce un'adeguata informazione circa i siti e le infrastrutture sui quali sono disponibili i servizi di accesso locale all'ingrosso, nonché circa le attività programmate sia per il miglioramento della propria rete di accesso, sia per gli sviluppi tecnologici ed architetture della rete stessa (*art. 9, comma 11, delibera n. 114/24/CONS*).
22. FiberCop (*art. 9, comma 12, delibera n. 114/24/CONS*), con riferimento alle nuove realizzazioni della propria rete di accesso in fibra ottica, fornisce:
- un piano semestrale, con un preavviso di almeno 3 mesi rispetto alla data di avvio della sua applicazione, che indicherà i Comuni nei quali sono programmate le realizzazioni nel successivo semestre e il numero indicativo di UIT (Unità Immobiliari Tecniche) che saranno coperte dalla nuova rete in ciascun Comune e per ciascuna area di centrale nel medesimo periodo;
 - con cadenza mensile la lista di tutti i CRO (inclusi gli indirizzi dei civici serviti) e delle rispettive aree di centrale, con un preavviso minimo di 60 giorni rispetto alla data di commercializzazione dei civici afferenti a ciascun CRO.

***Obblighi di controllo dei prezzi
(Mercato 1B)***

23. FiberCop (*art. 12, comma 1, delibera n. 114/24/CONS*), fatto salvo quanto disposto all'art. 15 della delibera n. 114/24/CONS (differenziazione geografica dell'obbligo di controllo dei prezzi) e dal seguente punto 24, lettera j, è soggetta all'obbligo di controllo dei prezzi per i servizi appartenenti al Mercato n. 1B sulla base del criterio dell'orientamento al costo come indicato al punto seguente.
24. L'obbligo di controllo dei prezzi, per gli anni 2024 e 2025, è declinato come segue (*art. 12, comma 2, delibera n. 114/24/CONS*):
- a. i canoni, per gli anni 2024 e 2025, dei servizi di accesso locale alla rete in rame ed in fibra ottica sono orientati al costo e fissati sulla base della metodologia *Long Run Incremental Cost* di tipo *Bottom-Up* (BU-LRIC), di cui all'Annesso 1 del Documento VI della delibera n. 114/24/CONS;
 - c. i contributi *una tantum* di attivazione, disattivazione e migrazione dei servizi SLU, ULL e VULA FTTC e, conseguentemente, i contributi dipendenti da questi ultimi, sono valutati, per gli anni 2024 e 2025, secondo le disposizioni di cui alla delibera n. 321/17/CONS;
 - d. tutti i contributi *una tantum*, incluso il costo di gestione dell'ordine, ulteriori rispetto a quelli di cui al punto precedente, relativi ai servizi di accesso locale alla rete in rame ed in fibra ottica, sono fissati pari ai valori approvati per il 2023 per tutto il periodo oggetto dell'analisi di mercato di cui alla delibera n. 114/24/CONS;
 - e. il costo della manodopera, per gli anni 2024 e 2025, è pari al valore stabilito per l'anno 2023 (42,98 €/h)¹¹;
 - f. la componente relativa agli impianti dei costi di collocazione (per i servizi di alimentazione e condizionamento) ed i relativi costi di commercializzazione, per gli anni 2024 e 2025, sono fissati pari ai valori approvati per l'anno 2023, fatto salvo quanto previsto al punto successivo;
 - g. in deroga alla previsione di cui al punto precedente, con riferimento alla componente del canone annuo dei costi degli impianti specifici OAO nell'ambito del servizio di alimentazione in c.c. "forfetaria" per modulo standard N3, per la voce "*Fornitura con impianti di Telecom Italia*", FiberCop applica una riduzione annua dei prezzi pari al 7% per il periodo 2024-2025, a partire dal prezzo approvato per il 2023¹²;

¹¹ Il valore del costo orario della manodopera potrà essere riesaminato con un procedimento *ad hoc*, appositamente avviato dall'Autorità in presenza di una modifica sostanziale delle condizioni specifiche rilevate.

¹² La stessa voce di costo, per gli anni 2026-2027-2028, è approvata dall'Autorità nel corso della valutazione della relativa Offerta di Riferimento, sulla base dei costi sottostanti.

- h. i costi relativi agli spazi, ai servizi di *facility management* e *security* dell'Offerta di Riferimento di collocazione ed i relativi costi di commercializzazione, per gli anni 2024 e 2025, sono fissati pari ai valori approvati per l'anno 2023;
- i. la componente relativa all'energia elettrica dei costi di collocazione è determinata secondo la seguente metodologia:
 - FiberCop, a partire dal 1° gennaio 2024 applica il costo unitario dell'energia elettrica approvato per l'anno 2023, ovvero un costo unitario dell'energia elettrica pari a 0,1706 €/kWh secondo quanto previsto dalla delibera n. 19/24/CIR¹³, per poi aggiornarlo (previa comunicazione all'Autorità per le verifiche di competenza) trimestralmente sulla base delle fatture di Telenergia via via disponibili e riferite all'anno corrente. A seguito di tali aggiornamenti, FiberCop procederà, per i servizi di alimentazione e condizionamento forniti agli operatori, ad applicare i relativi conguagli, in positivo o in negativo a seconda dell'andamento corrente del costo unitario dell'energia elettrica¹⁴;
- j. le condizioni economiche dei servizi di accesso semi-GPON, full-GPON, P2P su rete secondaria ed *end-to-end*, sono approvate dall'Autorità sulla base dei principi di equità, ragionevolezza e non discriminazione, come meglio specificato agli artt. 28 e 29 della delibera n. 114/24/CONS¹⁵;

¹³ Si richiama che ai sensi dell'art. 7, comma 3, della delibera n. 19/24/CIR: "*Telecom Italia* (ora FiberCop), nelle more dell'approvazione del costo medio annuo di energia elettrica 2024 (che avrà decorrenza ai sensi della delibera n. 114/24/CONS dal 1° gennaio 2024) e che porterà in conto l'ammontare dei crediti d'imposta dalla stessa beneficiati al netto di quelli già considerati ai fini dei prezzi per l'anno 2023 (pari a 52,86 milioni di euro), e fatto salvo il meccanismo di pubblicazione trimestrale di cui all'art. 1, comma 4, applica, a partire dalla prima fatturazione utile a seguito della pubblicazione della presente delibera, conguagliando anche le precedenti fatturazioni relative ai primi mesi dell'anno 2024, un costo unitario dell'energia elettrica pari a 0,1706 €/kWh".

¹⁴ Si richiama che ai sensi dell'art. 1, comma 4, della delibera n. 19/24/CIR: "*Telecom Italia* (ora FiberCop), in attuazione di quanto previsto dall'art. 2, comma 16, della delibera n. 132/23/CONS, fermo restando quanto disposto con la presente delibera per l'anno 2024 (art. 7, comma 3), adotta la seguente procedura operativa in merito alle modalità e tempistiche di pubblicazione e rendicontazione dei costi dell'energia elettrica":

o TIM (ora FiberCop) pubblica sul proprio portale wholesale, entro 45 giorni dalla fine di ogni trimestre, previa verifica da parte dell'Autorità, il costo unitario dell'energia elettrica sostenuto sulla base delle fatture di Telenergia relative al trimestre in oggetto;

o TIM (ora FiberCop) fattura agli OAO il costo dell'energia elettrica durante l'anno X utilizzando il costo ultimo approvato;

o TIM (ora FiberCop) effettua l'eventuale repricing (sia a dare che ad avere) relativo al costo dell'energia elettrica per l'anno X sulla base del costo medio annuale sostenuto sulla base delle fatture di Telenergia relative all'anno X come approvato dall'Autorità".

¹⁵ Si richiama che con la delibera n. 38/24/CIR sono state valutate, ai sensi degli artt. 28 e 29 della delibera n. 114/24/CONS, le condizioni di fornitura dei servizi passivi di accesso alla rete in fibra ottica (servizi Full-GPON e Semi-GPON) previste da FiberCop nell'ambito dell'offerta pubblicata il 2 agosto 2024. Con

- k. il valore del WACC per il periodo 2024-2028, calcolato secondo la metodologia descritta nell'Annesso 1 del Documento V della delibera n. 114/24/CONS, è pari a 7,49%;
- l. il valore del *Risk premium* per investimenti in reti FTTH si annulla nell'anno 2028.
25. Nella Tabella 1 che segue sono riepilogate le condizioni economiche stabilite dalla delibera n. 114/24/CONS (articoli 40 e 41) circa i canoni dei servizi di accesso del Mercato 1B per gli anni 2024 e 2025.

Servizio	2024	2025
Infrastrutture civili fino a 2 minitubi - IRU 15 anni - €/metro	6,95	6,94
Infrastrutture civili fino a 3 minitubi - IRU 15 anni - €/metro	5,65	5,63
Infrastrutture civili fino a 4 minitubi - IRU 15 anni - €/metro	4,76	4,74
Infrastrutture civili fino a 5 minitubi - IRU 15 anni - €/metro	4,11	4,09
Infrastruttura civile in adduzione - IRU 15 anni - €	360,06	343,02
Infrastrutture aeree in primaria e secondaria - IRU 15 anni- €/metro	4,14	4,13
Infrastruttura aerea in adduzione - IRU 15 anni - €	199,90	199,90
Fibra primaria - IRU 5 anni - €	865,83	872,85
Fibra primaria - IRU 10 anni - €	1.469,21	1.481,12
Fibra primaria - IRU 15 anni - €	1.889,70	1.905,02
Fibra primaria - IRU 20 anni - €	2.182,73	2.200,42
Fibra secondaria - IRU 5 anni - €	617,02	631,67
Fibra secondaria - IRU 10 anni - €	1.047,02	1.071,86
Fibra secondaria - IRU 15 anni - €	1.346,67	1.378,63
Fibra secondaria - IRU 20 anni - €	1.555,50	1.592,41
Segmento di terminazione in fibra (€/mese)	2,45	2,39
Segmento di terminazione in rame (€/mese)	0,63	0,63
ULL (€/mese)	9,91	10,03
SLU (€/mese)	5,89	6,09
VULA FTTH GPON - €/mese	14,24	14,23
VULA FTTH XGS-PON (10/2 Gbps) - €/mese	16,60	16,46
VULA FTTC - €/mese	13,07	13,18
Semi-VULA FTTH GPON - €/mese	3,84	3,70
Semi-VULA FTTH XGS-PON (10/2 Gbps) - €/mese	6,21	5,93

Tabella 1: Canoni dei servizi di accesso del Mercato 1B di cui alla delibera n. 114/24/CONS per gli anni 2024 e 2025

delibera n. 27/25/CIR, sono state invece valutate, ai sensi degli art. 28 e 29 della delibera n. 114/24/CONS, le condizioni di fornitura dei servizi Point to Point in rete secondaria e End to End.

Differenziazione geografica dell'obbligo di controllo dei prezzi nel Mercato 1B

26. Con la delibera n. 114/24/CONS (*articolo 15*) l'Autorità ha introdotto nei *Comuni contendibili*¹⁶ del Mercato 1B una differenziazione dell'obbligo di controllo dei prezzi imposto a FiberCop.
27. La lista dei *Comuni contendibili* è riportata nell'appendice del Documento III della delibera n. 114/24/CONS. L'Autorità aggiorna periodicamente, con cadenza annuale, la lista dei *Comuni contendibili*.
28. Nei *Comuni contendibili* FiberCop (*art. 15, comma 3, delibera n. 114/24/CONS*) non è soggetta all'obbligo del rispetto del criterio dell'orientamento al costo per la fissazione dei canoni e dei contributi *una tantum* dei servizi di accesso VULA (sia FTTC sia FTTH) e semi-VULA FTTH. I prezzi (canoni e contributi *una tantum*) dei predetti servizi sono fissati nel rispetto dei principi di equità e ragionevolezza.
29. L'Autorità (*art. 15, comma 4, delibera n. 114/24/CONS*), di propria iniziativa o su segnalazione degli operatori, può verificare l'equità e la ragionevolezza delle offerte *wholesale* dell'operatore SMP concernenti i servizi per i quali è rimosso l'orientamento al costo (nei *Comuni contendibili*).
30. Fino a 12 mesi dalla data di pubblicazione della delibera n. 114/24/CONS, i prezzi dei servizi di cui al precedente punto 28, già attivati alla suddetta data di pubblicazione, restano al massimo uguali ai valori regolamentati per l'anno 2023. Successivamente (ossia scaduti tali dodici mesi), anche per tali linee, per i suddetti servizi offerti nei *Comuni contendibili* del Mercato 1B, FiberCop è tenuta ad applicare prezzi equi e ragionevoli (*art. 15, comma 5, delibera n. 114/24/CONS*).
31. A partire dalla prima revisione, successiva all'adozione della delibera n. 114/24/CONS, della lista dei *Comuni contendibili* di cui al precedente punto 27, il periodo di transizione di cui al punto 30 è pari a sei mesi dalla data di pubblicazione del provvedimento di aggiornamento della lista dei *Comuni contendibili*. Analogamente a quanto previsto per il primo anno di applicazione, di cui al punto 30, durante tali sei mesi, FiberCop è tenuta a praticare, per i servizi di cui al punto 28 che risultano già attivati, prezzi al massimo uguali a quelli vigenti alla data di adozione del provvedimento di aggiornamento della lista dei *Comuni contendibili* (*art. 15, comma 6, delibera n. 114/24/CONS*).
32. I canoni degli altri servizi del Mercato 1B sono fissati invece sulla base del modello BU-LRIC di cui all'Annesso 1 al Documento VI della delibera n. 114/24/CONS (*art. 15, comma 7, delibera n. 114/24/CONS*).

¹⁶ Relativamente al Mercato 1B, si tratta dei Comuni in cui si registrano contemporaneamente le seguenti condizioni: i) una quota *retail* di TIM < 38%; ii) una quota *wholesale* di TIM nel mercato 1 < 70 %; iii) una copertura della rete dell'operatore *wholesale only* > del 70% delle UI; iv) *take-up* dei servizi FTTH >30%.

Revoca degli obblighi previgenti nel Mercato 1B

33. Ai sensi dell'art. 16, comma 1, della delibera n. 114/24/CONS, è revocato l'obbligo per FiberCop di fornire i seguenti servizi di accesso locale all'ingrosso alla rete fissa:
- i. servizio di accesso al DSLAM;
 - ii. servizi WLR.
34. FiberCop, ai sensi dell'art. 16, comma 2, della delibera n. 114/24/CONS, è tenuta, fino a 12 mesi dalla data di pubblicazione della delibera n. 114/24/CONS, ad assicurare la fornitura e la manutenzione dei servizi di cui al precedente punto 33 che sono già attivati alla data della pubblicazione della delibera n. 114/24/CONS applicando le condizioni economiche (come prezzi massimi), nonché le condizioni tecniche e gestionali, inclusi SLA e penali, approvate dall'Autorità per l'anno 2023. Successivamente (ossia scaduti i suddetti 12 mesi) FiberCop, anche per le linee già attivate a tale data di pubblicazione, potrà fornire tali servizi a condizioni commerciali.

I.2 Ambito di applicazione del procedimento istruttorio avviato con la delibera n. 15/25/CIR e decorrenza delle condizioni economiche per gli anni 2024 e 2025

35. In attuazione del quadro regolamentare vigente, richiamato nella precedente sezione I.1, la valutazione delle offerte di riferimento di FiberCop relative ai servizi di accesso locale all'ingrosso del Mercato 1B, per gli anni 2024 e 2025, di cui al procedimento istruttorio avviato con la delibera n. 15/25/CIR e che si conclude con il presente provvedimento, riguarda gli aspetti di carattere tecnico e procedurale oltre che le condizioni economiche dei servizi soggetti a orientamento al costo e non già definite nell'ambito della delibera n. 114/24/CONS, quali in particolare:
- i *contributi una tantum*, per gli anni 2024 e 2025, di attivazione, disattivazione e migrazione dei servizi SLU, ULL e VULA FTTC e, conseguentemente, i contributi dipendenti da questi ultimi.
36. Per le restanti condizioni economiche già definite nell'ambito della delibera n. 114/24/CONS per gli anni 2024 e 2025 (ad esempio i *canoni di accesso*, gli *ulteriori contributi una tantum*, il *costo della manodopera*, etc.), è oggetto del procedimento istruttorio avviato con la delibera n. 15/25/CIR la verifica dell'ottemperanza da parte di FiberCop di quanto relativamente disposto dalla delibera n. 114/24/CONS.
37. Le condizioni economiche dei servizi di accesso locale all'ingrosso di cui al Mercato 1B, relative agli anni 2024 e 2025, valide nel Resto d'Italia (fatta eventuale eccezione per i *Comuni contendibili* per i servizi VULA FTTC/FTTH e semi-VULA FTTH), come approvate dal presente provvedimento, decorrono, salvo dove diversamente specificato, rispettivamente, dal 6 maggio 2024 (data di

pubblicazione della delibera n. 114/24/CONS) e dal 1° gennaio 2025, secondo quanto previsto all'art. 9, commi 5 e 6, della delibera n. 114/24/CONS¹⁷.

38. A tale ultimo riguardo, alcuni operatori intervenuti nel corso della consultazione pubblica, hanno rappresentato che le condizioni economiche per l'anno 2024, come approvate dal presente provvedimento, dovrebbero essere applicate, laddove le prescrizioni per il calcolo del prezzo all'ingrosso non siano variate con la delibera n. 114/24/CONS rispetto all'analisi di mercato precedentemente vigente, dal 1° gennaio 2024 e non dal 6 maggio 2024 (data di pubblicazione della delibera n. 114/24/CONS). Sul punto, l'Autorità osserva che tale richiesta degli operatori non trova positivo riscontro secondo quanto previsto dalla delibera n. 114/24/CONS - di cui il presente provvedimento ne costituisce piena attuazione - laddove, fatto salvo quanto prescritto in relazione al costo dell'energia elettrica per l'anno 2024 (art. 12, comma 2, lettera i, delibera n. 114/24/CONS), è stato espressamente stabilito, all'art. 9, comma 6, che *"...Le condizioni economiche per l'anno 2024, come approvate dall'Autorità agli esiti dei relativi procedimenti di approvazione, decorrono retroattivamente dalla data di pubblicazione del presente provvedimento di analisi di mercato"*. Parimenti, si richiama che, al punto 361, dell'Allegato A alla delibera n. 114/24/CONS, l'Autorità ha indicato che: *"In relazione alla data di entrata in vigore delle condizioni applicate per l'anno 2024, al fine di evitare di gravare il mercato di condizioni incerte e non prevedibili, è ragionevole prevedere che le stesse – una volta approvate nell'OR – retroagiscano alla data di pubblicazione del provvedimento finale di analisi di mercato e non al primo gennaio 2024"*.
39. Ciò premesso, nelle sezioni che seguono, si riportano, per ognuna delle offerte di riferimento di FiberCop in esame: i) le verifiche e gli approfondimenti nonché i preliminari orientamenti dell'Autorità di cui all'Allegato B della delibera n. 15/25/CIR (di seguito il "documento di consultazione"); ii) le principali osservazioni degli operatori acquisite nel corso della consultazione pubblica nazionale e iii) le relative conclusioni dell'Autorità.

II. LE OFFERTE DI RIFERIMENTO DI FIBERCOP PER I SERVIZI DI ACCESSO NGAN PER GLI ANNI 2024 E 2025

II.1 Gli orientamenti dell'Autorità di cui alla delibera n. 15/25/CIR

40. In data 19 luglio 2024 e 29 ottobre 2024, FiberCop ha rispettivamente i) ripubblicato, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, della delibera n. 19/24/CIR, l'offerta di riferimento per i servizi di accesso NGAN (*infrastrutture di posa locali e aeree, tratte di adduzione, fibre ottiche primarie e secondarie, segmenti di terminazione in fibra ottica e in rame*) del Mercato 1B per l'anno 2024 e ii) pubblicato, ai sensi

¹⁷ Fino al 5 maggio 2024, fatto salvo ove diversamente specificato, FiberCop pratica i prezzi previsti nelle OR 2023 come approvati dall'Autorità con la delibera n. 19/24/CIR.

dell'articolo 9, comma 5, della delibera n. 114/24/CONS, l'offerta di riferimento per i servizi di accesso NGAN del Mercato 1B per l'anno 2025.

41. Si riportano, di seguito, le verifiche e gli approfondimenti, nonché i preliminari orientamenti dell'Autorità di cui all'Allegato B della delibera n. 15/25/CIR.

II.1.1 Canoni dei servizi di accesso NGAN

42. Nell'ambito del documento di consultazione di cui alla delibera n. 15/25/CIR, l'Autorità rilevava, che nelle offerte di riferimento per i servizi di accesso NGAN, FiberCop ha riportato dei canoni, per gli anni 2024 e 2025, che risultano essere in linea con quanto stabilito dalla delibera n. 114/24/CONS, all'art. 41, comma 1, e all'art. 40, comma 1 (con specifico riferimento al servizio di accesso al segmento di terminazione in rame).

II.1.2 Contributi *una tantum* dei servizi di accesso NGAN

43. I contributi *una tantum*, per gli anni 2024 e 2025, dei servizi di accesso NGAN sono stati allineati da FiberCop, ai sensi dell'art. 12, comma 2, lettera d, della delibera n. 114/24/CONS, a quanto relativamente approvato per l'anno 2023 con delibera n. 19/24/CIR. Parimenti, il costo orario della manodopera, per gli anni 2024 e 2025, è stato allineato da FiberCop, ai sensi dell'art. 12, comma 2, lettera e, della delibera n. 114/24/CONS, a quello stabilito per l'anno 2023 (42,98 €/h).

Focus sui contributi una tantum relativi agli studi di fattibilità e all'aggiornamento della cartografia

44. Nell'ambito del documento di consultazione di cui alla delibera n. 15/25/CIR, si evidenziava che, nel corso delle attività preistruttorie, alcuni operatori hanno segnalato delle criticità in merito ai contributi *una tantum* relativi agli studi di fattibilità e all'aggiornamento della cartografia per le fibre ottiche in rete primaria e secondaria e per le infrastrutture di posa locali (analoghe considerazioni sono state poste dagli operatori con riferimento alle infrastrutture e alle fibre ottiche di *backhaul*). Tali operatori ritengono, in particolare, che le condizioni economiche dei suddetti contributi *una tantum* per gli anni 2024 e 2025 (poste da FiberCop pari a quelle approvate per l'anno 2023), come riepilogate nella Tabella 2 che segue, siano eccessivamente elevate, anche in considerazione del fatto che le stesse corrispondono a tempi di attività fino a circa 9 ore (e quindi più di una giornata lavorativa) per l'aggiornamento della cartografia e tra le 3,2 ore e le 6,2 ore per gli studi di fattibilità.

OR 2024 - 2025		Una tantum	Tempi (ore) <i>Considerando un costo della manodopera pari a 42,98 €/h</i>
Fibra ottica primaria e secondaria	Studio di Fattibilità	139,00 €	3,23
	Aggiornamento cartografia e banca dati alfanumerica	257,63 €	5,99
Fibra ottica di backhaul	Studio di Fattibilità	139,00 €	3,23
	Aggiornamento cartografia e banca dati alfanumerica	389,45 €	9,06
Infrastrutture di posa locali e di backhaul	Studio di Fattibilità	268,41 €	6,24
	Aggiornamento cartografia	389,45 €	9,06

Tabella 2: Contributi *una tantum*, per gli anni 2024 e 2025, relativi agli studi di fattibilità e all'aggiornamento della cartografia per le fibre ottiche in rete di accesso primaria e secondaria (e di *backhaul*) e per le infrastrutture di posa locali (e di *backhaul*)

Tali operatori hanno richiesto, pertanto, una rivalutazione delle tempistiche delle attività sottostanti ai suddetti contributi *una tantum* al fine di tener conto della progressiva esperienza acquisita dai tecnici nel corso degli anni, nonché dei progressi tecnologici e digitali intervenuti negli ultimi dieci anni e, in via generale, un intervento volto a garantire e/o stimolare l'efficienza produttiva di FiberCop.

In dettaglio, gli operatori ritengono che, in ottica di efficienza e di una ragionevole evoluzione dei sistemi e della digitalizzazione dei processi, debbano essere eliminati i contributi per gli Studi di Fattibilità (ritenendo non necessari sopralluoghi in campo e né preliminari attività di analisi essendo tutte le informazioni necessarie già disponibili nei *data base*)¹⁸ e, al contempo, debbano essere significativamente ridimensionati (ovvero con costi non superiori ad un'ora di lavorazione), i contributi per l'aggiornamento della cartografia. Tale approccio - evidenziano gli operatori - era stato già prospettato nell'ambito della delibera n. 72/17/CIR (punto 106) in cui l'Autorità evidenziava che “*Telecom Italia debba adottare delle procedure affinché - con l'andare del tempo - gli studi di fattibilità effettuati sia per il proprio sviluppo di rete che per gli altri OAO, diano vita ad una mappa sempre più precisa delle risorse disponibili ai fini della posa di reti in fibra ottica (sia in rete di accesso che di backhaul), diminuendo la necessità di svolgere*

¹⁸ Gli operatori, riferendosi a quanto rappresentato da TIM nel corso delle attività istruttorie di cui alla delibera n. 19/24/CIR (punto 134), ritengono che sia poco plausibile, dal punto di vista tecnico/operativo, che le banche dati contengano le indicazioni in merito “*alla presenza o meno di fibre ottiche in primaria o secondaria disponibili*” senza altresì tracciare lo stato delle posizioni presso ODF/PTO o PTO/PTE (per la cui conoscenza occorrerebbe viceversa, come sostenuto da TIM, una verifica in campo).

studi di fattibilità ulteriori ed altre attività on-field. A tal fine potrà ipotizzarsi un'evoluzione dell'applicativo GIOIA, se non la predisposizione di un apposito data base, che contenga le informazioni, relative alla fattibilità della posa di minitubi e fibra ottica nelle infrastrutture di Telecom Italia, già disponibili o che via via sono state ottenute a seguito degli studi di fattibilità svolti”.

45. Al riguardo, l'Autorità, nell'ambito del documento di consultazione di cui alla delibera n. 15/25/CIR, si è riservata di svolgere ulteriori approfondimenti nel corso del medesimo procedimento istruttorio, ove poter acquisire, sia da parte di FiberCop che degli operatori, ogni ulteriore utile elemento di informazione.

II.1.3 Servizio di transito nell'armadietto (c.d. “chiostrina”)

46. Nell'ambito del documento di consultazione di cui alla delibera n. 15/25/CIR, si richiamava che l'Autorità, con la delibera n. 19/24/CIR, ha approvato, con modifiche, le offerte di riferimento per l'anno 2023, fornendo *inter alia* specifiche “linee guida” (art. 3, comma 3, delibera n. 19/24/CIR) inerenti agli aspetti implementativi dell'obbligo in capo a FiberCop di accesso alle proprie “chiostrine”.
47. FiberCop, in data 11 luglio 2024, ha, pertanto, ripubblicato, ai sensi dell'art. 7, comma 1, della delibera n. 19/24/CIR, l'offerta di riferimento per l'anno 2023 per i servizi di accesso NGAN, al fine di recepire le disposizioni ivi stabilite. In data 30 settembre 2024, FiberCop ha altresì pubblicato, nella sezione “news” dell'applicativo GIOIA, l'allegato recante “*Condizioni tecniche per il servizio accessorio di Transito nell'Armadietto*”.
48. Le condizioni di offerta previste da FiberCop nell'ambito della suddetta ripubblicazione dell'offerta di riferimento 2023 per i servizi di accesso NGAN sono state oggetto, anche a seguito della segnalazione da parte di un operatore, di specifici approfondimenti da parte dell'Autorità.
49. In particolare, agli esiti di tali approfondimenti, l'Autorità ha ritenuto che alcune condizioni d'offerta del servizio di transito nell'armadietto, previste da FiberCop nell'ambito della ripubblicazione dell'offerta di riferimento per i servizi di accesso NGAN per l'anno 2023 dell'11 luglio 2024¹⁹, dovessero essere riformulate, al fine di una maggiore aderenza alle linee guida di cui alla delibera n. 19/24/CIR (art. 3, comma 3) oltre che al fine di consentire al mercato l'effettivo e immediato utilizzo del servizio.

¹⁹ Si fa riferimento alla sez. 17.3 (“*Servizio di transito nell'armadietto*”) dell'OR 2023 per i servizi di accesso NGAN e alla sez. 3.10 (“*Provisioning del servizio di transito nell'armadietto*”) del relativo manuale delle procedure, oltre che all'allegato pubblicato il 30 settembre 2024 nella sezione “news” dell'applicativo GIOIA recante “*Condizioni tecniche per il servizio accessorio di Transito nell'Armadietto*”.

50. Nell'ambito del documento di consultazione si richiamava, in particolare, che le valutazioni dell'Autorità di cui al precedente punto 49 hanno riguardato i seguenti aspetti:

○ ***Condizioni in base alle quali l'operatore può richiedere l'accesso al servizio di transito nell'armadietto***

L'Autorità, atteso che la delibera n. 19/24/CIR non prevede alcuna specifica condizione in base alla quale l'operatore possa richiedere l'accesso al servizio di transito nell'armadietto (in altri termini è previsto che l'operatore possa sempre richiedere l'accesso alle chiostrine indipendentemente dal fatto che lo stesso utilizzi o meno la tratta di adduzione di FiberCop), ha ritenuto che FiberCop dovesse eliminare (dall'OR 2023 pubblicata l'11 luglio 2024, dal relativo manuale delle procedure e dall'allegato tecnico pubblicato su GIOIA il 30 settembre 2024) la previsione per la quale *“La richiesta di un Operatore di fare transitare un proprio cavo in fibra ottica all'interno di un Armadietto della rete in rame di Telecom Italia (ora FiberCop) può essere effettuata nel caso in cui lo stesso Operatore non possa in autonomia collegarsi alla tratta verticale dell'edificio (tipicamente in caso di presenza di marmi, pareti in legno o pareti pregiate o comunque appena ristrutturare)”*.

○ ***Ottenimento dei permessi/consensi condominiali²⁰***

L'Autorità ha ritenuto che l'onere dell'ottenimento dei permessi (ovvero dei consensi/autorizzazioni condominiali) per le opere che si rendono necessarie (foro nell'armadietto e relativi lavori in muratura) debba, ragionevolmente, ricadere sull'operatore richiedente l'accesso, il quale ne deve dare evidenza a FiberCop nella fase di richiesta del servizio. Ciò in quanto, la richiesta dei permessi è un'attività che non è remunerata a FiberCop nell'ambito dei costi per la realizzazione del foro (relativamente alla quale la delibera n. 19/24/CIR ha previsto un contributo di 64 € per le sole attività di spostamento del tecnico ed esecuzione dell'opera), oltre per il fatto che è un'attività (quella dell'ottenimento dei permessi) il cui svolgimento sarebbe difficilmente compatibile con le tempistiche di preavviso (10 gg lavorativi)

²⁰ Si richiama che nell'ambito della ripubblicazione dell'OR 2023, FiberCop ha previsto che nella richiesta di accesso alla chiostrina l'operatore debba comunicare l'ottenimento, da parte dello stesso Operatore richiedente, dei necessari permessi opportunamente documentati. Al riguardo, nel corso delle attività di verifica, FiberCop ha chiarito che affinché possa effettuare il foro nell'armadietto e i relativi lavori in muratura è necessario che l'Operatore richiedente ottenga preliminarmente i permessi privati/pubblici per l'esecuzione delle relative opere necessarie. L'ottenimento dei permessi da parte dell'Operatore è quindi condizione necessaria per l'esecuzione delle attività (foro nell'armadietto e relativi lavori in muratura) e la concessione all'operatore del servizio di “Transito nell'Armadietto”. Pertanto, preso atto dei chiarimenti forniti da FiberCop, e delle relative osservazioni dell'operatore segnalante, l'Autorità ha ritenuto, atteso che le linee guida di cui alla delibera n. 19/24/CIR non prevedono specifiche indicazioni sul soggetto deputato a richiedere i permessi, opportuno formulare i necessari indirizzi, propedeutici all'effettivo utilizzo del servizio.

stabilite con la delibera n. 19/24/CIR. Del resto, in ottica di efficientamento dei processi, l'operatore richiedente può ottenere tali permessi prima dell'invio della richiesta di accesso a FiberCop e, nel caso, anche in parallelo ai permessi che lo stesso è comunque tenuto a richiedere al condominio per realizzare le proprie infrastrutture.

○ ***Penale in capo a FiberCop nel caso di ritardo nella realizzazione del foro***

L'Autorità ha ritenuto che la penale proposta da FiberCop, nell'OR 2023 dell'11 luglio 2024, non rispecchiasse i principi di ragionevolezza e proporzionalità previsti dalla delibera n. 19/24/CIR essendo la stessa pari al solo 1% del contributo di realizzazione del foro²¹. Sul punto, fatti salvi eventuali ulteriori approfondimenti e valutazioni di merito da svolgersi nel corso del presente procedimento di approvazione delle OR 2024-2025, l'Autorità ha ritenuto che FiberCop, nel caso di ritardo nello svolgimento dell'attività (realizzazione del foro) rispetto alla data in cui l'Operatore prevede di accedere all'armadietto, debba corrispondere una penale, per ogni giorno di ritardo, non inferiore al 10% del contributo previsto per la realizzazione del foro (64 €).

○ ***Scelta delle imprese utilizzate dall'operatore richiedente l'accesso alle chiostrine***

L'Autorità, nel rilevare che la delibera n. 19/24/CIR non specifica l'impiego da parte dell'operatore della medesima impresa qualificata che opera per FiberCop a seconda del territorio interessato dei lavori, ha evidenziato che tale previsione - introdotta da FiberCop nell'OR 2023 dell'11 luglio 2024 - potesse determinare un immotivato ostacolo all'accesso alle chiostrine (si pensi al caso in cui in una determina area l'impresa scelta dall'operatore, peraltro a seguito di un'apposita gara d'appalto, sia diversa da quella che in tale area opera per FiberCop). L'Autorità ha ritenuto, pertanto, che FiberCop si debba limitare a prevedere che l'operatore debba garantire che le imprese dallo stesso autonomamente utilizzate abbiano i requisiti di qualificazione richiesti da FiberCop (ovvero dispongano di ogni necessario requisito tecnico ed esperienza per lo svolgimento delle attività). A tali imprese dovrà, inoltre, essere consentito l'utilizzo della chiave "tecnica" per l'accesso all'armadietto.

○ ***Evidenza fotografica degli interventi eseguiti***

L'Autorità, nel rilevare che la delibera n. 19/24/CIR ha previsto l'onere in capo

²¹ Nell'ambito della ripubblicazione dell'OR 2023 dell'11 luglio 2024, FiberCop ha previsto che, nel caso di ritardo nello svolgimento dell'attività relativa alla realizzazione del foro, rispetto alla data in cui l'Operatore prevede di accedere all'armadietto, la stessa corrisponde una penale pari a 0,64 euro per ogni giorno di ritardo, fino ad un massimo di 20,00 euro.

all'operatore di fornire evidenza fotografica degli interventi eseguiti a valle dell'attività di transito nell'armadietto (e non anche nella fase iniziale di richiesta del servizio), ha precisato che l'operatore, a seguito delle attività svolte (e quindi non anche preliminarmente all'accesso), dovrà fornire (al fine di consentire a FiberCop le relative verifiche) idonea evidenza fotografica che mostri il contenuto all'interno dell'armadietto sia prima che dopo l'attività svolta.

○ ***Tempistiche di preavviso per gli interventi di manutenzione***

L'Autorità ha ribadito che FiberCop, in linea con quanto esplicitamente stabilito dalla delibera n. 19/24/CIR (art. 3, comma 3, punto 5), debba prevedere che la richiesta di accesso alle chiostrine per le attività di manutenzione debba essere inviata dall'operatore *possibilmente il giorno prima, o contestualmente, all'accesso*. Per quanto concerne le imprese utilizzate dall'operatore per lo svolgimento delle attività di manutenzione, si rimanda a quanto in precedenza rappresentato in merito alla scelta delle imprese utilizzate dall'operatore richiedente l'accesso alle chiostrine.

○ ***Penale in capo agli Operatori nel caso in cui non abbiano garantito le corrette operatività all'interno dell'armadietto***

L'Autorità ha ritenuto che la penale proposta da FiberCop, nell'OR 2023 dell'11 luglio 2024²², non rispecchiasse i principi di ragionevolezza e proporzionalità previsti dalla delibera n. 19/24/CIR, in quanto non è stata definita in modo proporzionale ai costi delle attività di verifica svolte in loco così come indicato nelle linee guida di cui alla delibera n. 19/24/CIR. Sul punto, fatti salvi eventuali ulteriori approfondimenti da svolgersi nel corso del presente procedimento di approvazione delle OR 2024-2025, l'Autorità ha ritenuto, atteso che i costi delle attività di verifica svolte in loco possono essere stimati pari a quelli di realizzazione del foro (ovvero corrispondenti ad un tempo medio di attività di 1,5 h), che tale penale debba essere analoga a quella prevista in precedenza in capo a FiberCop nel caso di ritardo nella realizzazione del foro.

²² Si richiama che nell'ambito della ripubblicazione dell'OR 2023 dell'11 luglio 2024, FiberCop ha previsto che, laddove la stessa riscontri che l'Operatore non abbia eseguito le attività in conformità con quanto previsto nel "Manuale delle Procedure", potrà richiedere all'Operatore la regolarizzazione dell'opera con la sistemazione del cavo dell'Operatore stesso e, nel caso, il ripristino degli impianti di FiberCop alla situazione precedente l'intervento, entro 3 giorni lavorativi. Nel caso in cui l'Operatore non regolarizzi i lavori eseguiti fuori norma per il transito in Armadietto entro i tempi indicati, FiberCop applicherà una penale pari a 50,00 euro per ogni giorno di ritardo, fino ad un massimo di 3.000,00 euro, corrispondenti a 60 giorni di ritardo, oltre i quali FiberCop interverrà in modo autonomo ribaltando all'Operatore i costi sostenuti. Nel corso degli approfondimenti svolti, FiberCop ha altresì precisato che la penale proposta è la stessa di quella prevista in OR per i servizi di accesso NGAN per la "mancata regolarizzazione dei lavori".

- ***Penale in capo agli Operatori nel caso in cui transitino nell'armadietto senza alcuna comunicazione preventiva***

L'Autorità, nel rilevare che la delibera n. 19/24/CIR non ha disciplinato in dettaglio tale fattispecie, nel presupposto che tutti gli operatori operino diligentemente e in buona fede, e nel rispetto delle norme stabilite, si è riservata di svolgere le valutazioni di merito sulla base di quanto verrà eventualmente segnalato da FiberCop, a valle dell'introduzione del servizio, circa l'effettiva incidenza dei casi di mancata comunicazione preventiva a FiberCop.

- ***Ulteriori oneri economici***²³

L'Autorità, nel richiamare che la delibera n. 19/24/CIR ha previsto un contributo *una tantum* (pari a 64 €) a remunerazione delle attività di realizzazione del foro nell'armadietto, ha evidenziato che i costi in capo a FiberCop per ulteriori attività dalla stessa effettivamente svolte (quali, ad esempio, le attività di gestione delle richieste degli operatori di accesso all'armadietto) potranno essere oggetto di valutazione nel corso del presente procedimento di approvazione delle Offerte di Riferimento per gli anni 2024-2025.

- ***Criteri di idoneità di un armadietto per il transito di un cavo in fibra ottica dell'Operatore***

L'Autorità, nel richiamare che nell'ambito della delibera n. 19/24/CIR è stata rilevata la non necessità di uno studio preliminare di fattibilità, essendoci di norma sufficiente spazio all'interno delle chiostrine per consentire il passaggio del cavo in fibra ottica dell'operatore²⁴, ha ritenuto che non sia necessario che l'operatore comunichi nella fase di richiesta di accesso *“la tipologia di armadietto presente all'edificio allegando l'opportuna documentazione concordata tra le parti”*. Conseguentemente, l'Autorità ha ritenuto che FiberCop dovesse modificare quanto relativamente previsto nel manuale delle procedure 2023 pubblicato l'11 luglio 2024 e nel documento pubblicato il 30 settembre 2024 nelle *news* dell'applicativo

²³ Si richiama che nell'ambito della ripubblicazione dell'OR 2023 dell'11 luglio 2024, FiberCop ha previsto che per il servizio di transito nell'armadietto l'Operatore corrisponderà a FiberCop un contributo *una tantum* (aggiuntivo rispetto al contributo di 64,00 euro previsto dalla delibera n. 19/24/CIR) che sarà valutato sulla base di criteri di ragionevolezza ed efficienza tecnica ed economica.

²⁴ *“L'Autorità rileva che, fatti salvi casi meramente residuali, non sussistono, anche sulla base di quanto rappresentato dagli operatori nel corso delle attività istruttorie, particolari elementi ostativi al transito nelle chiostrine del cavo in fibra ottica dell'OAO essendoci di norma sufficiente spazio all'interno delle stesse per consentire tale passaggio. Passaggio che, quindi, potrà avvenire (diversamente da quanto inizialmente ipotizzato nell'ambito della delibera n. 39/22/CONS, punto 95) anche senza un preliminare sopralluogo da parte di TIM/FiberCop per verificarne la relativa fattibilità tecnica, purché chiaramente ciò venga eseguito da parte dell'OAO a regola d'arte e senza intralciare ed arrecare danni agli impianti e alle terminazioni già esistenti e, conseguentemente, ai servizi offerti ai clienti finali (sia di TIM che degli altri OAO)”* (cfr. punto 140, delibera n. 19/24/CIR).

GIOIA ove, in particolare, è stato richiesto di eliminare la sez. 2 “*Criteri di idoneità di un Armadietto in rame di FiberCop per il transito di un cavo in fibra ottica dell’Operatore*” e i relativi richiami.

- ***Eventuale rimozione del cavo in fibra ottica dell’Operatore laddove non siano state garantite le corrette operatività nell’armadietto***

L’Autorità ha ribadito che la delibera n. 19/24/CIR non ha previsto, laddove l’operatore non abbia garantito le corrette operatività all’interno dell’armadietto, l’eventuale rimozione del cavo dell’operatore, ma la sistemazione dello stesso, oltre alla corresponsione di una congrua penale²⁵.

51. FiberCop, secondo quanto richiesto dall’Autorità in esito ai suddetti approfondimenti, ha ripubblicato, in data 10 gennaio 2025, l’offerta di riferimento relativa ai servizi di accesso NGAN per l’anno 2023 e l’allegato recante “*Condizioni tecniche per il servizio accessorio di Transito nell’Armadietto*”.
52. Nell’ambito del documento di consultazione di cui alla delibera n. 15/25/CIR, l’Autorità rilevava, altresì, che FiberCop ha riportato nell’ambito delle offerte di riferimento 2024 e 2025 (sez. 17.3) e, conseguentemente, nei relativi manuali delle procedure (sez. 3.10), condizioni d’offerta del servizio di transito nell’armadietto differenti, per alcuni aspetti, rispetto a quanto previsto nella corrispondente offerta di riferimento per l’anno 2023.
53. Si rilevava, in particolare, che FiberCop ha previsto per il servizio di transito nell’armadietto, nell’ambito delle offerte di riferimento 2024 e 2025²⁶, la predisposizione, nel caso in cui l’Operatore non utilizzi la tratta di Adduzione (esistente) di FiberCop, di un apposito Punto di consegna (ovvero una scatola di derivazione 15x15 cm dove intercettare la tubazione esistente all’interno dell’edificio in un punto individuato a monte dell’armadietto di FiberCop), laddove l’Autorità, con la delibera n. 19/24/CIR, ha invece previsto che l’operatore

²⁵ “TIM/FiberCop potrà verificare in campo ogni intervento eseguito dall’operatore. Laddove TIM/FiberCop riscontri che l’operatore non abbia garantito le corrette operatività all’interno dell’armadietto (definite secondo le presenti linee guida), potrà richiedere all’operatore la sistemazione del cavo, oltre la corresponsione di una congrua penale (il cui valore sarà proporzionale ai costi delle attività di verifica svolte in loco). Resta impregiudicata la facoltà di TIM/FiberCop di poter richiedere, secondo quanto previsto dal Codice civile, un eventuale risarcimento per i danni arrecati ai propri impianti e alle terminazioni esistenti” (cfr. art. 3, comma 3, punto 6, delibera n. 19/24/CIR).

²⁶ “Nel caso in cui l’Operatore non utilizzi la Tratta di Adduzione di FiberCop (cfr. “Manuale delle Procedure” per le modalità di provisioning):

- se la Tratta di Adduzione di FiberCop è esistente, l’Operatore deve richiedere l’accesso alla chiostrina e deve predisporre, o chiede a FiberCop di predisporre, un Punto di Consegna per il servizio di “Transito in Armadietto”, le cui condizioni economiche sono riportate nella Tabella 32
- se la Tratta di Adduzione di FiberCop non è esistente, l’Operatore deve equipaggiare il tubo di accesso all’Armadietto con minitubi e utilizzarne uno per il “Transito in Armadietto”.

interessato possa accedere all'armadietto di FiberCop, previa comunicazione con un preavviso di almeno 10 giorni lavorativi, unicamente tramite la realizzazione (a cura di FiberCop) di un foro nello stesso.

54. A tal riguardo, nel corso delle attività preistruttorie, FiberCop ha rappresentato che la soluzione proposta nelle offerte di riferimento 2024 e 2025 sia - secondo la stessa - più efficace rispetto a quella prevista nell'offerta di riferimento 2023, in quanto:

- garantisce l'accesso all'armadietto senza danneggiare la struttura dell'armadietto stesso;
- garantisce l'accesso all'armadietto a più Operatori evitando di effettuare un foro nell'armadietto per ogni operatore che richiede il servizio e, quindi, il progressivo danneggiamento e deterioramento dell'armadietto stesso;
- garantisce una maggiore manovrabilità per l'infilaggio del cavo nell'armadietto di transito;
- l'utilizzo della scatola di derivazione è già previsto nell'offerta di riferimento per il servizio di acquisizione delle Tratte di Adduzione.

Nelle Figure 1 e 2 che seguono è riportata la schematizzazione del servizio di "Transito in Armadietto", nel caso di due operatori richiedenti, nelle due diverse soluzioni:

- soluzione prevista nell'OR 2023, con i fori nell'armadietto;
- soluzione proposta da FiberCop nell'OR 2024-2025, con la posa della scatola di derivazione.




Figura 1: servizio di transito nell'armadietto – soluzione OR 2023




Figura 2: servizio di transito nell'armadietto - soluzione proposta da FiberCop OR 2024 - 2025

55. FiberCop ha, inoltre, riportato, nell'ambito delle offerte di riferimento 2024 e 2025 (cfr. Tabella 32, di seguito richiamata), condizioni economiche differenti da quelle stabilite dalla delibera n. 19/24/CIR.

Tabella 32: Condizioni economiche per il servizio di "Transito in Armadietto"

	Contributo (Euro)
Servizio di "Transito nell'Armadietto"	107,45
Contributo di FiberCop verso l'Operatore per la realizzazione del Punto di Consegna da parte Operatore	19,60
Contributo dell'Operatore verso FiberCop per la realizzazione del Punto di Consegna da parte di FiberCop	153,73

56. In particolare, FiberCop, nel corso delle attività preistruttorie, ha rappresentato che il contributo *una tantum* per la fornitura del servizio di "Transito nell'Armadietto", pari a 107,45 euro, remunera le seguenti attività e tempistiche valorizzate con il costo orario della manodopera (42,98 euro/ora).

Transito nell'Armadietto	
Descrizione attività	Tempo (minuti)
Gestione dell'ordine	20
Analisi Modello 3 inviato da Operatore e verifica piano di posa	40
Aggiornamento BD	30
Sopralluogo in campo (40% dei casi):	60
<i>spostamento del tecnico specialista – andata e ritorno</i>	<i>60</i>
<i>verifica di coerenza lavori a cura OAO</i>	<i>90</i>
Totale	150

57. Inoltre, per quanto riguarda gli ulteriori due contributi *una tantum*, tra loro alternativi, FiberCop ha rappresentato che:

- il contributo *una tantum* di FiberCop verso l'Operatore, pari a 19,60 euro, remunera l'Operatore del costo della scatola di derivazione che l'operatore posa contestualmente alla realizzazione del Punto di Consegna e al passaggio del cavo;
- il contributo *una tantum* dell'Operatore verso FiberCop, pari a 153,73 euro, remunera FiberCop per le attività di realizzazione del Punto di Consegna. Tale contributo non è corrisposto in caso di realizzazione del Punto di Consegna a cura dell'Operatore.

FiberCop ha fatto, altresì, presente che i suddetti due contributi *una tantum* sono già previsti nell'offerta di riferimento 2023 (tabella 13 e tabella 16) per il servizio di accesso alla Tratta di Adduzione.

58. Tanto premesso, l'Autorità, nell'ambito del documento di consultazione di cui alla delibera n. 15/25/CIR, ha ribadito che le modalità di accesso all'armadietto devono essere conformi alle linee guida definite con la delibera n. 19/24/CIR che ha previsto la possibilità di transito del cavo dell'operatore nell'armadietto di FiberCop attraverso un foro da realizzare a cura di FiberCop (o dalle imprese da essa incaricate). Si sottolineava, in particolare, che tale modalità di transito del cavo in fibra ottica dell'operatore all'interno della chiostrina di FiberCop è stata definita dalla delibera n. 19/24/CIR sulla base dei criteri di ragionevolezza ed efficienza tecnica ed economica e, unitamente ad altre misure, a garanzia dell'integrità degli impianti già realizzati. L'Autorità ha altresì osservato che la nuova modalità di accesso proposta da FiberCop nelle OR 2024-2025 determinerebbe un non giustificato onere in capo all'operatore richiedente l'accesso, sia in termini di tempistiche che di costi per la realizzazione del punto di consegna. Inoltre, nel caso di tratta di adduzione di FiberCop esistente, l'operatore potrebbe comunque ritenere di utilizzare tale tratta per accedere alla chiostrina e, quindi, anche in considerazione del ridotto numero di operatori potenzialmente interessati al servizio (nel corso del presente procedimento e di quelli passati vi è stato un solo operatore che ha mostrato un effettivo interesse), l'occorrenza e la numerosità di fori nell'armadietto, nel caso di tratta di adduzione di FiberCop esistente, dovrebbe essere limitata. Pertanto,

nell'ambito del documento di consultazione di cui alla delibera n. 15/25/CIR, l'Autorità ha ritenuto che le condizioni tecniche di offerta del servizio di transito nell'armadietto previste da FiberCop nelle offerte di riferimento per gli anni 2024 e 2025 debbano essere allineate a quanto previsto nell'offerta di riferimento per l'anno 2023 ripubblicata in data 10 gennaio 2025 alla luce delle indicazioni dell'Autorità di cui al precedente punto 50.

59. Per quanto specificatamente riguarda le condizioni economiche per il servizio di transito nell'armadietto, nell'ambito del documento di consultazione di cui alla delibera n. 15/25/CIR, si richiamava che la delibera n. 19/24/CIR ha previsto un contributo *una tantum*, pari a 64 €, a remunerazione delle attività in capo a FiberCop per la realizzazione del foro nell'armadietto (corrispondente ad un tempo medio di attività di circa 1,5 h per lo spostamento del tecnico e l'esecuzione dell'attività). Sono quindi da eliminare, secondo quanto rappresentato al precedente punto 58, i contributi *una tantum* relativi alla realizzazione del punto di consegna riportati da FiberCop nella tabella 32 delle OR 2024 e 2025. Si richiamava, altresì, che l'Autorità, in esito agli approfondimenti svolti (di cui al precedente punto 50), si è riservata di svolgere, nell'ambito del presente procedimento, la valutazione dei costi in capo a FiberCop per ulteriori attività dalla stessa effettivamente svolte, quali le attività di gestione delle richieste degli operatori di accesso all'armadietto²⁷. A tal riguardo, nell'ambito del documento di consultazione di cui alla delibera n. 15/25/CIR, l'Autorità ha evidenziato che le relative valutazioni di merito saranno fornite in esito alla consultazione pubblica, nel corso della quale potranno essere acquisiti ulteriori elementi di informazione.

II.1.4 Servizio di accesso ai pozzetti/camerette di FiberCop

60. Nell'ambito del documento di consultazione di cui alla delibera n. 15/25/CIR, si richiamava che, ai sensi dell'art. 25, comma 2, della delibera n. 114/24/CONS, FiberCop, con riferimento sia alla rete di accesso che alla rete di *backhaul* passiva, è tenuta a fornire l'accesso ai seguenti elementi di rete:

²⁷ Trattasi delle attività svolte da FiberCop inerenti alla gestione della richiesta inviata dall'operatore attraverso il Modello 2 "*Verbale di richiesta del Transito in Armadietto*", all'analisi e gestione del Modello 3 "*Verbale di consegna e accettazione del Transito in Armadietto*" inviato dall'operatore a completamento dei lavori, e all'aggiornamento BD degli accessi richiesti dall'operatore. L'Autorità ritiene, invece, in linea con quanto stabilito dalla delibera n. 19/24/CIR, che l'attività di sopralluogo prevista da FiberCop per la verifica dell'intervento svolto dall'operatore non sia strettamente necessaria, atteso che l'operatore è tenuto, a conclusione dei lavori svolti, a fornire a FiberCop (proprio al fine di consentire alla stessa le relative verifiche da remoto) evidenza fotografica che mostri il contenuto all'interno dell'armadietto sia prima che dopo l'attività svolta, oltre per il fatto che qualora FiberCop dovesse riscontrare che l'Operatore abbia eseguito le attività in modo non conforme potrà richiedere allo stesso una penale il cui valore è proprio proporzionale ai costi delle eventuali attività di verifica svolte in loco. Si precisa, altresì, che le attività di verifica, sottoscrizione e trasmissione del Modello 2, devono essere svolte da FiberCop in modo da garantire il rispetto della data indicata dall'operatore per l'accesso all'armadietto.

“cavidotti (cunicoli, tubazioni, etc.), pozzetti, camerette, palificazioni, etc., per la realizzazione di collegamenti trasmissivi di backhaul su portanti fisici e per la realizzazione di reti di accesso in fibra ottica. A tal fine, TIM/FiberCop consente agli OAO di poter collocare, nei pozzetti e/o camerette di TIM/FiberCop, gli apparati passivi - quali muffole, splitter, etc. - compatibilmente con gli spazi disponibili e con la necessità di salvaguardare l'integrità e sicurezza degli apparati ivi già installati”.

61. FiberCop, pertanto, ha previsto nell'ambito dell'offerta di riferimento per i servizi di accesso NGAN per l'anno 2025 sez. 9.1 (analoga previsione è riportata nell'offerta di riferimento per i servizi di backhaul 2025) che:

“Con riferimento alla delibera 114/24/CONS, art. 25, comma 2, FiberCop consente all'Operatore, quale prestazione accessoria alla concessione in IRU del Minitubo, la possibilità di collocare, nei pozzetti/camerette di FiberCop lungo la tratta del Minitubo oggetto di richiesta, un singolo apparato passivo (es. muffola, splitter) per pozzetto/cameretta. Ciò sarà consentito, laddove possibile, compatibilmente con:

- le dimensioni del pozzetto/cameretta;*
- lo spazio disponibile nel pozzetto/cameretta, al netto di quello riservato a FiberCop per sviluppi di rete;*
- le dimensioni dell'apparato passivo dell'Operatore e della sua manovrabilità all'interno del pozzetto/cameretta;*
- la necessità di salvaguardare l'integrità e sicurezza degli apparati ivi già installati.*

Le modalità tecnico-operative dovranno essere concordate con gli Operatori nell'ambito di uno specifico tavolo tecnico”.

62. Al riguardo, nell'ambito del documento di consultazione di cui alla delibera n. 15/25/CIR, l'Autorità, nel condividere che le modalità tecnico-operative di accesso ai pozzetti/camerette di FiberCop per la collocazione di apparati passivi degli operatori possano essere definite nell'ambito di uno specifico tavolo tecnico (da avviarsi alla conclusione del presente procedimento), si è riservata di svolgere nel corso della presente consultazione pubblica ulteriori approfondimenti sul tema, nell'ambito della quale poter acquisire da parte dei soggetti interessati ogni utile elemento di informazione.
63. Ciò premesso, nell'ambito del documento di consultazione di cui alla delibera n. 15/25/CIR, si richiedeva agli operatori di fornire propri commenti e considerazioni in merito a quanto sopra riportato in relazione alle offerte di riferimento di FiberCop per i servizi di accesso NGAN per gli anni 2024 e 2025, oltre che su eventuali altre tematiche di interesse relativamente alle suddette offerte di riferimento.

II.2 Le considerazioni degli operatori intervenuti nell'ambito della consultazione pubblica di cui alla delibera n. 15/25/CIR

➤ Le considerazioni degli operatori

Contributi una tantum relativi agli studi di fattibilità e all'aggiornamento della cartografia

64. Gli operatori intervenuti nel corso della consultazione pubblica hanno ribadito la necessità di una revisione al ribasso degli importi relativi ai contributi *una tantum* per gli studi di fattibilità e gli aggiornamenti cartografici per la fornitura delle fibre ottiche spente in primaria e secondaria (e di *backhaul*) e delle infrastrutture di posa, ciò alla luce delle economie di apprendimento tecnico e dei progressi nelle applicazioni digitali maturati negli ultimi anni²⁸. In particolare, alcuni operatori hanno ribadito la propria richiesta di: *i)* eliminare i contributi per gli studi di fattibilità, ritenendo non necessario alcun sopralluogo in campo né preliminari attività di analisi (secondo tali operatori tutte le informazioni necessarie sono disponibili nei *data base* di FiberCop); *ii)* ridurre sensibilmente i contributi *una tantum* per l'aggiornamento della cartografia (tenuto conto della digitalizzazione dei processi nonché al fine di stimolare e garantire adeguata efficienza produttiva di FiberCop).

Accesso alle infrastrutture

65. Un operatore ritiene che, al fine di poter realizzare la propria rete in fibra ottica, FiberCop debba consentire un volume maggiore di cessione di infrastrutture di ingegneria civile. Ciò sia aumentando i limiti minimi previsti dall'attuale manuale delle procedure dell'OR sia consentendo, anche su base negoziale tra le Parti, la possibilità di processi acquisitivi massivi di infrastrutture di posa locali (incluse quelle aeree e le tratte di adduzione) con volumi e tempistiche di fornitura che siano effettivamente compatibili e sostenibili per il proprio progetto infrastrutturale²⁹.

²⁸ Secondo alcuni operatori tali attività, grazie all'evoluzione tecnologica degli strumenti utilizzati (sistemi GIS avanzati, banche dati georeferenziate e *tool* di progettazione automatica), possono oggi essere svolte in modo più efficiente e con tempi ridotti rispetto al passato, anche tenendo conto dell'accresciuta esperienza operativa del personale tecnico.

²⁹ Al riguardo, l'operatore evidenzia che le attuali condizioni dell'offerta massiva prevista da FiberCop in OR non rispondono alle proprie esigenze progettuali, sia perché estese ad una area limitata quale quella dell'Area Armadio (invece, ad esempio, di un'Area di Centrale), sia perché i volumi/tempistiche di fornitura non sono compatibili con le proprie previsioni progettuali, sia perché i costi risultano essere particolarmente eccessivi. A tale ultimo riguardo, l'operatore evidenzia che i contributi *una tantum* (relativi a studi di fattibilità e aggiornamento cartografia) previsti dall'offerta massiva presentano costi superiori a quelli previsti dall'offerta *standard*, inoltre nell'offerta massiva da OR sono previste voci di costo aggiuntive (vedasi il contributo offerta massiva e quello del *Project management*) e non sono previsti sconti a volume sull'IRU.

66. Un operatore evidenzia che, dalla propria esperienza, è accaduto che alcune tratte di adduzione richieste in un primo momento si siano poi rivelate non necessarie, o perché in campo erano disponibili soluzioni più efficienti di quelle considerate sulla base delle informazioni di progettazione (es. esistenza di canalizzazioni interne ad edifici) o per una re-ingegnerizzazione e ottimizzazione di progetto che ha reso superflui alcuni segmenti che erano stati richiesti in precedenza. Al riguardo, l'operatore evidenzia che FiberCop non consente di restituire tali tratte o di sub-concederle, non consentendo, quindi, in ottica di uso efficiente delle risorse, di rimetterle a disposizione del mercato. L'operatore chiede, quindi, che venga prevista la possibilità di restituzione delle tratte di adduzione.
67. Un operatore evidenzia l'inadeguatezza del sistema GIOIA che non consente di avere informazioni precise e facilmente accessibili sullo stato e la disponibilità delle infrastrutture, costringendo gli operatori in costose attività di verifica in campo, a tempi lunghi degli studi di fattibilità e ad un'individuazione tardiva di segmenti di infrastruttura non disponibili e utilizzabili. A tal fine, l'operatore ritiene che FiberCop debba garantire agli operatori interessati l'accesso al proprio applicativo NGNEER, anche mediante un'interfaccia che consenta l'accesso a un sottoinsieme delle informazioni disponibili, eventualmente da concordare in sede di tavolo tecnico³⁰. In alternativa all'accesso a NGNEER, il sistema GIOIA dovrebbe essere integrato fornendo una chiara e sintetica utilizzabilità di ciascuna tratta di infrastruttura civile³¹.
68. Un operatore, nel richiamare il paragrafo 9.2.2 dell'offerta di riferimento per i servizi di accesso NGAN, evidenzia che, qualora l'onere di equipaggiamento con minitubi sia a cura dell'Operatore richiedente, FiberCop fornisce il materiale per la posa del minitubo e riconosce all'operatore un contributo per l'attività svolta (0,25 €/metro). Al riguardo, l'operatore richiede che venga chiarito che tale contributo non è inclusivo dei costi accessori per i materiali (es. tappi dei minitubi e connettori) che di per sé sono superiori a tale contributo (l'operatore riporta, in particolare, un costo dei tappi pari a 0,32 € e un costo per i connettori pari a 0,46 €).
69. Un operatore evidenzia che FiberCop non consente l'accesso alle infrastrutture di posa adiacenti alle centrali (trattasi di tratte che transitano in prossimità della centrale) senza che vi sia la necessità da parte dell'operatore di entrare all'interno dell'edificio di centrale, anche laddove lo spazio disponibile sia estremamente ampio. Al riguardo, l'operatore richiede che FiberCop debba includere tra le

³⁰ Le informazioni da rendere disponibili potrebbero essere: la localizzazione geografica precisa delle infrastrutture (tubazioni e pozzetti); le dimensioni e le caratteristiche tecniche (numero dei tubi e dei cavi, diametro dei tubi e dei cavi, ecc.); lo stato di occupazione e di disponibilità delle infrastrutture.

³¹ Ad esempio: Utilizzabile – Vuoto (la tratta è disponibile e non occupata); Utilizzabile - Parzialmente Occupato (la tratta è disponibile ma presenta una parziale occupazione, con indicazione della capacità residua stimata), Non Utilizzabile – Completo (la tratta è completamente occupata e non disponibile per ulteriori instradamenti).

infrastrutture accessibili agli operatori per la posa di minitubi anche le suddette tratte di infrastrutture adiacenti alle centrali.

Servizio di transito nell'armadietto

70. Un operatore, nel sottolineare il tentativo di FiberCop di disattendere, anche per gli anni 2024 e 2025, le linee guida di cui alla delibera n. 19/24/CIR, rappresenta, in merito agli orientamenti dell'Autorità di cui al documento di consultazione, quanto segue:
1. l'operatore condivide le valutazioni dell'Autorità che hanno condotto a respingere la richiesta di FiberCop di prevedere, nel caso in cui l'operatore non utilizzi la tratta di Adduzione (esistente) di FiberCop, la predisposizione di un apposito Punto di Consegna. L'operatore richiede, pertanto, che FiberCop elimini dalle offerte di riferimento 2024 e 2025 e dai relativi allegati (SLA e manuale delle procedure) ogni riferimento al riguardo³²;
 2. l'operatore non condivide la previsione per la quale i permessi/consensi condominiali, per le attività necessarie per la realizzazione del foro, debbano essere richiesti da parte dell'operatore richiedente l'accesso. Al riguardo, l'operatore ritiene che la normativa di riferimento non preveda nessun permesso o atto formale che debba essere rilasciato dai condomini ad un operatore che voglia installare la propria fibra ottica e che, in ogni caso, atteso che l'attività di realizzazione del foro è in capo a FiberCop, dovrebbe essere la stessa FiberCop a dover richiedere ed ottenere eventuali autorizzazioni da parte del condominio. In subordine, l'operatore ritiene che al più l'operatore potrà dare evidenza a FiberCop di aver informato il condominio che lo stesso sarà oggetto di interventi volti alla realizzazione di una rete in fibra ottica e di aver concordato con lo stesso i giorni (da-a) entro cui gli stessi potranno essere svolti;
 3. l'operatore ritiene che non debba essere dovuto a FiberCop alcun onere economico aggiuntivo rispetto a quello per la realizzazione del foro nell'armadietto (64 €). In particolare, l'operatore evidenzia che il contributo richiesto da FiberCop (pari a 107,45 €), oltre a non essere espressamente previsto dalla delibera n. 19/24/CIR, risulterebbe infondato in considerazione del fatto che, secondo quanto richiesto da FiberCop, dovrebbe remunerare attività quali il sopralluogo in campo (attività che già l'Autorità ha ritenuto non strettamente necessaria) e l'aggiornamento di una eventuale banca dati delle chiostrine (che a detta dell'operatore non esisterebbe). Per quanto

³² L'operatore evidenzia tuttavia che, così come previsto per FiberCop, anche per gli operatori debba essere prevista la facoltà di poter richiedere, secondo quanto previsto dal Codice civile, un risarcimento per i danni arrecati ai propri impianti e alle terminazioni esistenti eventualmente arrecati da FiberCop (o dalle imprese dalla stessa incaricate). L'operatore non concorda, altresì, con la previsione di un'eventuale penale nel caso di indebito accesso alle chiostrine, ovvero nel caso in cui l'operatore acceda alla chiostrina senza alcuna comunicazione preventiva a FiberCop.

specificatamente riguarda la previsione per la quale nell'OR è previsto che *“sono a cura dell'Operatore gli eventuali ripristini come, ad esempio, tinteggiatura della parete, sostituzione marmi/legni/perlinati o altri specifici materiali presenti in loco”*, l'operatore ritiene che la modalità di esecuzione dei lavori in due fasi, una a carico di FiberCop (per la realizzazione del foro e lavori annessi) e una a carico dell'operatore (per la ripresa della tinteggiatura, eventuali ripristini di marmi, etc.), determina un processo operativo inefficiente per gli operatori e per i condomini. A tale ultimo riguardo, l'operatore ritiene che dovrebbe essere la stessa FiberCop a dover completare i lavori, ripristini inclusi.

Servizio di accesso ai pozzetti/camerette di FiberCop

71. Un operatore evidenzia la necessità di definire quanto prima le condizioni tecniche ed economiche del servizio di accesso ai pozzetti/camerette di FiberCop in modo da consentire, ai sensi dell'art. 25, comma 2, della delibera n. 114/24/CONS, la posa in tali pozzetti dei c.d. diramatori a Y, ovvero dispositivi di protezione “passivi” di piccole dimensioni che hanno la funzione di collegare i minitubi in rapporto 1 a 2, consentendo al loro interno lo sfioccamento (o meno) della fibra in sicurezza³³. Nelle more della conclusione di un eventuale tavolo tecnico per la definizione delle specifiche modalità tecnico-operative, si deve comunque garantire - sottolinea l'operatore - il diritto di accesso degli operatori. Ciò premesso, l'operatore rappresenta quanto segue:

- con riferimento a quanto riportato da FiberCop nell'offerta di riferimento, ovvero che *“...FiberCop consente all'Operatore, quale prestazione accessoria alla concessione in IRU del Minitubo, la possibilità di collocare, nei pozzetti/camerette di FiberCop lungo la tratta del Minitubo oggetto di richiesta, un singolo apparato passivo (es. muffola, splitter) per pozzetto/cameretta”*, che la delibera n. 114/24/CONS non limita ad uno gli apparati o dispositivi che possono essere installati e non prevede che l'uso del pozzetto sia necessariamente accessorio alla richiesta di un Minitubo a FiberCop (potrebbe, ad esempio, essere collegato alla richiesta a FiberCop di fibra spenta o essere richiesto a FiberCop assieme ad una tratta di adduzione o ancora *ad hoc* per esigenze specifiche dell'operatore);
- per quanto riguarda i criteri e le modalità di installazione dei diramatori, l'operatore, nel condividere i principi generali rappresentati da FiberCop in sede controversiale, non condivide tuttavia, ritenendo che non ci sia alcuna limitazione tecnica, le previsioni per le quali nei pozzetti di ampie

³³ Il diramatore ad Y è sostanzialmente una scatola di plastica le cui dimensioni sono 12,5 cm di lunghezza, larghezza variabile da 4,5 cm ad un massimo di 8,3 cm e altezza pari a 3 cm. Il diramatore ad Y viene utilizzato inserendo un minitubo nel lato di larghezza minima (4,5 cm) e due minitubi nel lato di larghezza massima (8,3 cm). I minitubi vengono fissati all'interno del diramatore ad Y tramite un sistema di ancoraggio interno che li tiene saldamente in posizione.

dimensioni (es. 125×80 cm, 90×70 cm, 120×60 cm) debba essere prevista l'installazione di un solo diramatore³⁴, o le previsioni per le quali la presenza di una muffola in un pozzetto debba escludere a priori la possibilità di installare un diramatore a Y (in tale ultimo caso potrebbe essere svolta una valutazione caso per caso che tenga conto delle dimensioni e dell'ingombro effettivo dei due elementi (muffola e diramatore) e delle reali condizioni del pozzetto, preservando la flessibilità operativa);

- per quanto concerne le condizioni economiche, l'operatore evidenzia che l'eventuale previsione di un contributo *una tantum* per la collocazione del diramatore nel pozzetto/cameretta dovrebbe tenere conto dei soli costi sostenuti da FiberCop per la gestione della richiesta di alloggiamento da parte dell'operatore. Mentre, per quanto concerne il canone di occupazione dello spazio nel pozzetto, l'operatore evidenzia che i costi dei pozzetti sono già remunerati in tutti i casi in cui vi sia l'acquisto in IRU dei minitubi che il diramatore va a collegare. In subordine, l'operatore stima un canone di occupazione pari a 3,57 €/anno (considerando il canone per lo spazio di collocazione fisica in centrale, 111,44 €/anno/mq da OR 2025, e che lo spazio occupato dal diramatore è di 0,032 mq) o, nel caso di prendere a riferimento il contributo *una tantum* previsto nell'OR 2025 per la “collocazione del ROE/Scorta cavo/Giunto dell'Operatore sul palo”, pari a 588 €, lo stesso stima un costo per l'occupazione dello spazio pari a 73,5 euro *una tantum* considerato che il diramatore occupa circa 1/8 dello spazio occupato da una muffola/ROE.

72. Alcuni operatori condividono l'opportunità di avviare un tavolo tecnico finalizzato a definire le modalità tecniche con cui gli operatori alternativi possono accedere ai pozzetti e/o camerette di FiberCop collocando i propri apparati. Una corretta definizione di regole tecniche ed operative è infatti essenziale - sottolineano gli operatori - al fine di evitare criticità e disservizi dovuti ad un utilizzo “promiscuo” degli spazi disponibili.

➤ ***Le considerazioni di FiberCop***

73. Per quanto riguarda i contributi *una tantum* relativi agli studi di fattibilità, FiberCop rappresenta che lo Studio di Fattibilità (SdF) è un'attività tecnica qualificata, non automatizzabile al 100%. Infatti, anche in presenza di sistemi digitalizzati, la valutazione di fattibilità tecnica per l'erogazione del servizio richiede un'analisi tecnica volta ad espletare le seguenti attività:

³⁴ L'operatore evidenzia, in particolare, che un diramatore occupa lo 0,05% del volume di un pozzetto di dimensioni 125x80 cm e 68 cm di altezza.

- verifica della disponibilità delle risorse (fibra, permessi, instradamenti, nodi di interconnessione) a seguito di analisi puntuali in base all'instradamento delle fibre verso i punti di consegna;
- verifica della presenza del PTO e/o PTE e, se presente, della disponibilità di posizioni libere sullo stesso;
- verifica della disponibilità di spazi al pozzetto esistente per l'installazione del PTO o, se necessario, della possibilità di installare un nuovo pozzetto per ospitare un nuovo PTO;
- verifica della collocazione dell'operatore in Centrale e della disponibilità di raccordi di Centrale;
- verifica del possibile coinvolgimento di tratte di rete su nodi strategici o congestionati;
- verifica dell'eventuale presenza di lavorazioni in corso sul sito ospitante la risorsa richiesta e/o sulla risorsa stessa, anche relativamente a tematiche inerenti alla sicurezza del lavoro (e.g. cantieri contemporanei, anche inerenti attività non di competenza FiberCop);
- verifica della compatibilità con gli SLA e con le eventuali specifiche richieste dell'operatore.

74. Per quanto riguarda i contributi *una tantum* relativi all'aggiornamento della cartografia, FiberCop rappresenta che, per ogni SdF seguito dall'ordine, l'aggiornamento della cartografia e della banca dati alfanumerica prevede l'espletamento delle seguenti operatività:

Aggiornamento cartografia:

- accesso alla banca dati cartografica;
- individuazione di ogni singola tratta di cavo (tra giunto e giunto, tra giunto e terminazione, ecc.);
- aggiornamento di ogni singola tratta di cavo con nuovo stato di occupazione;
- individuazione dei giunti interessati dall'estrazione delle fibre ottiche da aggiornare;
- aggiornamento delle numerazioni associate ai singoli giunti secondo il nuovo instradamento;
- inserimento e/o aggiornamento PTO e/o PTE e relativo collegamento alla rete ottica;
- aggiornamento delle infrastrutture di collegamento dal pozzetto sede di PTO alla muffola FiberCop.

Aggiornamento banca dati alfanumerica:

- accesso alla banca dati alfanumerica;
- prenotazione e/o assegnazione delle fibre ottiche per l'Operatore richiedente;
- inserimento di nuove tratte/collegamenti al PTO e/o al PTE.

75. FiberCop rappresenta che, dal 2012 ad oggi, i costi degli studi di fattibilità e dell'aggiornamento della cartografia hanno già registrato, grazie alle misure dell'Autorità, un sensibile efficientamento in termini di prezzo (circa 25%).
76. Con riferimento alla richiesta dell'operatore di cui al precedente punto 66, FiberCop conferma che non è prevista la restituzione, neanche parziale, di IRU per la cessione anticipata della Tratta di Adduzione per cause non dipendenti dalla stessa FiberCop quali, ad esempio, quelle descritte dall'operatore (es. "re-ingegnerizzazione e ottimizzazione di progetto che ha reso superflui alcuni segmenti che erano stati richiesti in precedenza"). L'Operatore ha la possibilità di richiedere modifiche o eventuale annullamento della pratica relativa alla richiesta di infrastrutture, entro 60 giorni dalla data di chiusura della richiesta stessa. Trascorsi tali termini, configurandosi tale richiesta come un recesso, non si procede alla restituzione dell'IRU versato a suo tempo dall'Operatore. Di conseguenza è FiberCop che mette direttamente a disposizione del mercato eventuali infrastrutture, compreso la Tratta di Adduzione, per le quali l'operatore richiede l'annullamento nei termini sopra indicati.
77. Con riferimento alla richiesta dell'operatore di cui al precedente punto 67, FiberCop rappresenta che NGNEER è un sistema aziendale ed in quanto tale l'accesso è consentito solo a personale FiberCop e non agli operatori. FiberCop si rende, tuttavia, disponibile a verificare la possibilità di integrare in GIOIA alcune informazioni che permettano di migliorare il processo di richiesta da parte dell'operatore.
78. In relazione alle considerazioni dell'operatore di cui al precedente punto 68, FiberCop rappresenta che l'OR per i servizi di accesso NGAN riporta quanto segue (cfr. parr. 9.2 e 9.4):

"Il Servizio di accesso alle Infrastrutture di Posa Locali Equipaggiate con Minitubi prevede la cessione in IRU all'Operatore di un Minitubo di diametro interno 10 mm ed esterno 12 mm completo degli accessori di posa (minigiunti a pressione e tappi). Qualora l'onere dell'equipaggiamento è a cura dell'Operatore, FiberCop fornisce, a reintegro, il materiale per la posa di ogni Minitubo e riconosce all'Operatore un contributo per l'attività svolta (...).

Nel caso di Infrastrutture equipaggiate a cura dell'Operatore, FiberCop riconosce all'Operatore, come riportato in Tabella 3, un contributo per ogni metro di Minitubo posato che verrà detratto dalla quota IRU a titolo di rimborso per le opere di equipaggiamento effettuate dall'Operatore".

In linea con quanto sopra esposto, FiberCop conferma che la posa/fornitura dei tappi dei minitubi, connettori e materiali accessori è compresa nel "Contributo di FiberCop verso l'Operatore per ogni Minitubo fornito da FiberCop e installato dall'Operatore" pari a 0,25 Euro/metro (es. nel caso di un minitubo di 100 metri FiberCop restituisce 25 Euro) e quindi rientra nella riduzione (in Euro/metro per ogni Minitubo installato dall'operatore) riconosciuta all'Operatore per le opere di

equipaggiamento di cui sopra. I Minitubi, invece, sono ristorati da FiberCop all'Operatore come fornitura di materiale a reintegro.

79. Con riferimento alla richiesta dell'operatore di cui al precedente punto 69, FiberCop rappresenta che, come riportato nell'OR per i servizi di accesso NGAN vigente, il servizio di accesso alle Infrastrutture di Posa Locali non comprende l'accesso agli edifici (Tratta di Adduzione) e l'accesso in centrale FiberCop (Tratta di Accesso in Centrale). Al di fuori di questi casi, le Infrastrutture di Posa Locali sono accessibili agli Operatori. Ciò premesso, FiberCop si rende disponibile ad analizzare i casi segnalati dall'operatore stesso.
80. Con riferimento alla banca dati per il servizio di transito nell'armadietto (cfr. punto 70), FiberCop rappresenta che trattasi di una nuova Banca Dati che, in aggiunta alle informazioni contenute nella banca dati preesistente (es. toponomastica, tipologia di armadietto), deve necessariamente documentare le informazioni attinenti al nuovo servizio di transito nell'armadietto (es. Operatore, data di attivazione, data di cessazione). Tale Banca Dati non è accessibile agli Operatori, anche per motivi di riservatezza/sicurezza relative alla rete di FiberCop.

II.3 Le valutazioni conclusive dell'Autorità

Contributi una tantum relativi agli studi di fattibilità e all'aggiornamento della cartografia

81. L'Autorità ribadisce che le condizioni economiche previste da FiberCop, per gli anni 2024 e 2025, per i contributi *una tantum* relativi agli studi di fattibilità e all'aggiornamento della cartografia per le infrastrutture di posa locali (e di *backhaul*) e per le fibre ottiche in rete di accesso (e di *backhaul*), risultano essere in linea con quanto disposto dalla delibera n. 114/24/CONS (art. 12, comma 2, lettera d). Ciò premesso l'Autorità, preso atto delle considerazioni degli operatori intervenuti nel corso della consultazione pubblica (cfr. precedente punto 64) e di quanto relativamente rappresentato da FiberCop (cfr. punti 73-75), ritiene ragionevole, tenuto conto del numero di anni trascorsi dalla loro iniziale valutazione (vedasi delibera n. 9/13/CIR relativa all'offerta di riferimento per l'anno 2012)³⁵, che FiberCop - laddove applicabile - preveda nei listini che la stessa adotterà nel corso dell'anno 2026 a seguito della nuova analisi di mercato di cui alla delibera n. 315/24/CONS, una riduzione dei prezzi di tali contributi *una tantum* che tenga conto dell'esperienza maturata nel corso degli anni, oltre che del consolidamento dei processi e dei progressi nelle applicazioni digitali di supporto a tali attività.

³⁵ A partire dalla delibera n. 9/13/CIR (OR 2012) sono stati, tuttavia, previsti degli efficientamenti con la delibera n. 72/17/CIR (in cui fu apportata una riduzione delle tempistiche di svolgimento delle attività del 6% per gli anni 2015 e 2016) e, negli anni successivi, per via della riduzione del costo della manodopera o per i tassi di efficientamento imposti dai provvedimenti di analisi di mercato.

L'Autorità si riserva di svolgere le valutazioni di merito nell'ambito delle attività di approvazione dei suddetti listini.

Accesso alle infrastrutture

82. Con riferimento alla richiesta di un operatore di cui al precedente punto 65 in merito alla necessità di processi acquisitivi massivi di infrastrutture di posa locali (incluse quelle aeree e le tratte di adduzione), l'Autorità, fatto salvo quanto verrà stabilito in esito alla nuova analisi di mercato di cui alla delibera n. 315/24/CONS, richiama l'art. 25, comma 5, della delibera n. 114/24/CONS, ove è previsto che FiberCop *“prevede processi acquisitivi massivi di servizi di accesso alle infrastrutture passive. A tal fine le Parti (TIM-OAO), nel rispetto dei principi di equità, ragionevolezza e non discriminazione, negoziano le relative condizioni tecniche e gestionali. In caso di persistente diversità di vedute, trascorsi ragionevolmente quattro mesi dall'avvio delle negoziazioni, le Parti potranno chiedere all'Autorità l'avvio di un Tavolo di confronto al fine di poter agevolare un accordo tra gli stessi”*.
83. In relazione alla richiesta di un operatore in merito alla possibilità di restituzione anticipata delle tratte di adduzione (precedente punto 66), l'Autorità rimanda ai relativi chiarimenti forniti da FiberCop nel corso delle attività istruttorie (precedente punto 76) ed, in particolare, alla possibilità per l'operatore di poter richiedere modifiche o un eventuale annullamento della pratica relativa alla richiesta di infrastrutture, entro 60 giorni dalla data di chiusura della richiesta stessa.
84. L'Autorità, preso atto della richiesta di un operatore di cui al precedente punto 67 e dei relativi chiarimenti forniti da FiberCop (punto 77), ritiene, in ottica di un generale miglioramento nella fornitura dei servizi di accesso alle infrastrutture e alle fibre ottiche, a beneficio dell'intero mercato, che FiberCop debba provvedere, quanto prima possibile, attesa peraltro la disponibilità manifestata dalla stessa nell'ambito del presente procedimento, ad integrare l'applicativo GIOIA, o se del caso realizzare uno specifico *database*, in modo da consentire agli operatori interessati di avere a disposizione le informazioni necessarie - complete ed aggiornate - sulla disponibilità e relativo stato di occupazione delle proprie infrastrutture (sia in rete di accesso che di *backhaul*) oltre che delle fibre ottiche (sia in rete di accesso che di *backhaul*).
85. Con riferimento alla richiesta di un operatore di cui al precedente punto 68, preso atto delle considerazioni di FiberCop (precedente punto 78), l'Autorità evidenzia che il contributo riconosciuto da FiberCop verso l'operatore per ogni minitubo fornito da FiberCop e installato dall'operatore, pari a 0,25 €/m, remunera l'operatore per la sola attività operativa dallo stesso svolta ed inerente all'equipaggiamento dell'infrastruttura con i minitubi. Pertanto, qualora l'onere dell'equipaggiamento sia a cura dell'operatore richiedente, gli accessori di posa (minigiunti a pressione e tappi) devono essere forniti da FiberCop all'operatore o,

in alternativa, qualora, a seguito di accordo tra le Parti, siano acquistati direttamente dall'operatore, FiberCop è tenuta a remunerare l'operatore per tale acquisto sulla base delle fatture dallo stesso presentate. Ciò premesso, l'Autorità ritiene che FiberCop debba modificare le pertinenti sezioni delle offerte di riferimento, per gli anni 2024 e 2025, per i servizi di accesso NGAN (e per i servizi di *backhaul*) in linea con quanto innanzi rappresentato.

86. Con riferimento alla richiesta di un operatore (precedente punto 69) di accesso alle infrastrutture di posa adiacenti alle centrali (ovvero tratte che transitano in prossimità della centrale senza che vi sia la necessità da parte dell'operatore di entrare all'interno dell'edificio di centrale), l'Autorità, preso atto delle relative considerazioni di FiberCop (punto 79), richiama l'obbligo, attualmente in capo a FiberCop, di cui all'art. 7 della delibera n. 114/24/CONS, di soddisfare le richieste ragionevoli di accesso e di uso delle proprie infrastrutture di ingegneria civile.

Servizio di transito nell'armadietto

87. L'Autorità, nel rilevare che nel corso del presente procedimento non sono emersi elementi tali da indurre ad una modifica degli orientamenti espressi nell'ambito del documento di consultazione di cui alla delibera n. 15/25/CIR (punti 58-59), conferma che FiberCop debba riformulare, fatto salvo quanto di seguito specificato, le offerte di riferimento per i servizi di accesso NGAN per gli anni 2024 e 2025 (inclusi i relativi manuali delle procedure e i documenti relativi agli SLA) in modo da allineare le condizioni di fornitura del servizio di transito nell'armadietto secondo quanto previsto nell'offerta di riferimento per l'anno 2023, ripubblicata in data 10 gennaio 2025, sulla base di quanto riportato anche al precedente punto 50 della presente delibera, con particolare riferimento a: *“Condizioni in base alle quali l'operatore può richiedere l'accesso al servizio di transito nell'armadietto”; “Ottenimento dei permessi/consensi condominiali”; “Penale in capo a FiberCop nel caso di ritardo nella realizzazione del foro”; “Scelta delle imprese utilizzate dall'operatore richiedente l'accesso alle chiostrine”; “Evidenza fotografica degli interventi eseguiti”; “Tempistiche di preavviso per gli interventi di manutenzione”; “Penale in capo agli Operatori nel caso in cui non abbiano garantito le corrette operatività all'interno dell'armadietto”³⁶; “Penale in capo agli operatori nel caso in cui transitino nell'armadietto senza alcuna comunicazione preventiva”³⁷;*

³⁶ In relazione a quanto osservato da un operatore (cfr. punto 70) secondo il quale, così come previsto per FiberCop, anche per gli operatori debba essere prevista la facoltà di poter richiedere, secondo quanto previsto dal Codice civile, un risarcimento per i danni arrecati ai propri impianti e alle terminazioni esistenti eventualmente arrecati da FiberCop (o dalle imprese dalla stessa incaricate), l'Autorità evidenzia che tale facoltà non è esclusa dalle linee guida di cui alla delibera n. 19/24/CIR.

³⁷ Nel corso delle attività istruttorie, considerata la novità del servizio di transito nell'armadietto, FiberCop ha rappresentato di non aver ancora dati sufficienti ad elaborare una statistica sul mancato rispetto delle norme e del processo stabiliti dall'Autorità. L'Autorità ritiene, pertanto, opportuno confermare la propria riserva in merito allo svolgimento delle valutazioni relative a tale penale sulla base di quanto verrà segnalato

“Ulteriori oneri economici”; “Criteri di idoneità di un armadietto per il transito di un cavo in fibra ottica dell’Operatore”; “Eventuale rimozione del cavo in fibra ottica dell’Operatore laddove non siano state garantite le corrette operatività nell’armadietto”:

- permessi/consensi condominiali: l’Autorità, nel confermare, per quanto già rappresentato nel documento in consultazione, a cui si rimanda per i relativi dettagli, che l’onere dell’ottenimento dei permessi (ovvero dei consensi/autorizzazioni condominiali) per le opere che si rendono necessarie (foro nell’armadietto e relativi lavori in muratura) debba, ragionevolmente, ricadere sull’operatore richiedente l’accesso, ritiene, nel concordare con quanto evidenziato da un operatore nel corso della consultazione pubblica (precedente punto 70), in un’ottica di efficienza di processo, che gli operatori nella fase di richiesta del servizio debbano dare evidenza a FiberCop, anche tramite una autodichiarazione, di aver informato il condominio che lo stesso sarà oggetto di interventi volti alla realizzazione di una rete in fibra ottica (quali il foro nell’armadietto e relativi lavori in muratura) e di aver concordato con lo stesso i giorni (da-a) entro cui gli stessi potranno essere svolti³⁸. L’Autorità si riserva di adottare le necessarie misure qualora dovessero emergere concrete criticità a seguito della prima fase di applicazione della suddetta previsione;
- oneri economici: l’Autorità, nel richiamare quanto rappresentato nel documento di consultazione (punto 59), svolti gli ulteriori approfondimenti di competenza, ritiene che FiberCop debba prevedere circa il contributo *una tantum* - aggiuntivo a quello per la realizzazione del foro nell’armadietto pari a 64 € - a remunerazione dei costi per le attività dalla stessa svolte circa la gestione delle richieste degli operatori di accesso all’armadietto, pari a 32,24 € (tenuto conto del costo orario della manodopera per gli anni 2024 e 2025 - pari a 42,98 €/h - e un tempo medio di attività pari complessivamente a 45 minuti)³⁹. L’Autorità conferma, in linea con gli orientamenti espressi nel documento di consultazione (punto 59), che FiberCop debba eliminare i

da FiberCop circa l’effettiva incidenza dei casi di mancata comunicazione preventiva da parte degli operatori a FiberCop.

³⁸ Ciò si pone in linea con le linee guida in materia di accesso alle unità immobiliari ed ai condomini per la realizzazione di reti in fibra ottica, di cui alla delibera n. 293/21/CONS, che prevedono specifiche indicazioni per l’accesso degli operatori all’interno delle proprietà dei condomini.

³⁹ Tale contributo remunera le attività svolte da FiberCop inerenti alla gestione della richiesta inviata dall’operatore attraverso il Modello 2 “*Verbale di richiesta del Transito in Armadietto*”, all’analisi e gestione del Modello 3 “*Verbale di consegna e accettazione del Transito in Armadietto*” inviato dall’operatore a completamento dei lavori, e all’aggiornamento BD degli accessi richiesti dall’operatore. Per l’attività di sopralluogo prevista da FiberCop per la verifica dell’intervento svolto dall’operatore, si rimanda a quanto già evidenziato nell’ambito del documento di consultazione (cfr. punto 59).

contributi *una tantum* relativi alla realizzazione del punto di consegna riportati nella tabella 32 delle OR 2024 e 2025.

88. In relazione a quanto osservato da un operatore, cfr. precedente punto 70, circa la previsione dell'offerta di riferimento per la quale *“sono a cura dell'Operatore gli eventuali ripristini come, ad esempio, tinteggiatura della parete, sostituzione marmi/legni/perlinati o altri specifici materiali presenti in loco”*, l'Autorità, nel ritenere corretta la suddetta previsione, anche in considerazione del fatto che FiberCop, ai sensi di quanto previsto dalla disciplina vigente, come confermata dalla presente delibera, è remunerata per le sole attività di realizzazione del foro e per le attività di gestione delle richieste di accesso all'armadietto, evidenzia che non è esclusa la possibilità per le Parti (FiberCop-Operatore), in un'ottica di efficientamento di processo, di potersi accordare affinché sia la stessa FiberCop a svolgere sia le attività per la realizzazione del foro che le attività di ripristino che, in tal caso, dovranno essere debitamente remunerate a FiberCop sulla base della specificità dei lavori da eseguire.

Servizio di accesso ai pozzetti/camerette di FiberCop

89. L'Autorità, preso atto delle considerazioni degli operatori intervenuti nel corso della consultazione pubblica (precedenti punti 71-72), ribadisce l'obbligo, attualmente vigente in capo a FiberCop, di cui all'art. 25, comma 2, della delibera n. 114/24/CONS, di consentire agli operatori di collocare, nei pozzetti e/o camerette di FiberCop, propri apparati/dispositivi passivi, compatibilmente con gli spazi disponibili e a salvaguardia dell'integrità e sicurezza degli apparati ivi già installati. Sul punto, si evidenzia che tale obbligo prescinde dalla richiesta a FiberCop da parte dell'operatore di minitubi⁴⁰. L'Autorità ritiene, pertanto, che FiberCop debba modificare la sez. 9.1 dell'offerta di riferimento per i servizi di accesso NGAN per l'anno 2025 (e analogamente quella per i servizi di *backhaul* 2025) eliminando le previsioni (riportate di seguito in corsivo) per le quali FiberCop consente tale accesso *“quale prestazione accessoria alla concessione in IRU del Minitubo”* e *“...lungo la tratta del Minitubo oggetto di richiesta”*.
90. Ciò premesso, svolti gli approfondimenti di competenza, l'Autorità ritiene che FiberCop debba, altresì, riformulare l'offerta di riferimento per i servizi di accesso NGAN per l'anno 2025 (analoghe modifiche dovranno essere apportate in relazione all'offerta di riferimento per i servizi di *backhaul* 2025), secondo quanto di seguito riportato:
- per quanto concerne le condizioni tecniche, l'Autorità ritiene che FiberCop, in prima applicazione, debba garantire agli operatori l'accesso ai propri

⁴⁰ La delibera n. 114/24/CONS non prevede, infatti, alcuna specifica condizione in base alla quale l'operatore possa richiedere l'accesso ai pozzetti/camerette di FiberCop (in altri termini è previsto che l'operatore possa richiedere l'accesso ai pozzetti/camerette di FiberCop indipendentemente dal fatto che lo stesso richieda o meno a FiberCop i minitubi).

pozzetti/camerette secondo i criteri e le modalità di installazione dalla stessa proposti nell'ambito della controversia tenutasi in Autorità, ai sensi dell'art. 26 del Codice, sul tema⁴¹. L'Autorità, in linea con gli orientamenti

⁴¹ *Criteri in base ai quali i pozzetti possono ospitare i diramatori* (analoghe previsioni possono essere estese al caso di eventuali altri apparati/dispositivi passivi di analoghe dimensioni): la possibilità di installazione del diramatore nel manufatto dipende dalla dimensione del manufatto stesso, dal suo stato di occupazione e dalla necessità di garantire spazi minimi per la predisposizione di elementi di rete da parte di FiberCop per lo sviluppo della propria rete. Dimensione ed occupazione del manufatto incidono anche sulla possibilità di mantenere gli impianti esistenti salvaguardando la loro integrità e gli aspetti di sicurezza del personale che opera su di essi (e.g. l'intervento su muffola esistente rende necessario lo spostamento della stessa al di fuori del manufatto per eseguire l'attività di giunzione, attività impossibile da eseguire all'interno dei pozzetti).

La tabella sotto riportata fornisce le indicazioni di posa del diramatore in funzione della presenza o meno degli apparati e della tipologia di pozzetto/cameretta.

Laddove è consentito, la posa riguarda un singolo diramatore. In via eccezionale, FiberCop valuterà caso per caso la possibilità di installazione di un secondo diramatore, fermo restando la coerenza con le indicazioni della tabella sotto riportata.

Il diramatore va fissato alla parete del pozzetto, tramite tasselli, sotto l'anello porta chiusino (vedasi Figura A) evitando ostacoli alla gestione del pozzetto/cameretta; in particolare va prestata massima attenzione alla disposizione dei minitubi entranti e uscenti da esso. È vietato lasciare il diramatore sospeso in modo trasversale alla luce del pozzetto.

Qualsiasi altra tipologia di pozzetto di dimensioni inferiori a 60x60 cm, non menzionata in tabella, non potrà essere utilizzato come sede di posa del diramatore.

Per eventuali pozzetti di dimensioni superiori a 60x60 cm, non menzionati in tabella, valgono le stesse indicazioni del pozzetto 60x60 cm.

	Vuota?	Occupata (es. Muffola FO, Giunto Rame, scorte cavo)?	Posa di massimo 1 diramatore (SI/NO)
Cameretta Canalizzazione	SI	SI	SI
Cameretta di Centrale (0)			NO
Cameretta di Armadio Rame	SI	SI	SI
Maxipozzetto	SI		SI
Pozzetto 125x80 cm	SI		SI
Pozzetto 90x70 cm	SI		SI
Pozzetto 120x60 cm	SI		SI
Pozzetto 60x60 cm	SI		SI
Pozzetto 40x76 cm			NO
Pozzetto 47x47 cm			NO
Pozzetto 40x15 cm			NO
Pozzetto interrato			NO

espressi nell'ambito del documento di consultazione (cfr. punto 62), ribadisce la possibilità di avviare, a conclusione del presente procedimento, su richiesta motivata degli operatori interessati, uno specifico tavolo tecnico nell'ambito del quale potranno essere esaminati aspetti tecnici-operativi di ulteriore dettaglio inerenti alle condizioni di fornitura del servizio di accesso ai pozzetti/camerette da parte di FiberCop, quali ad esempio la possibilità di installare nei pozzetti di ampie dimensioni (es. 125×80 cm, 90×70 cm, 120×60 cm) più di un diramatore (o più dispositivi di analoghe dimensioni) ed eventualmente le relative modalità di installazione, o la possibilità di installare almeno un diramatore (o dispositivo di analoghe dimensioni) nei pozzetti nei quali è presente una muffola;

- per quanto concerne le condizioni economiche, l'Autorità ritiene che FiberCop debba applicare un contributo *una tantum* per la gestione delle richieste di accesso da parte degli operatori pari a 32,24 €, analogamente, attesa la sostanziale analogia delle attività sottostanti, a quanto stabilito con la presente delibera per il servizio di accesso all'armadietto⁴². Per quanto



Figura A

Modalità di installazione dei diramatori (analoghe previsioni possono essere estese al caso di eventuali altri apparati/dispositivi passivi di analoghe dimensioni): l'ingresso del minitubo dell'operatore al manufatto deve essere eseguito sulla parete opposta o laterale opposta a quella dove è presente il minitubo in IRU di FiberCop. I minitubi in ingresso al manufatto predisposti dall'operatore, ma non utilizzati, devono essere tagliati a circa 10 cm dalla parete di ingresso al manufatto. Tutti i minitubi non utilizzati devono essere opportunamente chiusi con appositi tappi. I minitubi per i quali è prevista la relativa posa del cavo da parte dell'operatore devono seguire le pareti del manufatto senza creare alcun impedimento all'operatività dei cavi/minitubi esistenti di FiberCop (e.g. i minitubi non possono essere collegati in modo trasversale alla luce del pozzetto). Il diramatore deve essere posizionato sempre a parete al di sotto dell'anello porta chiusino fissato tramite tasselli. È vietato lasciare il diramatore sospeso in modo trasversale alla luce del pozzetto.

⁴² Al fine di evitare eventuali sopralluoghi da parte di FiberCop per la verifica dei lavori eseguiti dall'operatore, l'Autorità, analogamente a quanto previsto per il servizio di accesso all'armadietto, ritiene che l'operatore, a seguito delle attività svolte, debba fornire idonea evidenza fotografica che mostri il contenuto all'interno del pozzetto/cameretta sia prima che dopo l'attività svolta.

invece concerne il canone di occupazione dello spazio nel pozzetto/cameretta, l'Autorità ritiene ragionevole che FiberCop debba essere remunerata sulla base del costo opportunità in base al quale il valore dell'*asset* è individuato dal valore del miglior impiego alternativo (in altri termini tale canone deve remunerare FiberCop per l'impossibilità di disporre appieno della propria risorsa). L'Autorità, in particolare, ritiene, in prima applicazione, che FiberCop debba prevedere un canone di occupazione dello spazio da parte del diramatore (o altro dispositivo passivo di analoghe dimensioni) pari a 26,88 €/anno per pozzetto/cameretta, determinato sulla base dei (i) costi medi dei pozzetti (secondo le informazioni disponibili nell'ambito del modello BU-LRIC di cui alla delibera n. 114/24/CONS), (ii) uno spazio "lordo" di occupazione del diramatore dell'operatore (o di altro dispositivo passivo di analoghe dimensioni), ovvero comprensivo dello spazio necessario a garantire una corretta operatività all'interno dei pozzetti/camerette in condizione di sicurezza, ed (iii) un numero di dispositivi installati per pozzetto/cameretta pari a uno. In particolare, ai fini della valutazione della quota di spazio lordo necessario, anche in considerazione del fatto che l'attuale regola tecnica di installazione prevede che il diramatore (o analogo dispositivo) debba essere installato a parete su lato dove non sono presenti altri minitubi di FiberCop (nella figura sottostante è riportata una possibile installazione "tipo") - spazio che di fatti verrebbe alienato per altri utilizzi - l'Autorità ritiene, in prima applicazione, ragionevole considerare un valore del 50% dello spazio disponibile all'interno del pozzetto/cameretta, valore che si ritiene congruo al fine di garantire le dovute condizioni di sicurezza delle attività e gli opportuni spazi di manovra per la realizzazione delle stesse e quelle future.



Qualora, anche a seguito dei lavori del menzionato tavolo tecnico, dovesse emergere la possibilità tecnica di installare un numero maggiore di dispositivi, tale canone potrà essere conseguentemente riparametrato.

Nella Tabella 3 che segue sono riepilogate, in dettaglio, le valutazioni svolte dall'Autorità in merito al canone annuo di occupazione dei pozzetti/camerette di FiberCop.

Costo medio dei pozzetti (A)	€ 596,8
Costo medio annuale dei pozzetti (WACC+RP equivalente: 7,49%+0,9% ⁴³ ; vita utile 40 anni) (B)	€ 52,1
Numero diramatori (C)	1
Spazio lordo occupato (D)	50%
Costo occupazione diramatori (€/anno) (E=B*D/C)	€ 26,07
Mark-up commerciale (3%)	€ 0,81
Totale canone annuo	26,88 €

Tabella 3: Canone annuo di occupazione dei pozzetti/camerette di FiberCop

III. LE OFFERTE DI RIFERIMENTO DI FIBERCOP PER I SERVIZI DI BACKHAUL PER GLI ANNI 2024 E 2025

III.1 Gli orientamenti dell'Autorità di cui alla delibera n. 15/25/CIR

91. In data 18 luglio 2024 e 29 ottobre 2024, FiberCop ha rispettivamente *i*) ripubblicato, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, della delibera n. 19/24/CIR, l'offerta di riferimento per i servizi di *backhaul* del Mercato 1B per l'anno 2024 e *ii*) pubblicato, ai sensi dell'articolo 9, comma 5, della delibera n. 114/24/CONS, l'offerta di riferimento per i servizi di *backhaul* del Mercato 1B per l'anno 2025.
92. Si riportano, di seguito, le verifiche e gli approfondimenti, nonché i preliminari orientamenti dell'Autorità di cui all'Allegato B della delibera n. 15/25/CIR.

III.1.1 Canoni dei servizi di *backhaul*

93. Nell'ambito del documento di consultazione di cui alla delibera n. 15/25/CIR, l'Autorità rilevava che i canoni delle infrastrutture di posa di *backhaul*, per gli anni 2024 e 2025, sono stati allineati da FiberCop a quanto previsto per le infrastrutture di posa locali per gli stessi anni (cioè in linea con quanto previsto negli anni precedenti).
94. I canoni delle fibre ottiche di *backhaul* per gli anni 2024 e 2025, come richiamato nella seguente Tabella 4, sono stati posti da FiberCop sostanzialmente in linea con quelli approvati per l'anno 2023 con la delibera n. 19/24/CIR.

⁴³ Risk Premium equivalente ancora riconosciuto sui servizi di accesso in fibra ottica per il 2025 ai sensi del *glide path* dei prezzi sui servizi di accesso in fibra ottica (VULA-H e servizi passivi sottostanti) stabilito nella delibera n. 114/24/CONS.

	IRU 5 anni (€/m)	IRU 10 anni (€/m)	IRU 15 anni (€/m)	IRU 20 anni (€/m)
Anno 2023: 1 coppia di fibre ottiche di backhaul (delibera n. 19/24/CIR)	0,46	0,78	1,01	1,16
Anno 2024: 1 coppia di fibre ottiche di backhaul (proposta FiberCop)	0,46	0,79	1,01	1,17
Anno 2025: 1 coppia di fibre ottiche di backhaul (proposta FiberCop)	0,46	0,79	1,01	1,17

Tabella 4: Canoni delle fibre ottiche di backhaul per l'anno 2023 e proposta FiberCop per gli anni 2024 e 2025

95. Al riguardo, nell'ambito del documento di consultazione di cui alla delibera n. 15/25/CIR, l'Autorità ha ritenuto, fermo restando il modello di costo adottato negli anni precedenti⁴⁴, che le suddette condizioni economiche dovessero essere aggiornate, vedasi seguente Tabella 5, sulla base delle evidenze contabili di CoRe 2023 (al momento ultime disponibili) fornite da FiberCop nel corso delle attività preistruttorie e di un WACC pari al 7,49% ai sensi della delibera n. 114/24/CONS.

	IRU 5 anni (€/m)	IRU 10 anni (€/m)	IRU 15 anni (€/m)	IRU 20 anni (€/m)
Anno 2024 (dal 6 maggio): 1 coppia di fibre ottiche di backhaul	0,45	0,76	0,97	1,12
Anno 2025: 1 coppia di fibre ottiche di backhaul	0,45	0,76	0,97	1,12

Tabella 5: Orientamenti AGCOM circa i canoni delle fibre ottiche di backhaul per gli anni 2024 e 2025

⁴⁴ Si richiama che l'Autorità, con la delibera n. 19/24/CIR, ha approvato le condizioni economiche per le fibre ottiche di *backhaul* per l'anno 2023 a partire dai costi annui di una coppia di fibre nella rete di giunzione registrati nell'ambito del consuntivo di contabilità regolatoria 2022 pari a circa 0,113 €/metro/coppia (comprensivi degli ammortamenti degli *asset* (cavi e infrastrutture di posa), della remunerazione del capitale investito al WACC per l'anno 2023 previsto dalla delibera n. 132/23/CONS (7,4%), nonché dei costi di esercizio e manutenzione preventiva e correttiva "ordinaria" della rete di giunzione di *backhaul*). Per la definizione dell'IRU a 15 anni per l'anno 2023 (1,01 €/metro/coppia) è stato, quindi, calcolato il valore attualizzato dei costi annui suddetti applicando un tasso di attualizzazione pari al WACC regolamentato (7,4%).

Si rilevava, in particolare, un canone IRU 15 anni, per gli anni 2024 (dal 6 maggio) e 2025, pari a 0,97 €/metro/coppia (ovvero in riduzione del circa 4% rispetto al corrispondente costo approvato per l'anno 2023).

III.1.2 Contributi *una tantum* dei servizi di *backhaul*

96. I contributi *una tantum* di cui alle offerte di riferimento per i servizi di *backhaul*, per gli anni 2024 e 2025, sono stati allineati da FiberCop, ai sensi dell'art. 12, comma 2, lettera *d*, della delibera n. 114/24/CONS a quanto relativamente approvato per l'anno 2023 con la delibera n. 19/24/CIR. Parimenti, il costo orario della manodopera, per gli anni 2024 e 2025, è stato allineato da FiberCop, ai sensi dell'art. 12, comma 2, lettera *e*, della delibera n. 114/24/CONS, a quello approvato per l'anno 2023 (42,98 €/h).
97. Con particolare riferimento ai contributi *una tantum* relativi agli studi di fattibilità e all'aggiornamento della cartografia, nell'ambito del documento di consultazione di cui alla delibera n. 15/25/CIR, si rimandava a quanto in precedenza rappresentato in merito agli analoghi contributi per i servizi di accesso NGAN (precedenti punti 44-45).

III.1.3 Riserva di fibre ottiche di *backhaul*

98. Nel corso delle attività preistruttorie, un operatore, nel richiamare che FiberCop prevede in offerta di riferimento per le fibre ottiche di *backhaul* una riserva di 10 fibre per proprie esigenze di sviluppo, ha segnalato che la stessa, strumentalizzando tale previsione, sta implementando una strategia di diniego ai servizi regolamentati con l'obiettivo di costringere gli operatori ad acquistare il medesimo servizio (non disponibile attraverso l'OR per via della riserva) su base commerciale a costi più elevati, con un impatto negativo sul processo di infrastrutturazione degli operatori e sulla contendibilità del mercato. L'operatore, nel ritenere tale previsione né ragionevole né giustificata, anche alla luce della separazione societaria TIM/FiberCop che fa venir meno l'esigenza di una eventuale riserva a favore di TIM, ha richiesto l'eliminazione di tale restrizione e che, quindi, FiberCop renda disponibile a tutti gli operatori, su base non discriminatoria, tutte le fibre di *backhaul* nella propria disponibilità a condizioni economiche regolamentate.
99. Sul punto, nell'ambito del documento di consultazione di cui alla delibera n. 15/25/CIR, si richiamava che l'Autorità, con la delibera n. 19/24/CIR (punto 148), ha evidenziato che la riserva, per ogni collegamento di *backhaul*, di almeno 10 fibre ottiche per esigenze di sviluppo di TIM (ora FiberCop), è prevista sin dalla prima offerta di riferimento per i servizi di *backhaul* risalente all'anno 2016 (approvata con la delibera n. 72/17/CIR) senza che ciò abbia determinato particolari restrizioni per il mercato. L'Autorità, tuttavia, con la medesima delibera n. 19/24/CIR, ha evidenziato che, qualora alla luce di un maggior utilizzo da parte degli operatori dei suddetti servizi di *backhaul*, dovessero emergere concrete criticità, le stesse potranno essere segnalate all'Autorità per le conseguenti misure del caso. Ciò

premessi, l'Autorità, nell'ambito del documento di consultazione di cui alla delibera n. 15/25/CIR, ha chiarito innanzitutto che un'eventuale riserva ha ragion d'essere per consentire a FiberCop di far fronte ad eventuali future esigenze di sviluppo della propria rete (o per attività di manutenzione o sostituzione di fibre in casi di disservizio) e non tanto per consentire alla stessa di fornire il medesimo servizio a condizioni commerciali. Ciò chiarito, considerato che i servizi di *backhaul* rappresentano un *input* essenziale per lo sviluppo alternativo delle reti degli operatori e comunque necessari ad assicurare un'adeguata competizione infrastrutturale garantendo agli stessi la possibilità di investire in reti di proprietà, accrescendone la presenza a livello locale, l'Autorità, preso atto delle rinnovate esigenze manifestate da parte del mercato e del grado di infrastrutturazione già raggiunto da FiberCop, ha ritenuto che FiberCop debba, ragionevolmente, ridurre tale riserva di almeno il 50% prevedendo, quindi, per ogni collegamento di *backhaul*, la riserva (da applicare in maniera non discriminatoria a tutti gli operatori richiedenti) di non più di 5 fibre ottiche per future esigenze di sviluppo della propria rete.

100. Ciò premesso, nell'ambito del documento di consultazione di cui alla delibera n. 15/25/CIR, si richiedeva agli operatori di fornire propri commenti e considerazioni in merito a quanto sopra riportato in relazione alle offerte di riferimento di FiberCop per i servizi di *backhaul* per gli anni 2024 e 2025, oltre che su eventuali altre tematiche di interesse relativamente alle suddette offerte di riferimento.

III.2 Le considerazioni degli operatori intervenuti nell'ambito della consultazione pubblica di cui alla delibera n. 15/25/CIR

➤ Le considerazioni degli Operatori

101. Gli operatori rimandano, in merito ai contributi *una tantum* per gli studi di fattibilità e gli aggiornamenti cartografici, a quanto rappresentato in relazione alle offerte di riferimento per i servizi di accesso NGAN.
102. Un operatore, nel condividere gli orientamenti dell'Autorità circa i canoni IRU delle fibre ottiche di *backhaul* per l'anno 2024, ritiene che i relativi canoni per l'anno 2025 debbano essere ridefiniti sulla base della più recente contabilità regolatoria di FiberCop relativa al 2024.
103. Gli operatori condividono l'orientamento dell'Autorità circa la riduzione della riserva di fibre ottiche di *backhaul* da 10 a non più di 5 fibre ottiche, rappresentando ciò un passo corretto verso un uso più efficiente delle risorse infrastrutturali, senza compromettere le potenzialità di sviluppo della rete di FiberCop.
104. Un operatore evidenzia che laddove la riserva, che non deve comunque superare le 5 fibre ottiche, impedisca su una data tratta la cessione ad un operatore di una fibra ottica di *backhaul*, FiberCop debba porre in essere ogni necessaria azione per procedere ad un'eventuale desaturazione entro un tempo definito e ragionevole.

105. Alcuni operatori segnalano che, a seguito di una richiesta di una coppia di fibre di *backhaul*, FiberCop, qualora rilevi il cavo saturo, ne concede la disponibilità solo a seguito di posa di un nuovo cavo, i cui costi sono ribaltati interamente (ossia per tutte le fibre presenti nel cavo), come contributo di *set-up*, sul primo operatore che ne ha fatto richiesta. Al riguardo, gli operatori ritengono che, nel suddetto scenario di posa di un nuovo cavo in situazioni di saturazione dell'infrastruttura già posata, debba essere posto in capo all'operatore primo richiedente un importo non superiore al 20-30% del costo sostenuto da FiberCop per la posa del nuovo cavo (il resto dovrebbe rimanere in capo a FiberCop dal momento che quest'ultima avrà a disposizione un cavo nuovo posato da poter fornire ad altri soggetti).
106. Un operatore evidenzia che in alcune centrali dove è collocato (attraverso un'offerta commerciale), FiberCop si rifiuta di fornire a condizioni regolamentate le fibre ottiche di *backhaul* necessarie per il collegamento di queste centrali ad altre centrali, spingendo lo stesso ad optare per soluzioni commerciali più costose e che richiedono un incremento non necessario dei tempi di consegna che impattano negativamente sullo sviluppo della propria rete. L'OAo richiede, pertanto, di chiarire l'applicabilità delle condizioni previste da OR anche per le fibre ottiche di *backhaul* relative a collegamenti tra centrali FiberCop dove l'operatore è collocato - in entrambe o in una di esse - attraverso un'offerta commerciale e non sulla base della collocazione da OR.
107. *Tratte consecutive di fibre ottiche di backhaul* (o "catene di tratte"). Gli operatori riportano che FiberCop, nonostante la previsione in offerta di riferimento di fornitura di catene di tratte consecutive di fibre ottiche di *backhaul*, continua a non rendere disponibili gli aggiornamenti del sistema GIOIA necessari per gestire da portale i relativi ordini. In particolare, evidenziano gli OAo, ad oggi gli operatori possono solo verificare su GIOIA se le singole tratte sono disponibili, con differenti richieste, e solo successivamente, qualora su ciascuna tratta sia stata verificata la disponibilità di fibra ottica, è possibile inviare *off-line* una richiesta di fattibilità sull'intera catena. GIOIA invece, dovrebbe fornire, così come avviene nella gestione delle richieste se effettuate commercialmente, con una singola richiesta effettuata dall'operatore, evidenza automatizzata della disponibilità di fibra ottica su tutta la catena tra due centrali "terminali" A e Z e, quindi, conseguentemente, di poter inviare *on line* la richiesta di fattibilità dell'intera catena.
108. *Servizio di accesso alle infrastrutture c.d. long distance*. Un operatore, nell'evidenziare che FiberCop prevede un'offerta commerciale di accesso alle infrastrutture di posa c.d. *long distance*, che la stessa qualificherebbe né come infrastrutture di posa locali e né come infrastrutture di posa di *backhaul*, richiede che venga approfondito il perimetro di rete su cui insistono tali infrastrutture e le ragioni per le quali non dovrebbero essere soggette a regolamentazione *ex ante* al pari delle altre tipologie di infrastrutture.

➤ **Le considerazioni di FiberCop**

109. Con riferimento ai canoni delle fibre ottiche di *backhaul*, FiberCop rappresenta che, in assenza dei dati di CoRe 2024 aggiornati per l'alimentazione completa del modello di costo adottato negli anni precedenti, la sostenibilità dei risultati ottenuti dall'Autorità nell'ambito del documento di consultazione (cfr. precedente punto 95) tramite l'utilizzo dei dati di CoRe 2023 (sia pure aggiornando il WACC ai valori 2024) va ricercata verificandone la coerenza rispetto al *trend* di prezzi osservato negli altri segmenti di fibra spenta regolamentata ed, in particolare, rispetto alla Fibra Ottica di Rete Primaria⁴⁵. In tal senso, stante il *trend* in aumento degli IRU della Fibra Ottica di rete primaria, l'assunzione di FiberCop di mantenere sostanzialmente inalterati rispetto al 2023 i canoni delle fibre ottiche di *backhaul* per gli anni 2024 e 2025 è da intendersi come prudentiale, laddove un'applicazione metodologicamente più ortodossa ne avrebbe comportato un allineamento agli incrementi rispetto al 2023 riscontrati sulla Fibra di primaria (rispettivamente +0,8% nel 2024 e +1,6% nel 2025).
110. Per quanto riguarda la riserva di fibre ottiche di *backhaul*, FiberCop rappresenta che il *backhaul* è un *asset* critico della rete di FiberCop la cui realizzazione prevede investimenti di lungo termine. Pertanto, una riserva pari ad almeno 10 fibre ottiche di *backhaul* (i.e. 5 coppie di fibre ottiche) continua ad essere strategicamente importante al fine di preservare le potenzialità di sviluppo e flessibilità della rete di FiberCop, nonché la continuità operativa dei servizi che FiberCop eroga agli Operatori (es. utilizzo della riserva per manutenzione o sostituzione fibre ottiche nei casi di disservizio).
111. Con riferimento alle considerazioni degli operatori di cui al precedente punto 105, FiberCop rappresenta che, trattandosi di fibra regolamentata, la stessa è tenuta a rendere disponibili agli Operatori solo le fibre eccedenti rispetto alle proprie necessità di sviluppo e unicamente quando si tratti di risorse già esistenti. Ne consegue che, nel caso in cui l'operatore richieda una coppia di fibre di *backhaul* e FiberCop rilevi che il cavo sia saturo, l'esito dello SdF è negativo e la richiesta dell'Operatore viene conseguentemente chiusa. Ciò detto, FiberCop si rende disponibile ad analizzare i casi specifici a cui gli operatori fanno riferimento.
112. FiberCop, in relazione a quanto segnalato dagli operatori di cui al precedente punto 107, rappresenta che l'attuale processo per determinare la corretta definizione di tratte consecutive di Fibre Ottiche di *Backhaul* prevede che le Fibre Ottiche di *Backhaul* siano offerte secondo le relazioni gerarchiche basate sull'architettura della rete commutata in rame (rete *legacy*). Considerando il piano di *Decommissioning*, attualmente in corso, e la relativa migrazione tecnologica dalla rete in rame a quella in fibra ottica, tali relazioni gerarchiche necessitano un aggiornamento che tenga conto della nuova rete in fibra ottica. Pertanto, a valle di

⁴⁵ Nelle stesse analisi dell'Autorità ex delibera n. 114/24/CONS, a seguito del *decommissioning* delle centrali, parte delle tratte di *backhaul* sono assimilate alla rete primaria per *bypassare* le centrali cessate.

detta ridefinizione, si aggiorneranno - evidenzia FiberCop - le relazioni gerarchiche e il sistema GIOIA per consentire la gestione informatizzata del servizio “*Tratte consecutive di Fibre Ottiche di Backhaul*”.

113. FiberCop rappresenta, con riferimento a quanto richiesto da un operatore (precedente punto 108) che le infrastrutture di Lunga Distanza sono infrastrutture diverse da quelle di posa locale, di *Backhaul* e di Giunzione, sono collocate di norma in ambito *extraurbano* e di norma collegano direttamente due Centrali di FiberCop dislocate tra due Comuni diversi. In alcune grandi città tali infrastrutture possono attraversare anche la parte urbana.

III.3 Le valutazioni conclusive dell’Autorità

114. Con particolare riferimento ai contributi *una tantum* relativi agli studi di fattibilità e all’aggiornamento della cartografia, l’Autorità rimanda alle valutazioni conclusive circa gli analoghi contributi di cui all’offerta di riferimento per i servizi di accesso NGAN (precedente punto 81).
115. In relazione ai canoni delle fibre ottiche di *backhaul*, l’Autorità, preso atto delle considerazioni degli operatori e di FiberCop (di cui ai precedenti punti 102 e 109), ritiene, in assenza di elementi contabili aggiornati, di confermare le valutazioni di cui al documento di consultazione (precedente punto 95).
116. Parimenti, in relazione alla riserva di fibre ottiche di *backhaul*, l’Autorità, nel rilevare che nel corso del presente procedimento non sono emersi elementi tali da indurre ad una modifica degli orientamenti espressi nell’ambito del documento di consultazione di cui alla delibera n. 15/25/CIR (punto 99), conferma che FiberCop possa prevedere, per ogni collegamento di *backhaul*, una riserva (da applicare in maniera non discriminatoria a tutti gli operatori richiedenti) di non più di 5 fibre ottiche per future esigenze di sviluppo della propria rete (o per attività di manutenzione o sostituzione di fibre ottiche in casi di disservizio).
117. Con riferimento alla richiesta di alcuni operatori di cui ai precedenti punti 104 e 105, l’Autorità, preso atto delle relative considerazioni di FiberCop (punto 111), ritiene che in caso di cavo saturo (eventualmente anche per via della riserva di cui al precedente punto 116), FiberCop, ai sensi dell’art. 26, comma 5, della delibera n. 114/24/CONS, debba impegnarsi “...a fornire la fibra spenta necessaria a soddisfare ogni ragionevole richiesta dell’operatore, previo studio di fattibilità, in cui sono specificate le condizioni economiche e la tempistica di realizzazione dell’infrastruttura...”.
118. Con riferimento alla richiesta di un operatore di cui al precedente punto 106, l’Autorità ribadisce l’obbligo, attualmente vigente in capo a FiberCop, di cui all’art. 8 della delibera n. 114/24/CONS, di fornire *inter alia* l’accesso alla fibra spenta in rete di *backhaul* (con o senza collocazione nelle centrali di origine e di terminazione del collegamento di *backhaul*) secondo le condizioni tecniche ed economiche di cui alla relativa offerta di riferimento come approvata dall’Autorità.

119. Con riferimento alla richiesta degli operatori di cui al precedente punto 107, preso atto delle relative considerazioni di FiberCop (punto 112), l'Autorità, in linea con quanto rappresentato al precedente punto 84, ritiene, in ottica di un generale miglioramento nella fornitura dei servizi di accesso alle fibre ottiche, a beneficio dell'intero mercato, ed attesa la richiesta avanzata da parte del mercato già da alcuni anni e avendo la stessa FiberCop rappresentato nelle offerte di riferimento per gli anni 2024 e 2025 che *“sono in corso di completamento gli sviluppi informatici per permettere agli Operatori di richiedere tale funzionalità su GIOIA”*, che FiberCop debba provvedere, quanto prima possibile, ad integrare l'applicativo GIOIA in modo da consentire agli operatori interessati una gestione informatizzata delle richieste di tratte consecutive di fibre ottiche di *backhaul*.
120. In relazione alla richiesta di un operatore di cui al precedente punto 108, preso atto delle considerazioni di FiberCop (precedente punto 113), l'Autorità richiama gli obblighi, attualmente in capo a FiberCop, ai sensi della delibera n. 114/24/CONS, inerenti alle infrastrutture di posa di *backhaul* definite come le infrastrutture il cui tracciato si stende tra la “Cameretta/Pozzetto Uno” di una centrale locale (SL, Stadio di Linea) di FiberCop, compreso il caso in cui lo SL coincide con una centrale SGU, e la “Cameretta/Pozzetto Uno” della centrale a cui è direttamente interconnessa (centrale di livello gerarchico “superiore”). I servizi di accesso alle infrastrutture di posa di *backhaul*, di cui all'offerta di riferimento di FiberCop, includono quindi le infrastrutture di posa:
1. tra una Centrale locale di FiberCop (SL) e la pertinente Centrale di livello gerarchico superiore di FiberCop (SGU);
 2. tra una Centrale locale di FiberCop (SL collocato in un SGU) e la pertinente Centrale di livello gerarchico superiore di FiberCop (SGT);
 3. tra due Centrali locali di FiberCop (SL) tra loro adiacenti, ossia direttamente interconnesse tra di loro, tra cui esistono infrastrutture civili dirette (cavidotti e portanti).

IV. LE OFFERTE DI RIFERIMENTO DI FIBERCOPI PER I SERVIZI DI ACCESSO DISAGGREGATO IN RAME PER GLI ANNI 2024 E 2025

IV.1 Gli orientamenti dell'Autorità di cui alla delibera n. 15/25/CIR

121. In data 15 luglio 2024 e 30 ottobre 2024, FiberCop ha rispettivamente *i)* ripubblicato, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, della delibera n. 19/24/CIR, l'offerta di riferimento per i servizi di accesso disaggregato all'ingrosso alle reti e sottoreti metalliche del Mercato 1B per l'anno 2024 e *ii)* pubblicato, ai sensi dell'articolo 9, comma 5, della delibera n. 114/24/CONS, l'offerta di riferimento per i servizi di accesso disaggregato all'ingrosso alle reti e sottoreti metalliche del Mercato 1B per l'anno 2025.

122. Si riportano, di seguito, le verifiche e gli approfondimenti, nonché i preliminari orientamenti dell'Autorità di cui all'Allegato B della delibera n. 15/25/CIR.

IV.1.1 Canoni dei servizi di accesso disaggregato

123. Nell'ambito del documento di consultazione di cui alla delibera n. 15/25/CIR, l'Autorità rilevava che nelle offerte di riferimento, per gli anni 2024 e 2025, FiberCop ha riportato dei canoni dei servizi di accesso disaggregato (anno 2024: ULL: 9,91 €/mese; SLU: 5,89 €/mese - anno 2025: ULL: 10,03 €/mese; SLU: 6,09 €/mese) che risultano essere in linea con quanto stabilito dalla delibera n. 114/24/CONS (art. 40, commi 1 e 2)⁴⁶.

IV.1.2 Contributi una tantum di attivazione, disattivazione e migrazione, dei servizi SLU e ULL

124. Nell'ambito del documento di consultazione di cui alla delibera n. 15/25/CIR, si richiamava che i contributi *una tantum* di attivazione, disattivazione e migrazione, dei servizi SLU e ULL, e i contributi da questi dipendenti, sono valutati, per gli anni 2024 e 2025, ai sensi dell'art. 12, comma 2, lettera c, della delibera n. 114/24/CONS, secondo le disposizioni di cui alla delibera n. 321/17/CONS⁴⁷.

125. Si rilevava, in particolare, che nelle offerte di riferimento, per gli anni 2024 e 2025, FiberCop ha allineato i contributi *una tantum* di attivazione, disattivazione e migrazione, dei servizi SLU e ULL, e i contributi da questi dipendenti, a quanto relativamente approvato per l'anno 2023 con la delibera n. 19/24/CIR.

126. A tale ultimo riguardo, nell'ambito del documento di consultazione di cui alla delibera n. 15/25/CIR, si richiamava che l'Autorità, con delibera n. 19/24/CIR, ha

⁴⁶ Due coppie simmetriche in rame (ULL): 19,82 €/mese per l'anno 2024 e 20,06 €/mese per l'anno 2025; Due coppie simmetriche in rame (SLU): 11,78 €/mese per l'anno 2024 e 12,18 €/mese per l'anno 2025.

⁴⁷ Si richiama, in particolare, che ai sensi dell'art. 10, commi 3 e 4, della delibera n. 321/17/CONS:

- *“Il prezzo nazionale della componente on field dei servizi di provisioning, approvato nell'ambito dell'Offerta di Riferimento, è ottenuto a partire dalla media ponderata, con i volumi di cui al comma 6, del valore medio nazionale di tutti i contratti stipulati con tutte le Imprese System (utilizzate per la fornitura di servizi wholesale, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, lett. c), e retail), per ciascun servizio oggetto di disaggregazione, e del costo del corrispondente servizio accessorio proposto da Telecom Italia (ora FiberCop) per l'approvazione dell'Autorità, e formalizzato secondo le modalità e i termini di cui al successivo comma 4”* (art. 10, comma 3, delibera n. 321/17/CONS).
- *“Il costo del servizio accessorio di provisioning, di attivazione e disattivazione, fornito da Telecom Italia System, è formulato e sottoposto all'approvazione dell'Autorità secondo gli stessi termini di rappresentazione e formalizzazione utilizzati dalle Imprese System utilizzate da Telecom Italia. Nell'approvazione dell'Offerta di Riferimento l'Autorità valuta l'efficienza dei costi presentati da Telecom Italia anche alla luce del confronto con i contratti delle Imprese System. Tale previsione si applica anche ai fini dell'approvazione dell'Offerta di Riferimento 2017”* (art. 10, comma 4, delibera n. 321/17/CONS).

svolto le valutazioni dei contributi *una tantum* di attivazione dei servizi ULL/SLU per l'anno 2023 sulla base dell'analogo modello di costo adottato negli anni precedenti (vedasi delibere n. 34/18/CIR, n. 100/19/CIR, n. 284/20/CIR, n. 39/22/CONS), ovvero sulla base della media pesata (delle lavorazioni svolte rispettivamente dalla Manodopera d'Impresa e dalla Manodopera Sociale) tra i costi dei *System* "esterni" ed i costi di TIM (ora FiberCop) *System* "interno". Nel dettaglio, con la delibera n. 19/24/CIR, l'Autorità ha definito i contributi *una tantum* di attivazione ULL/SLU per l'anno 2023, considerando:

- i. per la componente di costo relativa alle attività svolte da Manodopera d'Impresa (MOI), il capitolato d'appalto per i lavori di *delivery* vigente sin dal 2016⁴⁸ e un fattore di valorizzazione dei "punti" pari a 0,269 €/punto, non essendo intervenute nel corso dell'anno 2023 variazioni nei contratti stipulati da TIM con le imprese *System* per le attività *on field* di *provisioning* in regime disaggregato tali da richiedere una modifica rispetto a quanto considerato negli anni precedenti;
- ii. per la componente di costo relativa alle attività svolte da Manodopera Sociale (MOS), in linea con quanto svolto negli anni passati e in ottica di efficientamento dei costi, il medesimo capitolato adottato per i *System* esterni e medesimo fattore di valorizzazione dei "punti" pari a 0,269 €/punto;
- iii. essendo la valorizzazione del "punto" la stessa per MOS e MOI non ha avuto rilievo, ai fini dei prezzi 2023, la percentuale di lavorazione MOS/MOI;
- iv. percentuali di realizzazioni per aree/tipologie d'impianto (nell'ambito dei contributi di attivazione ULL/SLU su Linea Non Attiva - LNA) aggiornate all'anno 2022⁴⁹;

⁴⁸ Si rimanda, per gli specifici costi derivanti dai capitolati con le imprese di rete, a quanto riportato nelle delibere n. 653/16/CONS e n. 34/18/CIR.

⁴⁹ Si richiama che nell'ambito del capitolato d'impresa, su cui si basano *inter alia* le condizioni economiche dei contributi di attivazione ULL/SLU su LNA, le attività *on field* (per i dettagli si rimanda alla delibera n. 653/16/CONS) relative all'attivazione ULL e SLU su LNA sono distinte in:

- realizzazione in area A: area con prevalenza di impianti da realizzare in colonna montante (punti 283 nel caso di attivazione ULL LNA, punti 233 nel caso di attivazione SLU LNA);
- realizzazione in area B: area con prevalenza di impianti da realizzare in rete aerea su edificio (punti 355 nel caso di attivazione ULL LNA, punti 298 nel caso di attivazione SLU LNA);
- realizzazione in area C: area con prevalenza di impianti da realizzare in rete aerea (punti 541 nel caso di attivazione ULL LNA, punti 470 nel caso di attivazione SLU LNA).

Ai fini dei prezzi 2023, è stata considerata, sia per i servizi ULL che SLU, sulla base di dati aggiornati all'anno 2022, la seguente distribuzione: 25,16% area A, 36,91% area B, 37,92% area C.

Si richiama, altresì, che sulla base di tale distribuzione si ottiene il costo medio sostenuto da TIM (ora FiberCop) verso l'impresa per le attività *on field* relative all'attivazione ULL/SLU LNA che è comprensivo

- v. costo di gestione dell'ordine (Gord) pari a 3,77 €⁵⁰;
- vi. oneri, ai sensi dell'art. 10, comma 2, della delibera n. 321/17/CONS⁵¹, connessi all'implementazione delle misure di disaggregazione, pari a 0,141 €/ordine (da applicare a tutti gli ordini di attivazione/cessazione ULL/SLU gestiti in modalità disaggregata e non disaggregata, oltre che sugli ordini WLR/bitstream/VULA), ovvero un *mark-up*, rispetto al costo di gestione dell'ordine per l'anno 2023 (3,77 €), del 3,74%⁵²;

dell'eventuale realizzazione del raccordo d'abbonato che, essendo già remunerato nell'ambito dei canoni d'accesso, va sottratto secondo la formula indicata al punto 70 della delibera n. 653/16/CONS: $OF = C_m - X\% \cdot R$, ove OF è il costo delle attività *on field* svolte dall'impresa al netto del costo del raccordo d'abbonato; C_m è il costo medio sostenuto da TIM (ora FiberCop) verso l'impresa per l'attivazione ULL/SLU LNA comprensivo dell'eventuale costruzione del raccordo; X% è la percentuale dei casi in cui è necessaria la realizzazione del raccordo d'abbonato (62,2%); R è il costo medio del raccordo d'abbonato (108 €, come indicato con delibera n. 284/20/CIR, punti 34 e 52). Nella Tabella che segue si riporta la ricostruzione del costo delle attività *on field* svolta ai fini delle condizioni economiche del contributo di attivazione ULL LNA per l'anno 2023.

	Punti	FdV	Valore punti in Euro	% utilizzo	Costo medio	Costo al netto raccordo
area A - impianto in colonna montante	283	0,269	76,13	25,16%	109,59	42,41
area B - impianto in rete aerea su edificio	355	0,269	95,50	36,91%		
area C - impianto in rete aerea	541	0,269	145,53	37,92%		

⁵⁰ Si richiama che ai fini della valorizzazione dei contributi *una tantum* per l'anno 2023, l'Autorità ha approvato, con la delibera n. 19/24/CIR, sulla base dei dati contabili 2022 ed efficientando la componente di costo relativa agli *Opex* (incidenza sui costi unitari pari al 10%), un costo di gestione dell'ordine pari a 3,77 €.

⁵¹ Ai sensi dell'art. 10, comma 2, della delibera n. 321/17/CONS, sono “*riconosciuti a Telecom Italia (ora FiberCop) tutti i costi relativi alle attività d'intermediazione, di controllo, di gestione e di tracciabilità delle attività delle Imprese System, nonché i costi relativi alle attività di coordinamento e di monitoraggio del sistema complessivo sul territorio nazionale*”.

⁵² Si richiama che, con la delibera n. 284/20/CIR, l'Autorità ha evidenziato che la modalità di recupero degli oneri connessi all'implementazione delle misure di disaggregazione deve essere basata su un principio di equità e non discriminazione. Nello specifico, essendo la disaggregazione una misura regolamentare di cui tutti gli OAO potenzialmente possono fruire, l'Autorità ha ritenuto, nell'ambito della delibera n. 284/20/CIR, che il costo incrementale sostenuto da TIM (ora FiberCop), circa 450.000 euro annuo nel 2019, corrispondente al costo di 7 FTE (*Full Time Equivalent*) a livello nazionale, debba essere ripartito su tutti gli ordini *wholesale* (attivazioni, cessazioni e trasformazioni) che nella loro valorizzazione includono il costo di gestione dell'ordine. In altri termini, il costo conseguente alla disaggregazione dei servizi deve essere ripartito non solo sugli ordinativi di attivazione ULL/SLU gestiti in modalità disaggregata ma su tutti gli ordini di attivazione/cessazione ULL/SLU gestiti in modalità disaggregata e non disaggregata, oltre che sugli ordini WLR/bitstream/VULA. Ai fini della valorizzazione dei contributi *una tantum* per l'anno 2023 l'Autorità, con la delibera n. 19/24/CIR, ha approvato un costo pari a 0,141 €/ordine ottenuto, in continuità con gli anni precedenti, considerando l'impiego di 7 risorse FTE a livello nazionale e portando in conto i volumi aggiornati al 2022 e l'incremento del costo diretto della manodopera che ha visto un

- vii. costo della *Policy di contatto* (nell'ambito dei contributi *una tantum* di attivazione ULL e SLU su LNA) pari a 2,15 €, valorizzato considerando un tempo medio di attività pari a 3 minuti e il costo orario della manodopera 2023⁵³.

127. Ciò premesso, nell'ambito del documento di consultazione di cui alla delibera n. 15/25/CIR, l'Autorità ha evidenziato che le condizioni economiche, per gli anni 2024 (dal 6 maggio) e 2025, dei contributi *una tantum* di attivazione ULL/SLU (Linea attiva e Linea non attiva) debbano essere determinate sulla base dell'analogo modello di costo adottato per l'anno 2023 con delibera n. 19/24/CIR (vedasi precedente punto 126) considerando, tenuto conto della conferma, per gli anni 2024 e 2025, del costo di gestione dell'ordine (ai sensi della delibera n. 114/24/CONS, art. 12, comma 2, lettera d)⁵⁴ e del costo orario della manodopera (ai sensi della delibera n. 114/24/CONS, art. 12, comma 2, lettera e) così come approvati per l'anno 2023, l'aggiornamento dei seguenti parametri di *input*:

- *Valorizzazione del "punto"*: l'Autorità ritiene che, ai fini della valorizzazione dei contributi *una tantum* di attivazione ULL/SLU (Linea attiva e Linea non attiva) per l'anno 2025, debba considerarsi, sia per le componenti di costo relative alle attività svolte da Manodopera d'impresa che per quelle svolte da Manodopera sociale, un fattore di valorizzazione dei "punti" pari a 0,270 €/punto (anziché 0,269 €/punto valido fino all'anno 2024), ciò sulla base dei rinnovi contrattuali (che hanno efficacia a partire dal 1° gennaio 2025) effettuati, in applicazione dell'art. 21 della delibera n. 114/24/CONS, da FiberCop con le imprese *System*, a seguito della riduzione a 64 del numero di Aree di Cantiere, per le attività *on field* di *provisioning* in regime disaggregato;
- *Percentuali di realizzazioni per aree/tipologie d'impianto*: l'Autorità ritiene, in linea con quanto svolto negli anni precedenti, che i contributi di attivazione ULL/SLU su Linea Non Attiva, per gli anni 2024 e 2025, debbano essere definiti considerando, sulla base di quanto fornito da FiberCop nel corso delle attività preistruttorie su richiesta dell'Autorità, le suddette percentuali aggiornate rispettivamente all'anno 2023 (ai fini dei prezzi 2024) e all'anno 2024 (ai fini

aumento nel 2022 (funzionale ai prezzi 2023) di circa il 3,56% rispetto a quanto considerato ai fini dei prezzi 2021 (passando complessivamente per 7 FTE da circa 450 mila euro a circa 466 mila euro).

⁵³ L'attività di presa di appuntamento o *Policy di contatto* (ovvero l'attività di contatto con il cliente finale per fissare l'appuntamento a casa cliente per le conseguenti attività *on field*), può essere oggetto di disaggregazione (ovvero tale attività può essere svolta autonomamente dall'OAO o da un soggetto da esso direttamente incaricato) così come previsto nell'ambito del processo di disaggregazione definitivo per il *provisioning* dei servizi ULL/SLU. Pertanto, nel caso in cui l'OAO decida di disaggregare - ai sensi della delibera n. 321/17/CONS - l'attività di *Presa Appuntamento* (ovvero se tale attività è svolta autonomamente dall'OAO o da un soggetto da esso direttamente incaricato), ai contributi UT su LNA ULL e SLU deve essere decurtato, qualora incluso, il relativo costo.

⁵⁴ L'Autorità ritiene che anche gli oneri connessi all'implementazione delle misure di disaggregazione debbano parimenti, considerata la stabilità del costo di gestione dell'ordine definita dalla delibera n. 114/24/CONS, considerarsi, per gli anni 2024 e 2025, pari a quelli approvati per l'anno 2023.

dei prezzi 2025). Nella Tabella 6 che segue è riportato l'aggiornamento delle suddette percentuali, ai fini delle condizioni economiche per gli anni 2024 (da 6 maggio) e 2025, e un confronto con quelle considerate ai fini dei prezzi approvati per l'anno 2023.

	Anno 2023 (dati 2022)	Anno 2024 (dati 2023)	Anno 2025 (dati 2024)
Realizzazione in area A (area con prevalenza di impianti da realizzare in colonna montante)	25,16%	23,58%	21,05%
Realizzazione in area B (area con prevalenza di impianti da realizzare in rete aerea su edificio)	36,91%	39,65%	41,49%
Realizzazione in area C (area con prevalenza di impianti da realizzare in rete aerea).	37,92%	36,77%	37,46%

Tabella 6: Percentuali di realizzazioni per aree/tipologie di impianto

128. Alla luce di quanto sopra rappresentato, considerato in particolar modo l'aggiornamento del fattore di valorizzazione del "punto" per l'anno 2025 e delle percentuali di realizzazione per aree/tipologia di impianto nell'ambito dei contributi di attivazione su LNA per gli anni 2024 e 2025, l'Autorità, nell'ambito del documento di consultazione di cui alla delibera n. 15/25/CIR, ha ritenuto che FiberCop debba riformulare le condizioni economiche, per gli anni 2024 (dal 6 maggio) e 2025, dei contributi *una tantum* di attivazione ULL/SLU (su linea attiva e non attiva) e di disattivazione⁵⁵ secondo quanto indicato nella seguente Tabella 7 (colonne "Orientamenti AGCOM 2024" e "Orientamenti AGCOM 2025"). Conseguentemente, l'Autorità ritiene che FiberCop debba riformulare, secondo quanto previsto dalla delibera n. 34/18/CIR, i contributi *una tantum* da questi dipendenti (ad es. i contributi *una tantum* su due coppie ed i contributi di migrazione tecnologica)⁵⁶. Nella Tabella 7 che segue è riportato anche un confronto con le

⁵⁵ Si richiama che i contributi *una tantum* di disattivazione dei servizi ULL e SLU sono definiti, per gli anni 2024 e 2025, utilizzando gli analoghi modelli di costo adottati negli anni precedenti:

- Ccess-ULL= Gord (3,91 €) + % Grouping (57%) * 10 min (=Ts+2*T1+T2+2*T4+T5) * costo manodopera
- Ccess-SLU= Gord (3,91 €) + % Grouping (57%) * 13,15 min (=Ts+2*T1+T2+2*T4+T5) * costo manodopera

⁵⁶ Secondo quanto previsto dalla delibera n. 34/18/CIR (punto D.42), il contributo di *migrazione massiva da ULL/BS/WLR a SLU* è ottenuto applicando al costo di attivazione SLU LA, approvato per l'anno di riferimento, una percentuale di riduzione, al variare di *N* accessi per area *cabinet*, pari a quella risultante nel 2016 e che deriva dall'efficienza ottenibile nel caso di migrazioni che coinvolgono più accessi (ad es. - 39% nel caso di migrazione verso SLU di 10 accessi per area *cabinet*). Inoltre, in linea con quanto previsto

corrispondenti condizioni economiche approvate nel 2023 (e riproposte da FiberCop per gli anni 2024 e 2025).

Contributi <i>una tantum</i>	AGCOM 2023	Orientamenti AGCOM 2024	Orientamenti AGCOM 2024 vs 2023	Orientamenti AGCOM 2025	Orientamenti AGCOM 2025 vs 2024
Contributo fornitura coppia simmetrica in rame per sistemi ISDN BRA, POTS, ADSL, SHDSL, VDSL per servizio ULL (con e senza portabilità) - Coppia Attiva	€ 22,74	€ 22,74	0,0%	€ 22,81	0,3%
Contributo fornitura coppia simmetrica in rame per sistemi ISDN BRA, POTS, ADSL, SHDSL, VDSL per servizio ULL senza portabilità - Coppia Non Attiva (*)	€ 48,47	€ 48,21	-0,5%	€ 49,45	2,6%
Contributo fornitura 2 coppie simmetriche in rame per sistemi SHDSL, ISDN PRA per servizio ULL (con e senza portabilità) - Coppia Attiva	€ 35,54	€ 35,54	0,0%	€ 35,65	0,3%
Contributo fornitura per 2 coppie simmetriche in rame per sistemi SHDSL, ISDN PRA per servizio ULL senza portabilità - Coppia Non Attiva (*)	€ 70,54	€ 70,17	-0,5%	€ 71,98	2,6%
Contributo fornitura 2 coppie simmetriche in rame per sistemi DECT senza portabilità (*)	€ 70,54	€ 70,17	-0,5%	€ 71,98	2,6%
Contributo disattivazione singola coppia metallica per servizio ULL (con e senza NP)	€ 7,99	€ 7,99	0,0%	€ 7,99	0,0%
Contributo disattivazione 2 coppie simmetriche in rame per servizio ULL anche con prestazione GNR e PBX	€ 11,26	€ 11,26	0,0%	€ 11,26	0,0%
Contributo fornitura coppia a livello sottorete locale (con e senza portabilità del numero) - Coppia Attiva	€ 22,74	€ 22,74	0,0%	€ 22,81	0,3%
Contributo fornitura coppia a livello sottorete locale senza portabilità del numero - Coppia Non Attiva (*)	€ 32,18	€ 31,94	-0,8%	€ 33,05	3,5%
Contributi fornitura di 2 coppie a livello sottorete locale (con e senza portabilità del numero) - Coppia Attiva	€ 33,78	€ 33,78	0,0%	€ 33,89	0,3%
Contributi fornitura di 2 coppie a livello sottorete locale senza portabilità del numero - Coppia Non Attiva (*)	€ 43,70	€ 43,36	-0,8%	€ 44,87	3,5%
Contributo disattivazione singola coppia simmetrica in rame a livello di sottorete locale (con e senza NP)	€ 9,28	€ 9,28	0,0%	€ 9,28	0,0%
Contributo disattivazione 2 coppie simmetriche in rame e coppie attestate a centralino con prestazione GNR e PBX a livello di sottorete locale	€ 11,73	€ 11,73	0,0%	€ 11,73	0,0%
Contributi di fornitura singola coppia metallica attiva per servizio ULL virtuale con contestuale realizzazione della portabilità del numero	€ 22,74	€ 22,74	0,0%	€ 22,81	0,3%
Contributi Migrazioni "massive" da ULL (o bitstream o WLR) a SLU					
1	€ 22,74	€ 22,74	0,0%	€ 22,81	0,3%
3	€ 20,47	€ 20,47	0,0%	€ 20,53	0,3%
5	€ 16,60	€ 16,60	0,0%	€ 16,65	0,3%
10	€ 13,87	€ 13,87	0,0%	€ 13,91	0,3%
15	€ 12,96	€ 12,96	0,0%	€ 13,00	0,3%
20	€ 12,51	€ 12,51	0,0%	€ 12,55	0,3%

(*) Nel caso in cui l'OA decide di disaggregare l'attività di Presa Appuntamento, ai costi dei contributi UT su LNA ULL e SLU (singola coppia) deve essere decurtato l'importo di 2,15 €. Conseguentemente, vanno determinati anche i costi nel caso di doppia coppia.

Tabella 7: Orientamenti AGCOM circa le condizioni economiche, per gli anni 2024 (dal 6 maggio) e 2025, dei contributi *una tantum* per i servizi di accesso disaggregato (attivazione, disattivazione, migrazione)

IV.1.3 I restanti contributi *una tantum* per i servizi di accesso disaggregato

129. I restanti contributi *una tantum* relativi ai servizi di accesso disaggregato, ulteriori rispetto a quelli di cui al precedente punto 128, sono stati allineati da FiberCop, per gli anni 2024 e 2025, ai sensi dell'art. 12, comma 2, lettera d, della delibera n. 114/24/CONS, a quanto relativamente approvato per l'anno 2023 con delibera n. 19/24/CIR. Parimenti, il costo orario della manodopera, per gli anni 2024 e 2025, è

con delibera n. 34/18/CIR (punto D.46), i contributi di attivazione ULL/SLU su LA e LNA relative a 2 coppie (e per sistemi DECT) si ottengono applicando al corrispondente costo di attivazione su singola coppia, approvato per l'anno di riferimento, una percentuale di variazione (tra doppia e singola coppia) pari a quella risultante nelle valutazioni 2016.

stato allineato da FiberCop, ai sensi dell'art. 12, comma 2, lettera *e*, della delibera n. 114/24/CONS, a quello approvato per l'anno 2023 (42,98 €/h)⁵⁷.

130. Ciò premesso, nell'ambito del documento di consultazione di cui alla delibera n. 15/25/CIR, si richiedeva agli operatori di fornire propri commenti e considerazioni in merito a quanto sopra riportato in relazione alle offerte di riferimento di FiberCop per i servizi di accesso disaggregato per gli anni 2024 e 2025, oltre che su eventuali altre tematiche di interesse relativamente alle suddette offerte di riferimento.

IV.2 Le considerazioni degli operatori intervenuti nell'ambito della consultazione pubblica di cui alla delibera n. 15/25/CIR

➤ Le considerazioni degli Operatori

131. Alcuni operatori, nel richiamare quanto già rappresentato nel corso dei passati procedimenti di approvazione delle offerte di riferimento, ritengono che le voci di costo relative alla gestione dell'ordine e agli oneri connessi all'implementazione delle misure di disaggregazione, debbano essere ulteriormente efficientate. Tali operatori evidenziano, in particolare, che dalla valutazione dei costi di gestione dell'ordine debbano essere esclusi i costi di tutti i sistemi che, a seguito della separazione della rete, ad oggi non afferiscono più a FiberCop ma a TIM (quali, ad esempio, i sistemi "CRM business fisso" e "CRMRCRM").
132. Alcuni operatori non condividono l'aumento (da 0,269 a 0,270) del valore del "punto" prospettato per i contributi *una tantum* dei servizi di accesso disaggregato per l'anno 2025. Tali operatori ritengono, in particolare, che tale aumento debba essere assorbito da FiberCop, in quanto frutto della propria scelta unilaterale di ridurre il numero di aree di cantiere comportando la necessità della richiesta di nuove offerte da parte dei *System*. Tali operatori evidenziano, inoltre, che il valor medio del punto debba essere determinato non facendo una media aritmetica dei valori dei punti offerti dalle imprese selezionate dagli OAO, ma una media pesata sui rispettivi volumi.

➤ Le considerazioni di FiberCop

133. In relazione al costo di gestione dell'ordine, FiberCop richiama che all'articolo 12, comma 2, lettera *d*, della delibera n. 114/24/CONS, era stato stabilito che *"tutti i contributi una tantum, incluso il costo di gestione dell'ordine, ulteriori rispetto a quelli di cui al comma precedente, relativi ai servizi di accesso locale alla rete in rame ed in fibra ottica, sono fissati pari ai valori approvati per il 2023 per tutto il periodo oggetto della presente analisi"* e che, alla data di pubblicazione della delibera n. 114/24/CONS, era già stata notificata da TIM la separazione societaria.

⁵⁷ Il contributo di intervento a vuoto in *provisioning (on field e on call)*, per gli anni 2024 e 2025, è stato allineato da FiberCop, analogamente a quanto previsto per gli anni precedenti, al costo di gestione dell'ordine per tali anni.

Ciò detto, FiberCop evidenzia che la separazione societaria, che ha portato alla costituzione di FiberCop nel 1° luglio 2024, avrebbe in linea teorica un impatto nella valutazione del “costo gestione dell’ordine” per l’anno 2025 se si potesse procedere al suo calcolo nella modalità applicata fino alle Offerte di Riferimento 2023. In altri termini, nel modello sottostante la valutazione del costo di gestione dell’ordine per il 2025 si dovrebbe tener conto dell’effetto combinato derivante sia dal non tenere più in conto, per il secondo semestre del 2024, dei sistemi che gestivano anche gli ordini *retail* di TIM (come ad esempio, i CRM *retail* e DBSS) sia degli ordini *retail* che non interessano la catena di *delivery wholesale*, come le trasformazioni delle offerte ai propri clienti *retail* e la gestione amministrativa delle cessazioni derivanti dalle migrazioni dei clienti TIM verso altri Operatori. Tuttavia, allo stato FiberCop non detiene né tutti i dati contabili dei sistemi coinvolti per l’intero anno 2024, né il dettaglio degli ordini, sempre per tutto il 2024, che hanno interessato i clienti *retail* di TIM in termini di quanti di essi sono state le trasformazioni commerciali e quanti hanno determinato delle cessazioni amministrative a seguito di migrazioni di clienti di TIM verso altri Operatori. FiberCop evidenzia, altresì, che nel 2024 ha effettuato ulteriori sviluppi sui sistemi sottostanti le catene di *delivery wholesale* per ulteriori circa 4,5 milioni di euro.

IV.3 Le valutazioni conclusive dell’Autorità

134. Con riferimento al costo di gestione dell’ordine, l’Autorità richiama che la delibera n. 114/24/CONS (art. 12, comma 2, lettera *d*) ha definito una stabilità di prezzo (rispetto al valore - pari a 3,77 € - approvato per l’anno 2023 con delibera n. 19/24/CIR) per tutto il periodo oggetto della suddetta analisi di mercato. Tuttavia, come noto, dal 1° luglio 2024, si è realizzata la separazione societaria TIM/FiberCop, concretizzatasi successivamente all’adozione della delibera n. 114/24/CONS (pubblicata il 6 maggio 2024), di cui l’Autorità - considerata l’eccezionalità della circostanza - ritiene opportuno, nell’ambito del presente provvedimento, tenere in debito conto ai fini della valutazione dei relativi riflessi sui costi di gestione dell’ordine per l’anno 2025⁵⁸. In particolare, si evidenzia che, fermo restando il modello di costo adottato negli anni precedenti (fino all’OR 2023), il costo di gestione dell’ordine per l’anno 2025 dovrebbe, in linea teorica, determinarsi sulla base dei costi e volumi relativi all’anno 2024 tenendo, tuttavia, conto che *i*) nel secondo semestre 2024, a seguito della separazione societaria TIM/FiberCop, alcuni sistemi sottostanti alla gestione dell’ordine non afferiscono più al perimetro di quelli gestiti da FiberCop (tra i quali si richiamano, in particolare, quelli citati dagli operatori - si veda il precedente punto 131 - deputati alla gestione degli ordini *retail* di TIM, quali i sistemi “CRM *business fisso*” e “CRMRCRM”); *ii*) sempre con riferimento al secondo semestre 2024, non

⁵⁸ Per il costo di gestione dell’ordine per l’anno 2024, l’Autorità ritiene, atteso che la separazione societaria TIM/FiberCop è intervenuta successivamente all’anno contabile 2023 (che sarebbe funzionale ai prezzi 2024), applicabile quanto già stabilito dalla delibera n. 114/24/CONS.

andrebbero più considerati tra i volumi quelli relativi alle trasformazioni delle offerte dei clienti *retail* di TIM e alle cessazioni derivanti dalle migrazioni dei clienti TIM verso altri Operatori (ovvero gli ordini di TIM che non interessano la catena di *delivery wholesale*). Ciò premesso, preso atto di quanto rappresentato da FiberCop nel corso delle attività istruttorie ed, in particolare, avendo FiberCop (cfr. precedente punto 133) rappresentato di non avere tutti i dati contabili dei sistemi coinvolti per l'intero anno 2024, oltre a non avere disponibile il dettaglio complessivo degli ordini che hanno interessato i clienti *retail* di TIM relativi all'anno 2024, l'Autorità, al fine di conseguire comunque un equo efficientamento dei costi, già iniziato con le previsioni di cui alla delibera n. 19/24/CIR⁵⁹, ritiene ragionevole apportare, in via equitativa, per l'anno 2025, una riduzione del 10% del costo di gestione dell'ordine, oltre che degli oneri connessi all'implementazione delle misure di disaggregazione, rispetto a quanto approvato per l'anno 2023 (e confermato per l'anno 2024). Ne consegue, pertanto, un costo di gestione dell'ordine per l'anno 2025 pari a 3,39 € (3,52 €, incluso il *mark-up* per gli oneri di disaggregazione). Conseguentemente, l'Autorità ritiene che anche i contributi *una tantum* per gli interventi a vuoto in *provisioning* (*on field* e *on call*), per l'anno 2025, le cui condizioni economiche sono allineate a quelle della gestione dell'ordine, debbano essere riformulati da FiberCop prevedendo un costo pari a 3,39 €.

135. Con riferimento alle osservazioni degli operatori di cui al precedente punto 132, l'Autorità richiama che l'aggiornamento del valore del "punto" (da 0,269 € a 0,270 €), considerato nell'ambito della presente delibera ai fini della valorizzazione dei contributi *una tantum* di attivazione ULL/SLU per l'anno 2025, è stato oggetto di una rigorosa procedura (a cui gli operatori hanno attivamente partecipato) svolta dall'Autorità ai sensi dell'art. 21 della delibera n. 114/24/CONS e i cui esiti sono stati comunicati agli operatori interessati con nota del 7 ottobre 2024 (prot. AGCOM n. 261409). Nell'ambito di tali attività, ai fini della determinazione del valor medio del punto oggetto di rinnovo contrattuale con le imprese *System* selezionate dagli operatori per l'attività di *provisioning* in regime disaggregato, è stata svolta una media aritmetica in linea con quanto effettuato in passato. Tale metodologia, come premesso già condivisa in passato con il mercato, nonché già applicata nell'ambito delle approvazioni delle offerte di riferimento relative agli anni scorsi, risulta essere quella più neutrale tra le possibili⁶⁰.

⁵⁹ Si richiama che già nell'anno 2023, con delibera n. 19/24/CIR, era stata apportato un efficientamento del costo di gestione dell'ordine del circa 16% rispetto a quanto previsto negli anni precedenti.

⁶⁰ Si evidenzia, altresì, che nella fase di rinnovo contrattuale tutte le imprese selezionate dagli operatori hanno confermato i prezzi già vigenti, tranne una che non fa parte più dell'elenco delle imprese selezionate dagli operatori, il che ha determinato un incremento di un sol millesimo di euro del valor medio del "punto" per le attività di *provisioning*.

136. Alla luce di quanto sopra rappresentato, l'Autorità ritiene di approvare, per gli anni 2024 (dal 6 maggio) e 2025, relativamente ai contributi *una tantum* di attivazione ULL/SLU (su linea attiva e non attiva) e di disattivazione, e ai contributi da questi dipendenti, le seguenti condizioni economiche (Tabella 8).

Contributi <i>una tantum</i>	AGCOM 2023	AGCOM 2024 (dal 6 maggio)	AGCOM 2024 vs 2023	AGCOM 2025	AGCOM 2025 vs 2024
Contributo fornitura coppia simmetrica in rame per sistemi ISDN BRA, POTS, ADSL, SHDSL, VDSL per servizio ULL (con e senza portabilità) - Coppia Attiva	€ 22,74	€ 22,74	0,0%	€ 22,42	-1,4%
Contributo fornitura coppia simmetrica in rame per sistemi ISDN BRA, POTS, ADSL, SHDSL, VDSL per servizio ULL senza portabilità - Coppia Non Attiva (*)	€ 48,47	€ 48,21	-0,5%	€ 49,06	1,8%
Contributo fornitura 2 coppie simmetriche in rame per sistemi SHDSL, ISDN PRA per servizio ULL (con e senza portabilità) - Coppia Attiva	€ 35,54	€ 35,54	0,0%	€ 35,03	-1,4%
Contributo fornitura per 2 coppie simmetriche in rame per sistemi SHDSL, ISDN PRA per servizio ULL senza portabilità - Coppia Non Attiva (*)	€ 70,54	€ 70,17	-0,5%	€ 71,40	1,8%
Contributo fornitura 2 coppie simmetriche in rame per sistemi DECT senza portabilità (*)	€ 70,54	€ 70,17	-0,5%	€ 71,40	1,8%
Contributo disattivazione singola coppia metallica per servizio ULL (con e senza NP)	€ 7,99	€ 7,99	0,0%	€ 7,60	-4,9%
Contributo disattivazione 2 coppie simmetriche in rame per servizio ULL anche con prestazione GNR e PBX	€ 11,26	€ 11,26	0,0%	€ 10,87	-3,5%
Contributo fornitura coppia a livello sottorete locale (con e senza portabilità del numero) - Coppia Attiva	€ 22,74	€ 22,74	0,0%	€ 22,42	-1,4%
Contributo fornitura coppia a livello sottorete locale senza portabilità del numero - Coppia Non Attiva (*)	€ 32,18	€ 31,94	-0,8%	€ 32,65	2,2%
Contributi fornitura di 2 coppie a livello sottorete locale (con e senza portabilità del numero) - Coppia Attiva	€ 33,78	€ 33,78	0,0%	€ 33,30	-1,4%
Contributi fornitura di 2 coppie a livello sottorete locale senza portabilità del numero - Coppia Non Attiva (*)	€ 43,70	€ 43,36	-0,8%	€ 44,34	2,2%
Contributo disattivazione singola coppia simmetrica in rame a livello di sottorete locale (con e senza NP)	€ 9,28	€ 9,28	0,0%	€ 8,88	-4,2%
Contributo disattivazione 2 coppie simmetriche in rame e coppie attestate a centralino con prestazione GNR e PBX a livello di sottorete locale	€ 11,73	€ 11,73	0,0%	€ 11,33	-3,4%
Contributi di fornitura singola coppia metallica attiva per servizio ULL virtuale con contestuale realizzazione della portabilità del numero	€ 22,74	€ 22,74	0,0%	€ 22,42	-1,4%
Contributi Migrazioni "massive" da ULL (o bitstream o WLR) a SLU					
1	€ 22,74	€ 22,74	0,0%	€ 22,42	-1,4%
3	€ 20,47	€ 20,47	0,0%	€ 20,18	-1,4%
5	€ 16,60	€ 16,60	0,0%	€ 16,36	-1,4%
10	€ 13,87	€ 13,87	0,0%	€ 13,67	-1,4%
15	€ 12,96	€ 12,96	0,0%	€ 12,78	-1,4%
20	€ 12,51	€ 12,51	0,0%	€ 12,33	-1,4%

(*) Nel caso in cui l'OA decida di disaggregare l'attività di Presa Appuntamento, ai costi dei contributi UT su LNA ULL e SLU (singola coppia) deve essere decurtato l'importo di 2,15 €. Conseguentemente, vanno determinati anche i costi nel caso di doppia coppia.

Tabella 8: Valutazioni conclusive AGCOM circa le condizioni economiche, per gli anni 2024 (dal 6 maggio) e 2025, dei contributi *una tantum* per i servizi di accesso disaggregato (attivazione, disattivazione, migrazione)

137. L'Autorità rileva, pertanto, una riduzione dei contributi *una tantum* di attivazione LA/migrazione dei servizi di accesso disaggregato (ULL e SLU) del circa -1,4%, nel 2025 rispetto al 2024, sostanzialmente per effetto della riduzione del costo di gestione dell'ordine che controbilancia l'aumento del valore del "punto" (da 0,269 €/punto a 0,270 €/punto), nel 2024 tali contributi sono stabili rispetto al 2023. Lievi aumenti, pari a circa il +1,8% (per ULL) e +2,2% (per SLU), si rilevano, nel 2025 rispetto al 2024, per i contributi *una tantum* di attivazione su LNA dove, la riduzione del costo di gestione dell'ordine non riesce a controbilanciare l'effetto dell'aumento del valore del "punto" e dell'aggiornamento delle percentuali di realizzazione per aree/tipologia di impianto (tali contributi sono sostanzialmente stabili, a meno di una lieve riduzione, nel 2024 (a partire dal 6 maggio) rispetto al

2023). I contributi di disattivazione ULL e SLU sono, invece, stabili, nel 2024 rispetto al 2023, e in riduzione (tra il -3,4% e il -4,9%) nel 2025 rispetto al 2024.

V. LE OFFERTE DI RIFERIMENTO DI FIBERCop PER I SERVIZI DI COLOCAZIONE PER GLI ANNI 2024 E 2025

V.1 Gli orientamenti dell'Autorità di cui alla delibera n. 15/25/CIR

138. In data 15 luglio 2024 e 30 ottobre 2024, FiberCop ha rispettivamente i) ripubblicato, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, della delibera n. 19/24/CIR, l'offerta di riferimento per i servizi di colocazione del Mercato 1B per l'anno 2024 e ii) pubblicato, ai sensi dell'articolo 9, comma 5, della delibera n. 114/24/CONS, l'offerta di riferimento per i servizi di colocazione del Mercato 1B per l'anno 2025.

139. Si riportano, di seguito, le verifiche e gli approfondimenti, nonché i preliminari orientamenti dell'Autorità di cui all'Allegato B della delibera n. 15/25/CIR.

V.1.1 Canoni dei servizi di colocazione

Servizi di alimentazione e condizionamento

140. Nell'ambito del documento di consultazione di cui alla delibera n. 15/25/CIR, l'Autorità rilevava che i costi relativi agli impianti dei servizi di alimentazione e condizionamento e i relativi costi di commercializzazione (*"costi specifici OAO"*) sono stati determinati da FiberCop per gli anni 2024 e 2025:

- applicando, per quanto riguarda il *servizio di alimentazione in corrente continua forfetaria – fornitura con impianti di FiberCop*, una riduzione, dal 6 maggio 2024 (data di pubblicazione della delibera n. 114/24/CONS), del 7% rispetto alle corrispondenti condizioni economiche approvate per l'anno 2023, ciò in linea con quanto previsto dalla delibera n. 114/24/CONS (art. 12, comma 2, lettera g). Analoga riduzione, dal 6 maggio 2024, è stata prevista da FiberCop per il *servizio di alimentazione in corrente continua forfetaria – fornitura con impianti di FiberCop e con limitatore di potenza installato a cura dell'operatore* e per il *servizio di alimentazione in corrente continua a consumo – fornitura con impianti di FiberCop*. Per l'anno 2025, si rilevava invece che FiberCop non ha applicato, per tali servizi, la riduzione annua del 7% parimenti prevista per tale anno dall'art. 12, comma 2, lettera g, della delibera n. 114/24/CONS⁶¹;

⁶¹ "...con riferimento alla componente del canone annuo dei costi degli impianti specifici OAO nell'ambito del servizio di alimentazione in c.c. "forfetaria" per modulo standard N3, per la voce "Fornitura con impianti di Telecom Italia", TIM (ora FiberCop) applica una riduzione annua dei prezzi pari al 7% per il periodo 2024-2025, a partire dal prezzo approvato per il 2023..."

- applicando, per gli anni 2024 e 2025, per quanto riguarda il *servizio di alimentazione in corrente continua forfetaria e a consumo – fornitura con stazione di energia e batterie degli operatori*, le medesime condizioni economiche approvate per l'anno 2023, in linea con quanto previsto dalla delibera n. 114/24/CONS (art. 12, comma 2, lettera f);
- applicando, per gli anni 2024 e 2025, per quanto riguarda il *servizio di climatizzazione forfetaria e a consumo*, le medesime condizioni economiche approvate per l'anno 2023, in linea con quanto previsto dalla delibera n. 114/24/CONS (art. 12, comma 2, lettera f).

141. La componente di costo relativa all'energia elettrica dei servizi di alimentazione e condizionamento, per l'anno 2024, è stata posta da FiberCop, nell'ambito della relativa offerta di riferimento, pari a 0,1706 €/kWh ai sensi della delibera n. 19/24/CIR (art. 7, comma 3), valore - quest'ultimo - ottenuto a partire dalle fatture di Telenergia relative al primo trimestre dell'anno 2024 e al netto della quota trimestrale dei crediti d'imposta che, ai sensi della medesima delibera n. 19/24/CIR, devono essere allocati ai fini dei prezzi per l'anno 2024. Al riguardo, nell'ambito del documento di consultazione di cui alla delibera n. 15/25/CIR, l'Autorità richiama che la componente di costo relativa all'energia elettrica per l'anno 2024 deve essere rivalutata, con decorrenza dal 1° gennaio 2024, ai sensi della delibera n. 19/24/CIR (art. 1, comma 4 e art. 7, comma 3), sulla base del costo medio annuale risultante dalle fatture di Telenergia relative all'intero anno 2024 e tenuto conto dell'ammontare complessivo (52,86 milioni di euro) relativo ai crediti d'imposta, che risulta essere pari a 0,1772 €/kWh (-12,4% rispetto a 0,2023 €/kWh approvato per l'anno 2023)⁶².

142. La componente di costo relativa all'energia elettrica dei servizi di alimentazione e condizionamento, per l'anno 2025, è stata posta da FiberCop, nell'ambito della relativa offerta di riferimento, pari a 0,2186 €/kWh, così come risultante dalle fatture di Telenergia relative al periodo gennaio-settembre 2024, disponibili al momento della pubblicazione dell'offerta di riferimento 2025, e senza considerare i crediti d'imposta allocati per l'anno 2024. Al riguardo, nell'ambito del documento di consultazione di cui alla delibera n. 15/25/CIR, l'Autorità ha evidenziato che, coerentemente con quanto stabilito dalla delibera n. 114/24/CONS, nelle more dell'approvazione del costo medio annuo dell'energia elettrica per l'anno 2025 che verrà effettuata sulla base delle fatture di Telenergia per tale anno (e che avrà decorrenza retroattiva, ai sensi della delibera n. 114/24/CONS, dal 1° gennaio 2025) e fatto salvo il meccanismo di pubblicazione trimestrale previsto all'art. 1, comma 4, della delibera n. 19/24/CIR, FiberCop debba applicare il costo medio dell'energia

⁶² Nell'ambito del documento di consultazione si richiama, come da verifiche svolte ai sensi dell'art. 12, comma 2, lettera i, della delibera n. 114/24/CONS ed in attuazione della procedura di cui all'art. 1, comma 4, della delibera n. 19/24/CIR, che il costo unitario dell'energia elettrica nel II°, III° e IV° trimestre 2024, è risultato essere pari, al netto della quota trimestrale dei crediti d'imposta, rispettivamente, a 0,1704 €/kWh, 0,1908 €/kWh e 0,1754 €/kWh.

elettrica approvato per l'anno 2024 (senza considerare i crediti d'imposta allocati per tale anno) che risulta essere pari a 0,2199 €/kWh.

143. Alla luce di quanto sopra rappresentato, nell'ambito del documento di consultazione di cui alla delibera n. 15/25/CIR, l'Autorità ha espresso l'orientamento di approvare, per gli anni 2024 e 2025, fatto salvo il *repricing* della componente di costo relativa all'energia elettrica per l'anno 2025, le seguenti condizioni economiche per i servizi di alimentazione e condizionamento.

	ANNO 2024 (dal 1° gennaio al 5 maggio 2024)			
	Costo Impianti	Costo dell'energia elettrica	Costi specifici OAO	Costo unitario a listino
	€/anno	€/anno	€/anno	€/anno
Servizi				
Servizio Energia Elettrica (EE) fornito con impianti FiberCop	1.034,07	1.553,34	45,83	2.633,23
Servizio EE fornito con stazioni di energia e batterie OAO	86,87	1.553,34	3,82	1.644,02
Servizio EE fornito con impianti FiberCop con 0,25 kW	258,52	388,33	11,46	658,31
Servizio EE fornito con impianti FiberCop con 0,30 kW	310,22	466,00	13,75	789,97
Servizio EE fornito con impianti FiberCop con 0,50 kW	517,03	776,67	22,92	1.316,62
Servizio EE fornito con impianti FiberCop con 0,60 kW	620,44	932,00	27,50	1.579,94
Servizio EE fornito con impianti FiberCop con 0,75 kW	775,55	1.165,00	34,37	1.974,92
Servizio EE fornito con impianti FiberCop con 0,90 kW	930,66	1.398,00	41,25	2.369,91
Servizio EE fornito con impianti FiberCop: quota fissa	1.034,07	-	45,83	1.079,90
Servizio EE con staz. energia e batterie OAO: quota fissa	86,87	-	3,82	90,68
Servizio di Climatizzazione (Pm = 1 kW)	94,05	1.242,67	4,14	1.340,86
Servizio di Climatizzazione (Pm = 0,90 kW)	84,65	1.118,40	3,73	1.206,78
Servizio di Climatizzazione (Pm = 0,75 kW)	70,54	932,00	3,11	1.005,65
Servizio di Climatizzazione (Pm = 0,60 kW)	56,43	745,60	2,49	804,52
Servizio di Climatizzazione (Pm = 0,50 kW)	47,03	621,33	2,07	670,43
Servizio di Climatizzazione (Pm = 0,30 kW)	28,22	372,80	1,24	402,26
Servizio di Climatizzazione (Pm = 0,25 kW)	23,51	310,67	1,04	335,22
Servizio di Climatizzazione: quota fissa	94,05	-	4,14	98,19

	ANNO 2024 (dal 6 maggio al 31 dicembre 2024)			
	Costo Impianti	Costo dell'energia elettrica	Costi specifici OAO	Costo unitario a listino
	€/anno	€/anno	€/anno	€/anno
Servizi				
Servizio Energia Elettrica (EE) fornito con impianti FiberCop	961,68	1.553,34	42,62	2.557,64
Servizio EE fornito con stazioni di energia e batterie OAO	86,87	1.553,34	3,82	1.644,02
Servizio EE fornito con impianti FiberCop con 0,25 kW	240,42	388,33	10,66	639,41
Servizio EE fornito con impianti FiberCop con 0,30 kW	288,50	466,00	12,79	767,29
Servizio EE fornito con impianti FiberCop con 0,50 kW	480,84	776,67	21,31	1.278,82
Servizio EE fornito con impianti FiberCop con 0,60 kW	577,01	932,00	25,57	1.534,58
Servizio EE fornito con impianti FiberCop con 0,75 kW	721,26	1.165,00	31,97	1.918,23
Servizio EE fornito con impianti FiberCop con 0,90 kW	865,51	1.398,00	38,36	2.301,87
Servizio EE fornito con impianti FiberCop: quota fissa	961,68	-	42,62	1.004,30
Servizio EE con staz. energia e batterie OAO: quota fissa	86,87	-	3,82	90,68
Servizio di Climatizzazione (Pm = 1 kW)	94,05	1.242,67	4,14	1.340,86
Servizio di Climatizzazione (Pm = 0,90 kW)	84,65	1.118,40	3,73	1.206,78
Servizio di Climatizzazione (Pm = 0,75 kW)	70,54	932,00	3,11	1.005,65
Servizio di Climatizzazione (Pm = 0,60 kW)	56,43	745,60	2,49	804,52
Servizio di Climatizzazione (Pm = 0,50 kW)	47,03	621,33	2,07	670,43
Servizio di Climatizzazione (Pm = 0,30 kW)	28,22	372,80	1,24	402,26
Servizio di Climatizzazione (Pm = 0,25 kW)	23,51	310,67	1,04	335,22
Servizio di Climatizzazione: quota fissa	94,05	-	4,14	98,19

	ANNO 2025			
	Costo Impianti	Costo dell'energia elettrica	Costi specifici OAO	Costo unitario a listino
	€/anno	€/anno	€/anno	€/anno
Servizi				
Servizio Energia Elettrica (EE) fornito con impianti FiberCop	894,36	1.927,64	39,64	2.861,65
Servizio EE fornito con stazioni di energia e batterie OAO	86,87	1.927,64	3,82	2.018,33
Servizio EE fornito con impianti FiberCop con 0,25 kW	223,59	481,91	9,91	715,41
Servizio EE fornito con impianti FiberCop con 0,30 kW	268,31	578,29	11,89	858,49
Servizio EE fornito con impianti FiberCop con 0,50 kW	447,18	963,82	19,82	1.430,82
Servizio EE fornito con impianti FiberCop con 0,60 kW	536,62	1.156,59	23,78	1.716,99
Servizio EE fornito con impianti FiberCop con 0,75 kW	670,77	1.445,73	29,73	2.146,23
Servizio EE fornito con impianti FiberCop con 0,90 kW	804,93	1.734,88	35,67	2.575,48
Servizio EE fornito con impianti FiberCop: quota fissa	894,36	-	39,64	934,00
Servizio EE con staz. energia e batterie OAO: quota fissa	86,87	-	3,82	90,68
Servizio di Climatizzazione (Pm = 1 kW)	94,05	1.542,11	4,14	1.640,31
Servizio di Climatizzazione (Pm = 0,90 kW)	84,65	1.387,90	3,73	1.476,28
Servizio di Climatizzazione (Pm = 0,75 kW)	70,54	1.156,59	3,11	1.230,23
Servizio di Climatizzazione (Pm = 0,60 kW)	56,43	925,27	2,49	984,19
Servizio di Climatizzazione (Pm = 0,50 kW)	47,03	771,06	2,07	820,15
Servizio di Climatizzazione (Pm = 0,30 kW)	28,22	462,63	1,24	492,09
Servizio di Climatizzazione (Pm = 0,25 kW)	23,51	385,53	1,04	410,08
Servizio di Climatizzazione: quota fissa	94,05	-	4,14	98,19

Tabella 9: Orientamenti AGCOM circa le condizioni economiche per gli anni 2024 e 2025 per i servizi di alimentazione e condizionamento

144.L'Autorità rilevava, in particolare, una riduzione per l'anno 2024, rispetto all'anno 2023, delle condizioni economiche del servizio di alimentazione in corrente continua forfettaria con *fornitura con impianti di FiberCop* e *fornitura con stazione di energia e batterie degli Operatori*, rispettivamente, del circa 10,36% (fino al 5 maggio la riduzione è del 7,71%) e 11,80%. Il servizio di climatizzazione *forfettaria* è, invece, in riduzione, nel 2024 rispetto al 2023, del circa 11,60%. Per l'anno 2025, sostanzialmente per effetto dell'aumento del costo unitario dell'energia elettrica (in virtù del fatto che i prezzi approvati per l'anno 2024 risentono dell'effetto dei crediti d'imposta viceversa non previsti per l'anno 2025), si rilevava un aumento, rispetto al 2024 (valori a partire dal 6 maggio), delle condizioni economiche del servizio di alimentazione in corrente continua forfettaria con *fornitura con impianti di FiberCop* e *fornitura con stazione di energia e batterie degli Operatori*,

rispettivamente, del circa 11,89% e 22,77%. Il servizio di climatizzazione *forfetaria* è, invece, in aumento, nel 2025 rispetto al 2024, del circa 22,33%.

Rapporto tra consumo di energia di condizionamento e di alimentazione

145. Nell'ambito del documento di consultazione di cui alla delibera n. 15/25/CIR, si evidenziava che, nel corso delle attività preistruttorie, alcuni operatori, nel richiamare quanto indicato con la delibera n. 114/24/CONS⁶³, hanno ribadito, alla luce degli ammodernamenti degli impianti e dell'evoluzione nell'efficienza degli stessi, la necessità di un aggiornamento del rapporto tra consumo di energia di condizionamento e di alimentazione posto pari, nelle offerte di riferimento 2024 e 2025, a 0,8 così come stabilito, in prima applicazione e senza essere più rivisto, nell'ormai lontano anno 2008 con delibera n. 69/08/CIR. Al riguardo, gli operatori hanno evidenziato che l'indicatore che viene comunemente utilizzato dalle aziende per valutare l'efficienza energetica delle proprie infrastrutture di co-locazione/sale dati è il parametro ISO/IEC "Power Usage Effectiveness" (PUE), definito come il rapporto fra l'energia totale consumata in un certo ambiente e l'energia consumata dai soli apparati. Una infrastruttura completamente efficiente presenta idealmente un PUE pari a uno. Maggiore è il valore del parametro e minore è l'efficienza dell'infrastruttura di co-locazione/sala dati che si intende valutare. Se al parametro PUE si sottrae uno (quindi l'energia consumata per gli apparati) si ottiene - evidenziano gli operatori - sia l'energia utilizzata per il condizionamento dell'ambiente che altri fattori di perdita quali quelli inerenti alla conversione dell'energia, alla gestione operativa della sala dati (e.g., l'illuminazione degli ambienti) e altro. Secondo gli operatori, la letteratura più recente in merito all'efficienza energetica ottenibile in una sala dati mostra valori medi di PUE operativamente raggiungibili pari a circa 1,5. Questo implica - sottolineano gli operatori - un rapporto tra consumo di energia di condizionamento e di alimentazione non superiore a 0,5.

146. Al riguardo, l'Autorità, nell'ambito del documento di consultazione di cui alla delibera n. 15/25/CIR, si è riservata di svolgere i necessari approfondimenti nel corso del presente procedimento, ove poter acquisire, sia da parte di FiberCop che degli operatori, ogni ulteriore utile elemento di informazione.

Spazi, servizi di facility management e security

147. Nell'ambito del documento di consultazione di cui alla delibera n. 15/25/CIR, l'Autorità evidenziava che i canoni, per gli anni 2024 e 2025 (seguente Tabella 10), relativi agli spazi, ai servizi di *facility management* e *security*, sono stati posti da

⁶³ Allegato A, delibera n. 114/24/CONS, Par. 626: "In merito alla necessità di un aggiornamento del valore medio del rapporto tra consumo di energia annuo di condizionamento e di alimentazione (coefficiente di condizionamento), si ritiene che tale aspetto tecnico richieda un ulteriore approfondimento, che potrà essere svolto nell'ambito dei procedimenti di approvazione delle OR".

FiberCop, ai sensi della delibera n. 114/24/CONS (art. 12, comma 2, lettera *h*), pari a quelli approvati per l'anno 2023 con la delibera n. 19/24/CIR.

	2024-2025 (€/anno/m ²)
SPAZI	111,44
Servizi di Facility Management	19,95
Security – Presidio	3,20
Security – Reception	1,70

Tabella 10: Condizioni economiche per gli anni 2024 e 2025 dei servizi di collocazione (spazi, *facility management* e *security*)

V.1.2 Contributi *una tantum* dei servizi di collocazione

148. I contributi *una tantum* relativi ai servizi di cui all'offerta di *collocazione*, per gli anni 2024 e 2025, sono stati allineati da FiberCop, ai sensi dell'art. 12, comma 2, lettera *d*, della delibera n. 114/24/CONS a quanto relativamente approvato per l'anno 2023 con delibera n. 19/24/CIR. Parimenti, il costo orario della manodopera, per gli anni 2024 e 2025, è stato allineato da FiberCop, ai sensi dell'art. 12, comma 2, lettera *e*, della delibera n. 114/24/CONS, a quello approvato per l'anno 2023 (42,98 €/h)⁶⁴.

149. Nell'ambito del documento di consultazione di cui alla delibera n. 15/25/CIR, l'Autorità rilevava che, nell'ambito delle offerte di riferimento di collocazione per gli anni 2024 e 2025, FiberCop ha previsto che “*Per la fornitura “A CONSUMO” il misuratore di energia in corrente continua è fornito in opera dall’Operatore*” quando nell’offerta di riferimento per l’anno 2023, e anni precedenti, era previsto che “*Per la fornitura “A CONSUMO” il misuratore di energia in corrente continua è di norma fornito in opera dall’Operatore; su richiesta dell’Operatore stesso, Telecom Italia fornisce ed installa i misuratori di energia*”⁶⁵. Al riguardo FiberCop, nel corso delle attività preistruttorie, ha sottolineato che nelle precedenti offerte di riferimento era previsto che il misuratore di energia in corrente continua fosse di norma fornito in opera dall’Operatore e solo in subordine da TIM (ora FiberCop), su espressa richiesta dell’Operatore. Ad oggi, tuttavia, nessun Operatore ha mai installato misuratori per conto proprio. L’eventuale fornitura e installazione di

⁶⁴ Le condizioni economiche dei contributi *una tantum* per i *raccordi passivi in fibra ottica* e per *accesso da cameretta “zero”* (con e senza TTF) sono state formulate da FiberCop, per gli anni 2024 e 2025, attesa l’invarianza del costo orario della manodopera, pari a quelle approvate per l’anno 2023.

⁶⁵ Conseguentemente, FiberCop ha eliminato dalla Tabella 4 dell’offerta di collocazione 2025 i contributi *una tantum* relativi alla “*Fornitura in opera del misuratore di energia elettrica in c.c. nel caso di sala dedicata ad un Operatore*” e alla “*Fornitura in opera del misuratore di energia elettrica in c.c. nel caso di sala condivisa tra più Operatori*”, precedentemente previsti nell’offerta di riferimento 2023, ad un prezzo pari, rispettivamente, a 461,19 € e 645,65 €.

misuratori di energia da parte di FiberCop potrebbe essere prevista – secondo FiberCop - unicamente “su base progetto” in quanto dovrebbe tenere conto delle specifiche esigenze dell’Operatore, oltre a richiedere per FiberCop la necessità di avviare un processo di qualificazione dei fornitori, di allocare risorse qualificate e di definire il relativo processo di logistica ivi inclusa la gestione dei magazzini.

- 150.L’Autorità rilevava, altresì, che nell’ambito dell’offerta di riferimento di collocazione per l’anno 2025 (Tabella 21), FiberCop ha introdotto, nell’ambito degli interventi di ripristino provvisorio in caso di obsolescenza delle componenti infrastrutturali dedicate agli operatori in una sala di collocazione, i seguenti nuovi contributi *una tantum*:

Stazioni di Energia Portatile da 150 A	2.150,00 €
4 Monoblocchi 12 V 100 Ah (10 minuti in autonomia)	1.366,80 €
Condizionatore portatile	1.584,80 €
Split domestico da 24000 BTU	3.556,43 €
<i>I prezzi esposti sono relativi al singolo apparato e comprendono la “fornitura e posa in opera” e il collaudo.</i>	

Al riguardo, FiberCop nel corso delle attività preistruttorie, ha chiarito che le suddette condizioni economiche sono state definite sulla base dei listini dei fornitori.

- 151.Per gli ulteriori servizi di collocazione per i quali è previsto un *canone* (dipendente, comunque, dal costo della manodopera)⁶⁶ FiberCop, in linea con quanto approvato per gli anni precedenti, ha previsto, per gli anni 2024 e 2025, i medesimi prezzi approvati per l’anno 2023, attesa l’invarianza del costo orario della manodopera in tali anni prevista dalla delibera n. 114/24/CONS.
- 152.Nell’ambito del documento di consultazione di cui alla delibera n. 15/25/CIR, si evidenziava che, nel corso delle attività preistruttorie, alcuni operatori hanno segnalato che FiberCop nell’OR 2024 e 2025 per i servizi di collocazione, ha riproposto, in merito alla modalità di consuntivazione della prestazione “*Gestione allarmi e abilitazione accessi*” (canone annuo pari a 74,93 € per punto di

⁶⁶ Tabella 1 OR 2024 e 2025 (gestione badge aziendali)

Tabella 1 OR 2024 e 2025 (gestione allarmi e abilitazione accessi)

Tabella 11 OR 2024 e 2025 (attività di coordinamento in tema di *safety* e di tutela dell’ambiente)

Tabella 11 OR 2024 e 2025 (attività di coordinamento in tema di *safety* e di tutela dell’ambiente, per centrali di piccole dimensioni).

segnalazione gestito, c.d. “varco” in centrale⁶⁷), la seguente specificazione: “*In caso di collocazione di più sale per centrale il varco in comune verrà conteggiato per ogni sala*”. A tal riguardo gli operatori, nel richiamare che nelle annualità precedenti tale voce di costo veniva fatturata una sola volta nel caso di “varchi” in comune a più sale, hanno ribadito che la suddetta specificazione prevista da FiberCop debba essere eliminata, in quanto non è corretto che gli operatori debbano pagare due o più volte un medesimo varco per il solo fatto che lo stesso dia accesso a due o più sale all’interno di una centrale. Inoltre, gli operatori lamentano che FiberCop richiede tali costi anche per i varchi di ingresso alle sale virtuali, quando invece in tali casi è previsto uno specifico servizio di accompagnamento da parte di un tecnico di FiberCop⁶⁸. Ciò detto, gli operatori hanno richiesto, in via generale, una ricognizione circa i costi effettivamente necessari per la gestione del servizio e una modalità di corresponsione non più per varco ma per centrale.

153. Al riguardo, nell’ambito del documento di consultazione di cui alla delibera n. 15/25/CIR, si richiamava che con la delibera n. 19/24/CIR (punto 88), l’Autorità, nelle more di ulteriori approfondimenti, ha ritenuto che FiberCop dovesse continuare a fatturare la suddetta prestazione di “*Gestione allarmi e abilitazione accessi*”, il cui costo per l’anno 2023 è pari a 74,93 €/anno per punto di segnalazione gestito (costo previsto da FiberCop anche nelle OR per gli anni 2024 e 2025), in linea con quanto previsto negli anni precedenti. Ciò richiamato, l’Autorità ha evidenziato che FiberCop dovesse fornire nel corso del presente procedimento ogni necessario elemento di informazione circa le attività e i costi sottesi alla suddetta prestazione di “*Gestione allarmi e abilitazione accessi*”. L’Autorità si è, quindi, riservata di fornire le proprie valutazioni di merito in esito alle attività istruttorie di cui al presente procedimento.

154. Ciò premesso, nell’ambito del documento di consultazione di cui alla delibera n. 15/25/CIR, si richiedeva agli operatori di fornire propri commenti e considerazioni in merito a quanto sopra riportato in relazione alle offerte di riferimento di FiberCop per i servizi di collocazione per gli anni 2024 e 2025, oltre che su eventuali altre tematiche di interesse relativamente alle suddette offerte di riferimento.

V.2 Le considerazioni degli operatori intervenuti nell’ambito della consultazione pubblica di cui alla delibera n. 15/25/CIR

⁶⁷ Per “varchi” in centrale si intendono il numero di varchi attraversati dall’operatore per raggiungere i propri spazi nella sala di Collocazione.

⁶⁸ Secondo gli operatori, delle due l’una: o il tecnico dell’operatore è in grado di eseguire le proprie mansioni nelle sale virtuali senza il bisogno di alcun accompagnamento da parte del tecnico di FiberCop, in quanto gli ingressi nelle sale virtuali sono allarmati e controllati, oppure l’accompagnatore di FiberCop sostituisce e rende inutile la presenza di controllo del varco delle sale virtuali.

➤ ***Le considerazioni degli Operatori***

155. Alcuni operatori, in relazione al costo dell'energia elettrica, hanno evidenziato quanto segue:

1. richiamano che il c.d. “Decreto Bollette”, decreto-legge 19/25, all'art. 3, comma 5, ha previsto di dare attuazione *“alle disposizioni di cui al comma 4 del presente articolo azzerando per un semestre la parte della componente ASOS applicata all'energia prelevata per i clienti non domestici in bassa tensione con potenza disponibile superiore a 16,5 kW, nel limite delle risorse disponibili, necessarie a garantire la relativa copertura, a qualsiasi titolo sul bilancio della Cassa per i servizi energetici e ambientali”*. Al riguardo, gli operatori chiedono se tale riduzione sia stata effettivamente applicata per il periodo di interesse e per i POD rientranti nelle suddette specifiche⁶⁹;
2. FiberCop ha dichiarato in diverse circostanze che circa il 35% dei propri consumi energetici è coperto da contratti di tipo PPA⁷⁰ eolico (sottoscritti soprattutto con ERG) a prezzo fisso. Tali contratti, analoghi come funzionamento ai derivati finanziari, sono detti anche “contratti alle differenze” in quanto mese per mese il fornitore (e.g. ERG) e FiberCop si scambiano la differenza in termini economici tra il PUN e il prezzo fisso concordato nel PPA. Ciò premesso, si richiede se tali conguagli di natura finanziaria sono riflessi o meno nelle fatture di Telenergia.

156. Gli operatori, in relazione al rapporto tra il consumo di energia per il condizionamento e per l'alimentazione, ad oggi pari a 0,8, così come definito in prima applicazione nel 2008, ritengono che tale valore debba essere efficientato in linea con la letteratura tecnica più recente. Alcuni operatori, in particolare, evidenziano che le buone pratiche nella progettazione dei *data center* mostrano che, grazie ad innovazioni nei sistemi di raffreddamento (es. *free cooling*, contenimento termico, climatizzazione modulare) ed all'evoluzione delle architetture IT, è ormai possibile conseguire un rapporto tra energia di condizionamento e alimentazione non superiore a 0,5, mantenendo livelli ottimali di affidabilità e continuità del servizio. Gli operatori ritengono, pertanto, opportuno rivedere tale parametro in coerenza con i progressi tecnologici in materia di efficienza energetica, contribuendo in tal modo ad una maggiore sostenibilità economica e ambientale delle soluzioni di collocazione offerte agli operatori.

157. Alcuni operatori evidenziano come sia necessario che FiberCop continui a rendere stabilmente disponibile, su base negoziazione commerciale, nel rispetto del

⁶⁹ La misura, avendo applicazione dal 1° aprile 2025, ha un impatto in riduzione sul costo regolato dell'energia elettrica almeno sul secondo e terzo trimestre del 2025.

⁷⁰ *Power Purchase Agreement*, ossia un contratto a medio-lungo termine tra un produttore di energia rinnovabile e un acquirente che si impegna a comprare l'energia prodotta.

principio di non discriminazione, la modalità di fornitura col “Parametro P” a tutti gli operatori che ne facciano richiesta.

158. Alcuni operatori ritengono necessario che venga ripristinato nell’offerta di riferimento per i servizi di alimentazione e condizionamento “a consumo” quanto vigente da anni circa la facoltà per gli operatori di poter richiedere la fornitura ed installazione dei misuratori di energia da parte di FiberCop.
159. Alcuni operatori, in relazione al tema della gestione degli allarmi ed abilitazione accessi, nel richiamare quanto già rappresentato nel corso delle attività preistruttorie, ritengono che: *i)* non debba essere pagato alcun canone per varchi non utilizzati; *ii)* nel caso di varchi che diano accesso a più sale, il relativo canone deve essere pagato una sola volta. Gli operatori ravvisano, altresì, l’opportunità di definire un costo per centrale (e non più per varco), più semplice da controllare da parte degli operatori, non superiore a 15 €/anno per centrale.
160. Alcuni operatori, per quanto concerne il servizio di accompagnamento, nel richiamare quanto già rappresentato nel corso del procedimento di approvazione dell’offerta di riferimento per gli anni precedenti, richiedono che venga svolto un approfondimento di indagine con riferimento all’effettiva sussistenza dei prerequisiti che giustificano l’obbligatorietà di tale servizio in caso di co-locazione virtuale alla luce delle evoluzioni tecnologiche e di sicurezza oggi previste. Gli operatori ritengono, in particolare, che per le sale virtuali, l’applicazione sia del costo dei varchi che dell’accompagnamento sia incoerente.
161. Un operatore, sempre con riferimento ai servizi di colocazione, ritiene che FiberCop, in virtù degli obblighi di accesso a cui è soggetta, debba concedere lo spazio nelle proprie centrali non solo per apparati di tipo attivo, ma anche per ospitare apparati di tipo passivo e, quindi, senza oneri di alimentazione e condizionamento. L’operatore richiede, pertanto, che venga riconosciuta la possibilità per gli operatori di poter acquistare anche solo il servizio di spazio, senza alcun ulteriore obbligo di acquistare i servizi di alimentazione e condizionamento.

➤ ***Le considerazioni di FiberCop***

162. FiberCop conferma che l’attuazione delle disposizioni contenute nel “Decreto Bollette” ha l’effetto di azzerare la componente ASOS di costo del trasporto relativa a forniture in Bassa Tensione con potenza > 16,5 kW limitatamente al semestre aprile – settembre 2025. Tale componente verrà ripristinata a partire da ottobre 2025. Le fatture di Telenergia rifletteranno di conseguenza le sopracitate variazioni.
163. FiberCop rappresenta che le fatture di Telenergia per la fornitura di energia elettrica includono e registrano le percentuali di energia acquistate da Telenergia con contratti PPA e includono, altresì, eventuali conguagli legati unicamente alla produzione effettiva degli impianti eolici che dipende dalle condizioni ambientali di ventosità.

164. In merito al rapporto tra consumo di energia di condizionamento e di alimentazione, FiberCop evidenzia che il PUE è utilizzato per misurare l'efficienza energetica di un *Data Center* che, come noto, rappresenta la struttura di riferimento deputata a concentrare le maggiori capacità di calcolo a livello globale, legato alle nuove tecnologie, tra le quali ad esempio l'Intelligenza Artificiale. Un *Hyperscale Data Center* (cfr. Figura 3) è una infrastruttura molto ampia, dell'ordine di alcune migliaia di metri quadrati di superficie, altamente energivora, impattante sulla sostenibilità ambientale e sugli spazi che esso occupa, in funzione anche del livello di affidabilità (TIER) e strategicità con il quale viene classificato e costruito.




Figura 3: Hyperscale Data Center

I recenti *Data Center* si strutturano per arrivare al valore di PUE indicato dagli Operatori (1,5) utilizzando accortezze tecnologiche che partono dalla realizzazione di un edificio di nuova concezione. In tali infrastrutture gli impianti di condizionamento vengono costruiti per ottimizzare i flussi di mandata aria refrigerata e ripresa dell'aria calda, utilizzando sistemi di compartimentazione (cfr. Figura 4) nonché il dispiegamento dei *Rack* suddivisi in corridoi caldi/freddi che utilizzano pavimento flottante con funzione di *plenum* di distribuzione dell'aria refrigerata (cfr. Figura 5).




Figura 4: Sistemi di compartimentazione




Figura 5: Rack suddivisi in corridoi caldi/freddi che utilizzano pavimento flottante

La Centrale Telefonica di FiberCop, nata storicamente per assicurare la connettività nazionale, non è un *Data Center* e i suoi spazi, che sono essenzialmente senza pavimento flottante, sono stati adeguati nel tempo per ospitare, in spazi riallestiti, anche gli OAO. Inoltre, a differenza di quanto avviene nei *Data Center*, dove gli apparati IT sono alimentati direttamente in corrente alternata, nelle Centrali di FiberCop sono presenti Stazioni di Energia che garantiscono l'alimentazione degli apparati TLC a 48 V in corrente continua. In Figura 6 si riporta la catena impiantistica «tipo» di una Centrale Telefonica di FiberCop.




Figura 6: Catena impiantistica «tipo» di una Centrale Telefonica di FiberCop

FiberCop, pertanto, evidenzia che le proprie centrali sono strutturalmente diverse da come vengono progettati gli spazi per ospitare dei *Data Center* e né - a detta della società - possono essere adeguate per garantire efficienze energetiche confrontabili con quelle misurate dall'ENEA per i *Data Center* senza l'impiego di ingenti investimenti non sostenibili. Tra l'altro, con il processo di *decommissioning*, alcune migliaia di queste centrali saranno anche dismesse. Dunque, evidenzia FiberCop, tenuto conto dell'energia elettrica utilizzata per il condizionamento dell'ambiente e per la gestione operativa della sala OAO (es. l'illuminazione degli ambienti) e di quella dissipata per la distribuzione e conversione nel percorso che va dal punto di consegna dell'energia elettrica da parte dell'ente erogatore fino agli apparati utilizzatori (es. dissipazione per la trasformazione Media Tensione (MT)/Bassa Tensione (BT), dissipazione nelle Stazioni di Energia per la trasformazione AC/DC; dissipazioni lungo le linee di distribuzione dell'energia elettrica in c.a. e c.c.) avere per obbligo regolamentare, già da anni, un rapporto tra l'energia che viene utilizzata nel suo complesso e quella utilizzata dai soli apparati utilizzatori pari a 1,8, vuol dire che le centrali di FiberCop, per come ha documentato l'ENEA (cfr. tabella seguente)⁷¹, sono da anni equiparate a *Data Center* di medie-piccole dimensioni che si attestano su un PUE medio di 1,83. Pertanto, secondo FiberCop, già dal 2008 con la delibera n. 69/08/CIR, per obbligo regolamentare e non per reali misure fatte sulle centrali di FiberCop, è stata imposta un'efficienza energetica per quest'ultime pari a quella

⁷¹ Fonte: ENEA "Uffici - Quaderni dell'Efficienza Energetica (edizione Luglio 2024)".

di un *Data Center* di medie-piccole dimensioni, ma rilevata da ENEA solo nel 2024, quindi 16 anni dopo da quanto è in vigore l'obbligo.

Rispetto a quanto riportato nel [Report ENEA RdS/2011/32](#) "Indicatori per l'efficientamento dei centri di elaborazione dati" (*Tabella 4.10*) un PUE di 1,83 pone il campione analizzato, benché limitato e con *data center* di dimensioni spesso limitate, tra i livelli Efficiente e Medio.

PUE (Power Usage Effectiveness)	Livello di efficienza
3,0	Molto inefficiente
2.5	Inefficiente
2.0	Medio
1,5	Efficiente
1,2	Molto Efficiente

Tabella 4.10 – Valori specifici dell'indicatore PUE per la valutazione del livello di efficienza

165. Con riferimento alla gestione allarmi e abilitazione accessi, FiberCop rappresenta che i punti di segnalazione gestiti (c.d. varchi in centrale) sono tutti i lettori di *badge* che gli Operatori utilizzano nel percorso in centrale per accedere ai propri spazi di collocazione. FiberCop evidenzia, altresì, che sulla base dei costi 2024, il canone annuo per lettore di *badge* e per singolo Operatore, come riportato nella Tabella seguente, risulta pari a 181,70 €.

Canone annuo per lettore badge e per singolo Operatore	Euro
Supervisione/Autorizzazione individuale	2,89
Software per supervisione/autorizzazione	0,89
Manutenzione elettronica/meccanica/ordinaria	30,39
Fornitura	139,14
Costo apertura in emergenza	2,94
Totale	176,25
Mark up commerciale	5,45
Costo annuo totale per lettore badge per singolo operatore	181,70

In particolare, le voci di costo che compongono il canone annuo, ripartite per Operatore in base al numero medio di operatori per lettore di *badge* (compreso TIM), sono le seguenti:

- supervisione/autorizzazione individuale: comprende il costo delle attività svolte dal personale della Control Room di Security (es. gestione allarmi,

analisi accessi, configurazione lettori di badge, configurazione percorsi dell'Operatore in centrale, segnalazione guasti lettori di badge, assistenza per autorizzazioni straordinarie di accesso, gestione escalation Operatori);

- software per supervisione/autorizzazione: comprende i costi di aggiornamento/sviluppo software necessari al funzionamento dei lettori di *badge*;
- manutenzione elettronica/meccanica/ordinaria: comprende i costi per le attività preventive e correttive per mantenere il regolare funzionamento dei lettori di *badge*;
- fornitura: comprende il costo di fornitura del lettore di *badge* ripartito per la durata utile dello stesso che, presentando una bassa guastabilità, è stata posta pari a 20 anni;
- apertura in emergenza: comprende i costi relativi agli interventi da parte dei tecnici in loco per permettere gli accessi degli Operatori nei casi di segnalazioni di malfunzionamento dei lettori.

166. Con riferimento alla richiesta formulata da un operatore (precedente punto 161) secondo cui FiberCop, in virtù degli obblighi di accesso, dovrebbe consentire l'acquisto del solo servizio di spazio fisico all'interno delle proprie centrali, senza obbligo di sottoscrizione dei servizi accessori di alimentazione e condizionamento, FiberCop rappresenta che le centrali sono ambienti condivisi progettati per garantire condizioni ambientali omogenee sull'intera sala. I sistemi di climatizzazione, alimentazione, illuminazione e sicurezza e accesso operano in modo unitario e non prevedono compartimentazioni fisiche o funzionali che permettano di escludere singole porzioni di spazio rispetto allo spazio di sala. Anche gli apparati passivi, pur non necessitando di alimentazione, sono collocati in ambienti che ricevono servizi comuni, il cui costo non è tecnicamente scorponabile. Inoltre, le centrali devono rispettare normative tecniche e di sicurezza che impongono condizioni ambientali minime per la presenza e l'attività del personale tecnico, indipendentemente dal tipo di apparato installato. La creazione di aree passive escluse dal trattamento ambientale comporterebbe modifiche strutturali e gestionali non previste né sostenibili, con impatti significativi sull'efficienza operativa e sulla sostenibilità economica. In conclusione, alla luce di quanto sopra, FiberCop ritiene non praticabile la fornitura del solo servizio di spazio fisico disgiunto dai servizi di alimentazione e condizionamento, in quanto l'ambiente è trattato nella sua interezza e i servizi accessori sono parte integrante e indivisibile dell'infrastruttura condivisa.

V.3 Le valutazioni conclusive dell'Autorità

167. L'Autorità, preso atto dei chiarimenti di FiberCop (precedenti punti 162 e 163) circa le osservazioni degli operatori (precedente punto 155), ritiene, non essendo emersi nel corso del presente procedimento elementi tali da indurre ad una modifica degli

orientamenti preliminarmente espressi, di confermare le valutazioni di cui al documento di consultazione (punto 143) circa le condizioni economiche dei servizi di alimentazione e condizionamento per gli anni 2024 e 2025 (fatto salvo il *repricing*, con decorrenza dal 1° gennaio 2025, della componente di costo relativa all'energia elettrica per l'anno 2025 che potrà essere effettuato una volta che saranno disponibili le fatture di Telenergia relative all'ultimo trimestre dell'anno 2025)⁷².

168. In relazione al rapporto tra il consumo di energia per il condizionamento e per l'alimentazione pari, nelle offerte di riferimento 2024 e 2025, a 0,8⁷³, in linea con quanto previsto negli anni passati, l'Autorità, preso atto delle rinnovate richieste da parte degli operatori intervenuti nel corso della consultazione pubblica (precedente punto 156) e delle relative considerazioni da parte di FiberCop (precedente punto 164), ritiene che, allo stato, non vi siano sufficienti elementi tali da poter apportare una modifica - che peraltro avrebbe una efficacia retroattiva senza alcun beneficio in termini di incentivo al raggiungimento di una maggiore efficienza - di quanto previsto da FiberCop nelle offerte di collocazione per gli anni 2024 e 2025, atteso che, come evidenziato dalla stessa FiberCop, i livelli di efficienza energetica considerati già da anni per le centrali di TIM (ora FiberCop) sono confrontabili (seppur tenuto conto delle differenze di progettazione ed impiantistiche) a quelli degli attuali *Data Center* (di medie-piccole dimensioni) con un livello di efficienza energetica "medio-efficiente". L'Autorità ritiene, tuttavia, che FiberCop non possa esimersi dal porre in essere ogni possibile misura, tecnicamente ed economicamente sostenibile, anche tenuto conto del processo di *decommissioning* di alcune centrali attualmente in corso e del possibile ammodernamento delle centrali che rimarranno ancora aperte, per migliorare, a beneficio di tutto il mercato, i livelli di efficientamento energetico delle proprie centrali, con l'obiettivo di giungere nel breve-medio termine ad una ragionevole riduzione del suddetto rapporto tra consumo di energia per il condizionamento e per l'alimentazione. L'Autorità si riserva di svolgere le valutazioni di merito, anche sulla base del piano di misure che verranno intraprese al riguardo da parte di FiberCop, nell'ambito delle attività di approvazione dei listini che verranno adottati a partire dall'anno 2026.

169. Con riferimento alla richiesta degli operatori di cui al precedente punto 157, l'Autorità rimanda a quanto già rappresentato al punto 83 della delibera n.

⁷² Si richiama, come da verifiche svolte ai sensi dell'art. 12, comma 2, lettera i, della delibera n. 114/24/CONS ed in attuazione della procedura di cui all'art. 1, comma 4, della delibera n. 19/24/CIR, che il costo unitario dell'energia elettrica nel I°, II° e III° trimestre 2025, è risultato essere pari, rispettivamente, a 0,2203 €/kWh, 0,1931 €/kWh e 0,2087 €/kWh.

⁷³ Nelle OR 2024-2025 è previsto che "Fibercop, per ogni "modulo standard N3 o non standard" (1 kW) richiesto dall'Operatore, fornisce una potenza di 0,8 kW all'impianto di climatizzazione".

19/24/CIR circa il modello di fornitura e consuntivazione dell'energia elettrica col "Parametro P"⁷⁴.

170. L'Autorità, nel richiamare quanto indicato nel documento di consultazione (precedente punto 149) e preso atto delle relative considerazioni degli operatori (punto 158), ritiene, per quanto specificatamente riguarda i servizi di alimentazione e condizionamento "a consumo", che, fermo restando che i misuratori di energia in corrente continua - di norma - devono essere forniti in opera dall'operatore richiedente, FiberCop non debba, in linea con quanto previsto nelle precedenti offerte di riferimento (anno 2023 e precedenti), escludere la possibilità da parte dell'operatore di poter richiedere la fornitura e l'installazione dei misuratori di energia da parte della stessa FiberCop. In tale ultimo caso, le Parti (FiberCop-Operatore) concordano, sulla base di uno specifico progetto che a tal fine dovrà essere avviato, le specifiche modalità implementative, in ottica di equità e ragionevolezza, oltre che di non discriminazione.

171. Con riferimento alla "*Gestione allarmi e abilitazione accessi*" e, in particolare, alla previsione re-introdotta da FiberCop nelle offerte di collocazione per gli anni 2024 e 2025 secondo la quale "*In caso di collocazione di più sale per centrale il varco in comune verrà conteggiato per ogni sala*", l'Autorità, preso atto delle osservazioni degli operatori e di FiberCop (precedenti punti 159 e 165)⁷⁵, ritiene, in linea con quanto già rappresentato con la delibera n. 19/24/CIR (punto 88), che FiberCop debba continuare a fatturare, per gli anni 2024 e 2025, la suddetta prestazione di "*Gestione allarmi e abilitazione accessi*", il cui costo, in tali anni, è pari a 74,93

⁷⁴ "L'Autorità richiama che il tema della fornitura dell'energia elettrica col "Parametro P", che si sostanzia nel rendicontare la componente di costo dei servizi di alimentazione e condizionamento relativa all'energia elettrica sulla base di un assorbimento medio dei moduli N3 determinato a seguito di specifiche misure svolte sul campo, è stato già affrontato da parte dell'Autorità, anche a fronte delle specifiche esigenze manifestate da parte del mercato, nel corso dei passati procedimenti di approvazione delle offerte di riferimento per i servizi di collocazione. Al riguardo, si richiamano, le delibere n. 93/12/CIR (art. 3, comma 1), la delibera n. 747/13/CONS (punti 9 e D.129) e, da ultimo, la delibera n. 100/19/CIR (punto D.47). Ciò premesso, poiché la suddetta modalità di fornitura e consuntivazione dell'energia elettrica è stata e continua ad essere proposta da TIM (ora FiberCop) sulla base di condizioni commerciali negoziate con gli operatori, consentendo di fatto al mercato di avere a disposizione, oltre alle modalità di fornitura dei servizi di alimentazione e condizionamento previste in offerta di riferimento ("forfetaria", con limitatori di potenza e "a consumo"), un'altra opzione di acquisto ritenuta, peraltro, da parte degli stessi operatori, particolarmente efficiente, l'Autorità ritiene che TIM (ora FiberCop), al fine di non determinare turbative nelle modalità acquisitive da parte degli operatori dei servizi di collocazione, peraltro già consolidate nel corso degli anni, debba continuare a rendere disponibile, su base negoziazione commerciale, la suddetta modalità di fornitura cd. col "Parametro P" (che - si richiama - trova la propria genesi da un punto di equilibrio raggiunto dal mercato a seguito delle previsioni regolamentari in capo a TIM (ora FiberCop) di cui alla summenzionata delibera n. 93/12/CIR) a tutti gli Operatori che ne facciano richiesta nel rispetto del principio di non discriminazione" (punto 83, delibera n. 19/24/CIR).

⁷⁵ Con riferimento alla valorizzazione del canone annuo (181,70 €) proposta da FiberCop per i lettori di badge, l'Autorità rileva che il modello di costo proposto da FiberCop risulta essere sostanzialmente differente da quello considerato negli anni precedenti (ove il costo è dipendente solo da quello della manodopera) richiedendo, conseguentemente, la necessità di ulteriori approfondimenti.

€/anno per punto di segnalazione gestito (“varco in centrale”), ai sensi della delibera n. 114/24/CONS⁷⁶, secondo quanto previsto negli anni precedenti (ovvero conteggiando una sola volta i varchi in comune a più sale di una centrale). Per i varchi di ingresso alle sale virtuali, in considerazione del fatto che per tali sale è previsto uno specifico servizio di accompagnamento remunerato dagli operatori (che di per sé garantisce l’accesso a tali sale in condizioni di completa sicurezza), oltre per il fatto che i lettori di *badge* per le sale virtuali sono funzionali per FiberCop anche per la gestione degli accessi dei propri addetti o delle imprese da essa direttamente incaricate, l’Autorità ritiene che FiberCop non debba applicare alcun canone annuo per la “*Gestione allarmi e abilitazione accessi*”.

172. Con riferimento al servizio di accompagnamento previsto da FiberCop per l’accesso alle sale di collocazione virtuali, l’Autorità, preso atto delle considerazioni degli operatori (precedente punto 160), rimanda a quanto già rappresentato nell’ambito della delibera n. 19/24/CIR (punto 87). L’Autorità ribadisce la necessità del rispetto, da parte degli operatori e delle imprese da esse incaricate, delle condizioni di sicurezza ed integrità degli apparati e delle attrezzature presenti negli spazi di centrale.
173. In relazione alla richiesta di un operatore (precedente punto 161) circa la possibilità di poter acquistare per la collocazione di apparati di tipo passivo il solo servizio di spazio, senza alcun onere di acquistare anche i correlati servizi di alimentazione e condizionamento, l’Autorità, preso atto delle relative considerazioni di FiberCop (precedente punto 166), ritiene necessario svolgere sul tema ulteriori approfondimenti che potranno essere svolti nell’ambito delle attività di approvazione dei listini applicabili a partire dall’anno 2026.

VI. LE OFFERTE DI RIFERIMENTO DI FIBERCOP PER I SERVIZI VULA PER GLI ANNI 2024 E 2025

VI.1 Gli orientamenti dell’Autorità di cui alla delibera n. 15/25/CIR

174. In data 26 luglio 2024 e 29 ottobre 2024, FiberCop ha rispettivamente *i*) ripubblicato, ai sensi dell’articolo 7, comma 4, della delibera n. 19/24/CIR, l’offerta di riferimento per i servizi VULA del Mercato 1B per l’anno 2024 e *ii*) pubblicato, ai sensi dell’articolo 9, comma 5, della delibera n. 114/24/CONS, l’offerta di riferimento per i servizi VULA del Mercato 1B per l’anno 2025.
175. Si riportano, di seguito, le verifiche e gli approfondimenti, nonché i preliminari orientamenti dell’Autorità di cui all’Allegato B della delibera n. 15/25/CIR.

⁷⁶ Si richiama che la “*gestione allarmi e abilitazione accessi*” rientra tra quei servizi di collocazione il cui canone annuo, così come valutato negli anni passati, è dipendente dal costo della manodopera.

VI.1.1 Canoni d'accesso VULA FTTC, VULA FTTH e semi-VULA FTTH

176. Nell'ambito del documento di consultazione di cui alla delibera n. 15/25/CIR, l'Autorità rilevava che FiberCop ha riportato per i servizi VULA FTTC, VULA FTTH GPON, VULA FTTH XGS-PON (10/2 Gbps), semi-VULA FTTH GPON e semi-VULA FTTH XGS-PON (10/2 Gbps), i seguenti canoni di accesso, per gli anni 2024 e 2025, che risultano essere in linea con quanto stabilito all'art. 41, comma 1, della delibera n. 114/24/CONS.

Servizio	2024	2025
VULA FTTC naked - (€/mese) ⁷⁷	13,07	13,18
VULA FTTH GPON - €/mese	14,24	14,23
semi - VULA FTTH GPON - €/mese	3,84	3,70
VULA FTTH XGS - PON (10/2 Gbps) - €/mese	16,60	16,46
semi-VULA FTTH XGS - PON (10/2 Gbps) - €/mese	6,21	5,93

Tabella 11: Canoni d'accesso VULA FTTC, VULA FTTH e semi-VULA FTTH, per gli anni 2024 e 2025

177. Con particolare riferimento ai servizi VULA FTTH XGS-PON 10/10 Gbit/s e semi-VULA FTTH XGS-PON 10/10 Gbit/s di nuova introduzione nel 2023, nell'ambito del documento di consultazione si evidenziava che FiberCop si è riservata, nell'ambito della pubblicazione delle offerte di riferimento 2024 e 2025, di fornire i relativi valori economici. A seguito di una richiesta di informazioni dell'Autorità, FiberCop, nell'evidenziare che per tali servizi la consistenza di accessi attivi al 31 dicembre 2024 è pari a zero, ha proposto, in linea con quanto approvato per l'anno 2023⁷⁸, i seguenti canoni mensili per gli anni 2024 e 2025.

⁷⁷ Per il VULA FTTC condiviso, FiberCop ha riportato dei canoni, per gli anni 2024 e 2025, pari a quelli previsti per il 2023 e anni precedenti (7,88 €/mese per il profilo 30/3 Mbps; 9,63 €/mese per i profili uguali o superiori a 50/10 Mbps).

⁷⁸ Si richiama che con la delibera n. 19/24/CIR l'Autorità ha approvato, in prima applicazione, per l'anno 2023, dei canoni VULA FTTH XGS-PON 10/10 Gbit/s e semi-VULA FTTH XGS-PON 10/10 Gbit/s pari, rispettivamente, a 36,87 €/mese e 26,27 €/mese ottenuti, come proposto dalla *ex* TIM, in ottica di rivendita al *target* di clientela *business* di fascia medio-alta tipicamente caratterizzata da un'aspettativa elevata in termini di disponibilità e continuità del servizio, a partire dai canoni 2023 del profilo XGS-PON 10/2 Gbit/s e aggiungendo il costo (19,00 €/mese) dello SLA di *assurance premium* H24. Si richiama, altresì, che con la delibera n. 19/24/CIR (punto 175) l'Autorità si è riservata, qualora a seguito dell'effettiva commercializzazione dei suddetti nuovi profili dovessero emergere concrete criticità, di adottare le conseguenti misure del caso a tutela del mercato.

<u><i>XGSPON 10/10</i></u>	Canoni 2024	Canoni 2025
<i>Semi-VULA FTTH XGS-PON 10/10</i>	25,99	25,70
<i>Semi-VULA FTTH XGS-PON 10/2</i>	6,21	5,93
<i>SLA migliorativo (12 ore 100%)</i>	19,00	19,00
<i>Mark-up commerciale</i>	0,78	0,77
<i>VULA FTTH XGS-PON 10/10</i>	36,70	36,56
<i>VULA FTTH XGS-PON 10/2</i>	16,60	16,46
<i>SLA migliorativo (12 ore 100%)</i>	19,00	19,00
<i>Mark-up commerciale</i>	1,10	1,10

Tabella 12: Canoni d'accesso VULA FTTH XGS-PON 10/10 Gbps e semi-VULA FTTH XGS-PON 10/10 Gbps, per gli anni 2024 e 2025

VI.1.2 Contributi *una tantum* di attivazione, cambio operatore, cessazione e migrazione, dei servizi VULA FTTC

178. Nell'ambito del documento di consultazione di cui alla delibera n. 15/25/CIR, si evidenziava che i contributi *una tantum* di attivazione, cambio operatore, cessazione e migrazione, dei servizi VULA FTTC, e i contributi da questi dipendenti, sono valutati, per gli anni 2024 e 2025, ai sensi dell'art. 12, comma 2, lettera c, della delibera n. 114/24/CONS, secondo le disposizioni di cui alla delibera n. 321/17/CONS⁷⁹.
179. L'Autorità rilevava, in particolare, che FiberCop ha formulato i prezzi, per gli anni 2024 e 2025, dei suddetti contributi *una tantum*, allineandoli a quelli approvati per l'anno 2023 con la delibera n. 19/24/CIR.
180. A tale ultimo riguardo, si richiamava, in particolare, che l'Autorità ha svolto le valutazioni dei contributi *una tantum* di attivazione, cambio operatore e cessazione dei servizi VULA FTTC per l'anno 2023 sulla base dell'analogo modello di costo adottato negli anni precedenti. Nel dettaglio, con la delibera n. 19/24/CIR, l'Autorità ha definito i suddetti contributi *una tantum* per l'anno 2023, considerando che:
- il contributo *una tantum* di attivazione *VULA FTTC naked LNA* - pari a 56,54 € nel 2023 - remunera le seguenti attività:
 - attivazione SLU su LNA (32,18 € nel 2023, inclusa la componente di costo relativa alla *Policy di contatto*);
 - configurazione modem/porta ONU (1,43 € corrispondenti a 2 minuti medi di attività), configurazione VLAN (1,43 € corrispondenti a 2 minuti medi di attività);

⁷⁹ In particolare, i suddetti contributi *una tantum* sono determinati, secondo i modelli adottati negli anni precedenti, portando in conto, per la componente di *input* relativa ai servizi SLU, le disposizioni di cui alla delibera n. 321/17/CONS.

- qualificazione (7,16 € corrispondenti a 10 minuti di attività), opzionale⁸⁰;
- collaudo dell'accesso VULA FTTC per LNA (*Test 1*: 20 minuti, 14,33 €).
- il *contributo una tantum di attivazione VULA FTTC LA* - pari a 43,51 € nel 2023 - remunera le seguenti attività:
 - attivazione SLU su LA (22,74 nel 2023);
 - configurazione modem/porta ONU (1,43 € corrispondenti a 2 minuti medi di attività), configurazione VLAN (1,43 € corrispondenti a 2 minuti medi di attività);
 - qualificazione (7,16 € corrispondenti a 10 minuti di attività), opzionale;
 - collaudo dell'accesso VULA FTTC per LA (*Test 1*: 15 minuti di attività, 10,75 €).
- il *contributo di cambio operatore VULA FTTC* - pari a 32,56 € nel 2023 - è determinato come media pesata dei casi in cui si rende necessaria un'attività di permuta (in tal caso si ha un costo pari a quello dell'attivazione LA) ed i casi in cui tale attività non è necessaria (in tal caso si ha un costo pari a quello di *gestione ordine + qualificazione (se richiesta) + configurazione modem/porta ONU + configurazione VLAN + collaudo (Test 1)*). In particolare, sulla base delle consistenze migrate verso il VULA FTTC, nel periodo dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 (funzionali ai prezzi 2023), le percentuali di migrazioni effettuate “con permuta” e “senza permuta” sono risultate essere pari, rispettivamente, al 41,84% e al 58,16%.
- il *contributo di cessazione VULA FTTC* - pari a 9,28 € nel 2023 - è allineato al contributo di cessazione SLU per lo stesso anno.

⁸⁰ Con la delibera n. 80/22/CONS (punti 103-109) l'Autorità ha chiarito che nel caso in cui un operatore non abbia richiesto in fase di attivazione dei servizi VULA (e *bitstream* NGA) la prestazione opzionale di qualificazione ed apra un *Trouble Ticket* di degrado in *post provisioning* (ovvero entro i 7 gg solari dalla data di espletamento) lamentando un degrado della velocità trasmissiva e TIM (ora FiberCop) verifichi che il profilo richiesto non risulta compatibile con le caratteristiche fisiche della linea e con il contesto interferenziale dell'ambiente cavo (cosa di cui l'operatore avrebbe potuto venire a conoscenza preliminarmente richiedendo, per l'appunto, la qualificazione), non potranno essere richieste a TIM (ora FiberCop) eventuali penali di *post provisioning* non avendo quest'ultima alcuna responsabilità. A FiberCop potranno essere richieste eventuali penali per ritardo nella risoluzione del *Trouble Ticket* stesso o penali nel caso di ritardo del *provisioning*.

181. Ciò premesso, nell'ambito del documento di consultazione di cui alla delibera n. 15/25/CIR, l'Autorità ha ritenuto, fermo restando il modello di costo adottato negli anni precedenti (vedasi precedente punto 180), che i suddetti contributi *una tantum* dovessero essere riformulati da FiberCop, per gli anni 2024 (a partire dal 6 maggio) e 2025, sulla base degli orientamenti dell'Autorità circa i contributi *una tantum* per tali anni relativi ai servizi di accesso disaggregato dipendenti dai costi dei servizi accessori forniti dalle imprese *System* (che sono da *input* per i servizi VULA FTTC). Al riguardo si richiamava, in particolare, che l'Autorità ha espresso l'orientamento di approvare per i contributi *una tantum* di attivazione SLU su LA e LNA un costo pari, rispettivamente, a 22,74 € per l'anno 2024 (22,81 € per l'anno 2025) e 31,94 € per l'anno 2024 (33,05 € per l'anno 2025), quest'ultimi inclusivi della componente di costo relativa alla *Policy di contatto*. Si evidenziava, altresì, che FiberCop, nel corso delle attività preistruttorie, facendo seguito ad una richiesta di informazioni dell'Autorità, ha fornito, sulla base delle consistenze migrate verso il VULA FTTC, nel periodo dal 1° gennaio - 31 dicembre 2023 e nel periodo dal 1° gennaio - 31 dicembre 2024, le percentuali di migrazioni effettuate "con permuta" - "senza permuta" che sono risultate essere pari, rispettivamente, al 26,83% - 73,17% e 13,99% - 86,01%⁸¹. Tali percentuali, fermo restando il modello di costo utilizzato negli anni precedenti, sono funzionali alla definizione del contributo di cambio operatore VULA FTTC, rispettivamente, per l'anno 2024 (a partire dal 6 maggio) e 2025. Per il contributo di cessazione SLU, al quale il contributo di cessazione VULA FTTC è allineato, si richiamava che l'Autorità ha espresso l'orientamento di approvare, per gli anni 2024 e 2025, un costo di 9,28 €.
182. Alla luce di quanto sopra, si ottenevano, per gli anni 2024 (dal 6 maggio 2024) e 2025, secondo gli orientamenti dell'Autorità di cui alla delibera n. 15/25/CIR, i seguenti contributi *una tantum* di attivazione, cambio operatore, cessazione e migrazione dei servizi VULA FTTC (Tabella 13). Nella Tabella 13 che segue è riportato anche un confronto con le corrispondenti condizioni economiche approvate nel 2023 (e che sono valide fino al 5 maggio 2024).

⁸¹ Si richiama che l'Autorità, con delibera n. 19/24/CIR (art. 4, comma 4), in ottica di incentivo alla migrazione verso servizi che richiedono una maggiore infrastrutturazione (quali il VULA rispetto al *bitstream*), e in considerazione di quanto previsto dalla delibera n. 114/24/CONS in merito alla deregolamentazione dei servizi *bitstream* per il quinquennio 2024-2028, ha stabilito che TIM (ora FiberCop), nel caso in cui gli operatori intendano procedere a migrare "massivamente" i propri accessi *bitstream* NGA FTTC verso servizi VULA FTTC, debba applicare, a valle di uno specifico progetto da concordare tra le Parti, nel rispetto del principio di non discriminazione, condizioni economiche che riflettono le specifiche attività che si rendono necessarie e le economie di scala ottenibili per la gestione di ordini contemporanei afferenti ad una medesima centrale. I volumi delle suddette attività di auto-migrazione "massive", da *bitstream* NGA FTTC verso VULA FTTC, sono esclusi dalla valutazione della percentuale di attività "senza permuta" funzionale alla definizione del contributo di cambio operatore. A tale ultimo riguardo, FiberCop ha tuttavia rappresentato, nel corso delle attività preistruttorie, che nel corso del 2023 e del 2024 non sono state effettuate migrazioni "massive" intra Operatore da Bitstream NGA FTTC verso VULA FTTC.

	AGCOM 2023 (fino al 5 maggio 2024)	ORIENTAMENTI AGCOM 2024 (dal 6 maggio 2024)	ORIENTAMENTI AGCOM 2025	ORIENTAMENTI AGCOM 2024 vs 2023	ORIENTAMENTI AGCOM 2025 vs ORIENTAMENTI AGCOM 2024
VULA FTTC (LNA)					
Attivazione (con qualificazione e senza Test 2) ^(*) ^(**)	56,54 €	56,30 €	57,41 €	-0,4%	2,0%
Cambio Operatore (con qualificazione e senza Test 2)	32,56 €	29,74 €	27,33 €	-8,7%	-8,1%
Cessazione	9,28 €	9,28 €	9,28 €	0,0%	0,0%
VULA FTTC (LA)					
Attivazione (con qualificazione e senza Test 2)	43,51 €	43,51 €	43,58 €	0,0%	0,2%
Cambio Operatore (con qualificazione e senza Test 2)	32,56 €	29,74 €	27,33 €	-8,7%	-8,1%
Cessazione	9,28 €	9,28 €	9,28 €	0,0%	0,0%
Migrazioni da ULL (o bitstream o WLR) a VULA FTTC (condiviso o naked)⁸² (con qualificazione e senza Test 2)					
1	43,51 €	43,51 €	43,58 €	0,0%	0,2%
3	41,24 €	41,24 €	41,30 €	0,0%	0,2%
5	37,37 €	37,37 €	37,43 €	0,0%	0,1%
10	34,65 €	34,65 €	34,69 €	0,0%	0,1%
15	33,74 €	33,74 €	33,78 €	0,0%	0,1%
20	33,28 €	33,28 €	33,32 €	0,0%	0,1%
Migrazione di accessi ADSL ATM verso VULA in tecnologia FTTC					
Importo per ciascun accesso ADSL ATM interessato al cambio di piattaforma di rete (con qualificazione e senza Test 2) ⁸³	12,56 €	12,56 €	12,59 €	0,0%	0,2%

(*) qualificazione: 7,16 € per gli anni 2023, 2024 e 2025; Test 2: 7,16 € per gli anni 2023, 2024 e 2025

(**) Nel caso in cui l'OAo decida di disaggregare l'attività di Presa Appuntamento deve essere decurtato, per gli anni 2023, 2024 e 2025, l'importo di 2,15 €.

⁸² Il contributo di migrazione da ULL (o bitstream o WLR) a VULA FTTC (condiviso o naked), per gli anni 2024 e 2025, è ottenuto, in linea con quanto svolto negli anni passati, sommando al costo di migrazione da ULL (o bitstream o WLR) a SLU per lo stesso anno, al variare del numero *N* di accessi per area *cabinet*, i costi di configurazione logica del servizio, il collaudo e l'eventuale qualificazione.

⁸³ Il contributo per ciascun accesso ADSL ATM interessato al cambio di piattaforma di rete (migrazione da ADSL ATM verso VULA FTTC), per gli anni 2024 e 2025, è ottenuto, in linea con quanto svolto negli anni passati, a partire dal contributo di migrazione per singolo ordine e sottraendo il tempo di spostamento in armadio (19 minuti per singolo accesso secondo quanto previsto con la delibera n. 653/16/CONS con riferimento all'attivazione SLU) ed applicando la medesima riduzione del 58% prevista dalla delibera n. 158/11/CIR.

Tabella 13: Orientamenti AGCOM circa le condizioni economiche, per gli anni 2024 (dal 6 maggio) e 2025, dei contributi *una tantum* di attivazione, cambio operatore, cessazione e migrazione, dei servizi VULA FTTC

VI.1.3 Contributi *una tantum* di attivazione, cambio operatore e cessazione, dei servizi VULA FTTH e semi-VULA FTTH

183. Nell'ambito del documento di consultazione di cui alla delibera n. 15/25/CIR, l'Autorità rilevava che FiberCop, ai sensi dell'art. 12, comma 2, lettera *d*, della delibera n. 114/24/CONS, ha allineato i contributi *una tantum* di attivazione, cambio operatore e cessazione, dei servizi VULA FTTH (GPON e XGS-PON), per gli anni 2024 e 2025, a quanto relativamente approvato con la delibera n. 19/24/CIR.
184. A tale ultimo riguardo si richiamava che l'Autorità, con delibera n. 19/24/CIR (art. 4, comma 5), ha approvato, sulla base delle attività e dei costi sottostanti (per i relativi dettagli si rimanda al punto 162 della delibera n. 19/24/CIR), le seguenti condizioni economiche dei contributi *una tantum* dei servizi VULA FTTH (GPON e XGS-PON), applicabili dal 18 giugno 2024 (data di pubblicazione della suddetta delibera)⁸⁴.

	2023 e fino al 17 giugno 2024	19/24/CIR (dal 18 giugno 2024 e 2025)
VULA FTTH (GPON e XGS-PON)		
Attivazione	38,34 €	56,92 €
Cambio Operatore (*)	36,19 €	39,01 €
Cessazione	25,08 €	21,82 €
(*) Anno 2024 (dal 18 giugno 2024) e 2025: Nei casi in cui è necessario un intervento a casa cliente per la gestione dell'ONT occorre aggiungere i costi della Policy di contatto (2,15 €) e il tempo di spostamento a casa cliente (3,58 €)		

Tabella 14: Contributi *una tantum* di attivazione, cambio operatore e cessazione, dei servizi VULA FTTH (GPON e XGS-PON) per l'anno 2024 (dal 18 giugno 2024) e 2025

185. L'Autorità rilevava, altresì, che i contributi *una tantum* di attivazione, cambio operatore e cessazione, del servizio semi-VULA FTTH (GPON e XGS-PON) sono stati posti da FiberCop, per gli anni 2024 e 2025, pari a:

⁸⁴ Per l'anno 2023 e fino al 17 giugno 2024, sono applicabili le condizioni economiche dei contributi *una tantum* di attivazione, cambio operatore e cessazione, dei servizi VULA FTTH (GPON e XGS-PON) approvate per l'anno 2022.

- a. Contributo di attivazione e cambio operatore semi-VULA FTTH: 5,20 €⁸⁵ (allineato al valore approvato per l'anno 2023)⁸⁶;
- b. Contributo di cessazione semi-VULA FTTH: 7,99 € (allineato al valore approvato per l'anno 2023)⁸⁷.

VI.1.4 I restanti contributi *una tantum* per i servizi VULA

186. Nell'ambito del documento di consultazione di cui alla delibera n. 15/25/CIR, l'Autorità rilevava che i contributi *una tantum* ulteriori rispetto a quelli di cui alle precedenti sezioni VI.1.2 e VI.1.3 (ad esempio quelli relativi alle VLAN, alla variazione di configurazione fisica dell'accesso, quarto referente, prequalificazione), sono stati formulati da FiberCop, per gli anni 2024 e 2025, ai sensi della delibera n. 114/24/CONS (art. 12, comma 2, lettera d), pari a quelli approvati per l'anno 2023 con la delibera n. 19/24/CIR⁸⁸.

VI.1.4.1 Richiesta di FiberCop di adeguamento del contributo *una tantum* per interventi a vuoto di *provisioning on field* per i servizi VULA FTTH e semi-VULA FTTH

187. Nell'ambito del documento di consultazione di cui alla delibera n. 15/25/CIR, si evidenziava che FiberCop, con comunicazione acquisita al protocollo dell'Autorità del 20 gennaio 2025, ha richiesto un adeguamento della valorizzazione economica del contributo *una tantum* per gli Interventi A Vuoto (IAV) di *provisioning on field* del servizio VULA FTTH e semi-VULA FTTH, alla luce di sopravvenute evidenze tali da far ritenere che il costo attualmente vigente (3,77 €, pari al costo di gestione dell'ordine) sia sensibilmente inferiore ad una gestione economicamente sostenibile del servizio.

188. A tale riguardo, FiberCop ha richiamato che nell'ambito della delibera n. 653/16/CONS di approvazione delle offerte di riferimento 2015 e 2016 per i servizi di accesso disaggregato, l'Autorità aveva valorizzato tale contributo ad un costo pari, per l'anno 2016, a 31,89 €, ottenuto sulla base del seguente modello di costo:

$$\text{Gestione Ordine} + 61\% * 60 (\text{min}) * \text{costo manodopera}$$

⁸⁵ Nei casi in cui è necessario un intervento in sede cliente per la gestione dell'ONT, occorre aggiungere i costi della Policy di contatto (2,15 euro) e il tempo di spostamento fino alla sede cliente (3,58 euro).

⁸⁶ Come indicato con la determina n. 13/21/DRS, il contributo di attivazione semi-VULA FTTH remunera il costo di gestione dell'ordine e la configurazione della VLAN.

⁸⁷ Come indicato con la determina n. 13/21/DRS il contributo di cessazione semi-VULA FTTH è allineato al contributo di disattivazione WLR (che a sua volta è allineato al contributo di disattivazione ULL).

⁸⁸ Il contributo di intervento a vuoto in *provisioning (on field e on call)*, per gli anni 2024 e 2025, è stato allineato da FiberCop, analogamente a quanto previsto per gli anni precedenti, al costo di gestione dell'ordine per tali anni.

dove i 60 minuti corrispondono al tempo di spostamento del tecnico a casa cliente e la percentuale del 61% corrisponde alla percentuale dei casi in cui l'intervento tecnico *on field* è svolto dalla manodopera sociale. Nel restante 39% dei casi in cui l'intervento tecnico *on field* è svolto dalla manodopera d'impresa, l'Autorità - richiama FiberCop - aveva assunto che i costi *“siano assorbiti dai costi di attivazione corrisposti da Telecom Italia agli stessi System/imprese di rete, anche nel caso in cui l'ordinativo non vada a buon fine”*.

189. Per gli anni a seguire – ha richiamato FiberCop - a partire dalla delibera n. 34/18/CIR di approvazione dell'offerta di riferimento 2017 per i servizi di accesso disaggregato, l'Autorità, alla luce di un'adozione di un modello di costo basato esclusivamente sui costi dei *System*, ha ritenuto di allineare il contributo degli IAV di *provisioning on field* al solo costo di gestione dell'ordine sempre sulla base dell'assunzione che i costi delle relative attività operative fossero inclusi nell'ambito dei costi di attivazione corrisposti ai *System* anche nel caso in cui l'ordinativo non vada a buon fine⁸⁹.
190. Ciò premesso, FiberCop ha evidenziato che, nel periodo 1° luglio 2024 (data di inizio dell'operatività di FiberCop a seguito della separazione da TIM) – 31 ottobre 2024, ha registrato una significativa numerosità di IAV di *provisioning on field* (circa il 34% degli ordini andati in KO/annullati) relativamente ai quali l'attivazione non è stata portata a termine per cause non dipendenti da FiberCop, peraltro senza ricevere alcun contributo di attivazione e con un dispendio dei tecnici che avrebbero potuto essere impiegati in altre attività a beneficio dell'intero mercato. Alla luce di quanto sopra, FiberCop ha richiesto un adeguamento del contributo *una tantum* per gli interventi a vuoto di *provisioning on field* del servizio VULA FTTH e semi-VULA FTTH.
191. Al riguardo, l'Autorità, nell'ambito del documento di consultazione di cui alla delibera n. 15/25/CIR, si è riservata di svolgere le valutazioni di merito agli esiti della presente consultazione pubblica, nel corso della quale poter acquisire, sia da parte di FiberCop che degli operatori, ogni ulteriore utile elemento di informazione.

⁸⁹ Con delibera n. 34/18/CIR (punto D.48) l'Autorità ha altresì evidenziato che *“...non vi è alcuna evidenza sul fatto che nei casi di interventi a vuoto di provisioning Telecom Italia paghi al System uno specifico contributo. Del resto sarebbe non ragionevole che, nel caso di interventi ripetuti a casa cliente per ragioni tecniche (ad es. nel caso in cui il tecnico va a casa cliente prima per un sopralluogo e poi ci ritorna per svolgere l'intervento), il System richieda un unico contributo che è indipendente da quante volte si è recato al caso cliente, mentre nel caso in cui si rechi più volte, ad es. per un'iniziale indisponibilità dello stesso, richieda due differenti contributi (uno per l'intervento a vuoto e l'altro per l'attivazione). L'unica peculiarità potrebbe risiedere nel caso in cui l'ordinativo non vada a buon fine, ovvero nel caso in cui l'attivazione non venga portata a termine, caso in cui l'operatore non paga a Telecom Italia alcun contributo di attivazione (tuttavia, nella suddetta fattispecie, già nella delibera n. 653/16/CONS si è assunto che nei costi riconosciuti da Telecom Italia ai System sono inclusi anche i casi di ordini non andati a buon fine)”*.

VI.1.5 Ulteriori servizi di cui all'offerta di riferimento per i servizi VULA

➤ *Kit VULA*

192. Per gli anni 2024 e 2025, FiberCop ha previsto, relativamente ai contributi *una tantum* (attivazione e cessazione) e ai canoni mensili delle porte dei *Kit* di consegna *Ethernet* per il servizio VULA (a 1 G e a 10 G), le medesime condizioni economiche approvate per l'anno 2023⁹⁰.
193. Al riguardo, nell'ambito del documento di consultazione di cui alla delibera n. 15/25/CIR, si evidenziava che, nel corso delle attività preistruttorie, alcuni operatori, nel richiedere una ricognizione del numero medio di porte per apparato, hanno evidenziato la necessità di apportare i conseguenti efficientamenti sui canoni dei Kit VULA (a 1 G e a 10 G) per gli anni 2024 e 2025.
194. FiberCop, su richiesta dell'Autorità, ha fornito un aggiornamento, al 31 dicembre 2023 (Tabella 15) e al 31 dicembre 2024 (Tabella 16), del numero di apparati di consegna dei Kit VULA installati nelle centrali locali di FiberCop (con il dettaglio di quelli equipaggiati sia con porte a 1 Gbit/s che a 10 Gbit/s, quelli con solo porte a 1 Gbit/s e quelli con solo porte a 10 Gbit/s) e il relativo numero di porte a 1 Gbit/s e a 10 Gbit/s (eventualmente anche ridondate) acquistate dagli operatori.

# apparati	Porte 1 G	Porte 10 G	# complessivo di porte per apparato	# porte 1 G per apparato	# porte 10 G per apparato
2.179	10.867	5.235	7,39	4,99	2,40
157	240	-	1,53	1,53	-
144	-	178	1,24	-	1,24
2.480	11.107	5.413	6,66	4,48	2,18

Tabella 15: Porte Kit VULA al 31 dicembre 2023

# apparati	Porte 1 G	Porte 10 G	# complessivo di porte per apparato	# porte 1 G per apparato	# porte 10 G per apparato
2.217	10.618	5.588	7,31	4,79	2,52
117	174	-	1,49	1,49	-
201	-	253	1,26	-	1,26
2.535	10.792	5.841	6,56	4,26	2,30

⁹⁰ Si richiama che per l'anno 2023 le condizioni economiche dei Kit VULA (a 1 G e 10 G) sono state allineate a quelle approvate per l'anno 2022, anno in cui l'Autorità, con delibera n. 132/23/CONS, confermando le previsioni di cui alla delibera n. 124/21/CIR (art. 2, comma 1, lettera c), ha approvato una riduzione dei canoni mensili delle porte dei Kit VULA (a 1 G e 10 G), rispetto a quelli previsti per l'anno 2021, del 30%.

Tabella 16: Porte Kit VULA al 31 dicembre 2024

195. Ciò premesso, nell'ambito del documento di consultazione di cui alla delibera n. 15/25/CIR, l'Autorità rilevava che, a parità di modello di costo adottato con delibera n. 87/18/CIR⁹¹, l'aggiornamento dei parametri di *input* relativi al WACC (7,49%), *Risk premium* (0%), Costi commerciali (3%), Costi di collocazione (anno 2025, secondo gli orientamenti dell'Autorità di cui al documento di consultazione), numero medio di porte per apparato al 31 dicembre 2024 (6,56 di cui 2,30 a 10 G), si ottengono dei canoni mensili che sono, per le porte del Kit VULA a 1 Gbps, inferiori a circa il 10% rispetto ai canoni approvati per l'anno 2023 (90,02 €/mese), mentre per le porte del Kit VULA a 10 Gbps sono superiori di circa il 10% rispetto ai corrispondenti canoni approvati per l'anno 2023 (337,83 €/mese). L'Autorità, pertanto, anche al fine di far fronte alle esigenze da parte degli operatori di un fabbisogno crescente di capacità trasmissiva, ha espresso l'orientamento di confermare le condizioni economiche proposte da FiberCop per gli anni 2024 e 2025 (che risultano essere allineate a quelle approvate per l'anno 2023).
196. Ciò premesso, nell'ambito del documento di consultazione di cui alla delibera n. 15/25/CIR, si richiedeva agli operatori di fornire propri commenti e considerazioni in merito a quanto sopra riportato in relazione alle offerte di riferimento di FiberCop per i servizi VULA per gli anni 2024 e 2025, oltre che su eventuali altre tematiche di interesse relativamente alle suddette offerte di riferimento.

VI.2 Le considerazioni degli operatori intervenuti nell'ambito della consultazione pubblica di cui alla delibera n. 15/25/CIR

➤ Le considerazioni degli Operatori

197. *Contributi una tantum relativi ai servizi VULA FTTC e VULA FTTH.* Gli operatori intervenuti nel corso della consultazione pubblica hanno richiamato quanto dagli stessi rappresentato in relazione ai contributi *una tantum* (di *input*) dei servizi di accesso disaggregato, oltre a richiedere un generale efficientamento delle componenti di costo di configurazione "logica" del servizio e collaudo.
198. Gli operatori non concordano con la previsione di un eventuale aumento del contributo *una tantum* per gli interventi a vuoto di *provisioning on field* dei servizi VULA FTTH e semi-VULA FTTH, considerato l'attuale consolidamento dei processi di *provisioning* e la responsabilità condivisa con l'operatore *wholesale* nella verifica preventiva delle attività di rispettiva responsabilità. Il contributo per interventi a vuoto - evidenziano alcuni OAO - rappresenta una voce di costo che, se non correttamente dimensionata, rischia di trasferire in modo non proporzionato

⁹¹Si richiama che l'Autorità, con delibera n. 87/18/CIR, ha approvato un canone per l'anno 2017 per le porte del Kit VULA a 1 Gbit/s pari a 128,60 €/mese e per il Kit VULA a 10 Gbit/s pari a 482,61 €/mese secondo i modelli *bottom-up* descritti ai punti D.124 e D.125 della stessa delibera e secondo le rivalutazioni dell'Autorità riportate al punto D.128 sempre della delibera n. 87/18/CIR.

ed efficiente il rischio operativo sugli operatori a valle, anche in casi in cui la responsabilità dell'esito negativo dell'intervento non sia attribuibile a questi ultimi. Al riguardo, alcuni OAO ribadiscono la propria richiesta di implementazione delle misure di disaggregazione per i servizi VULA FTTH e semi-VULA FTTH che consentirebbe di risolvere in radice eventuali criticità relative agli interventi a vuoto.

199. Alcuni operatori, nell'evidenziare che TIM è tenuta ad acquistare i Kit per i servizi VULA come ogni altro OAO, ritengono che le relative consistenze (numero porte acquistate) debbano essere incluse nel modello di costo di tali apparati.

200. Un operatore segnala un numero significativo di KO ricevuti da FiberCop per cause tecniche, relativi ad ordini inviati dall'operatore relativamente a civici per i quali era stata dichiarata da FiberCop la disponibilità di copertura e la conseguente vendibilità. Al riguardo, al fine di consentire il miglioramento continuo dei processi di *provisioning*, si richiede di introdurre uno specifico KPI - ad esempio, dato dal rapporto tra il numero di ordini VULA H inviati mensilmente dall'OAO su indirizzi in copertura/vendibili e poi mandati in KO da FiberCop per motivi tecnici e il numero di ordini VULA H inviati mensilmente dall'operatore - e la previsione di conseguenti penali nel caso in cui venga superata una soglia obiettivo ragionevolmente stabilita dall'Autorità (KPO).

➤ ***Le considerazioni di FiberCop***

201. In merito agli interventi a vuoto di *provisioning on field* per i servizi VULA FTTH e semi-VULA FTTH, FiberCop, nel ribadire la propria richiesta di adeguamento delle relative condizioni economiche, evidenzia che anche nel periodo 1° novembre 2024-31 marzo 2025 vi è stata una significativa numerosità di IAV di *provisioning on field* (circa il 37,5% degli ordini andati in KO/annullati) relativamente ai quali l'attivazione non è stata portata a termine per cause non dipendenti da FiberCop.

202. Con riferimento alle considerazioni degli operatori di cui al precedente punto 199, FiberCop rappresenta che al 31 dicembre 2024 TIM risulta interconnessa a 3.438 sedi OLT con altrettante porte a 10 G che paga alle condizioni economiche previste nell'OR VULA vigente (337,83 €/mese). Per determinare l'impatto delle porte di TIM sul costo dei KIT nel modello dell'Autorità bisogna tener conto che:

- gli apparati (*switch* equipaggiati con porte a 1G e/o 10G) si incrementano da 2.535 a 3.438;
- le porte a 1G rimangono inalterate (10.792);
- le porte a 10G si incrementano delle 3.438 porte TIM, passando da 5.841 a 9.279.

VI.3 Le valutazioni conclusive dell'Autorità

203. L'Autorità, alla luce di quanto ritenuto di approvare in esito alla presente consultazione pubblica in relazione ai contributi *una tantum* dei servizi di accesso disaggregato e ai costi di gestione dell'ordine per gli anni 2024 e 2025 che sono da *input*, rispettivamente, per i contributi *una tantum* dei servizi VULA FTTC e VULA (semi-VULA) FTTH, nel ribadire in relazione alle considerazioni degli operatori, di cui al precedente punto 197, quanto già rappresentato nel corso dei passati procedimenti di approvazione delle offerte di riferimento, ovvero che gli attuali costi di configurazione "logica" e collaudo riflettono tempistiche efficienti di fornitura del servizio, ritiene che FiberCop debba riformulare le condizioni economiche per gli anni 2024 e 2025 dei contributi *una tantum* dei servizi VULA FTTC e VULA (semi-VULA) FTTH secondo quanto di seguito riportato (Tabelle 17, 18 e 19).

	AGCOM 2023 (fino al 5 maggio 2024)	AGCOM 2024 (dal 6 maggio 2024)	AGCOM 2025	AGCOM 2024 vs 2023	AGCOM 2025 vs AGCOM 2024
VULA FTTC (LNA)					
Attivazione (con qualificazione e senza Test 2) ^{(*) (**)}	56,54 €	56,30 €	57,01 €	-0,4%	1,3%
Cambio Operatore (con qualificazione e senza Test 2)	32,56 €	29,74 €	26,94 €	-8,7%	-9,4%
Cessazione	9,28 €	9,28 €	8,88 €	0,0%	-4,3%
VULA FTTC (LA)					
Attivazione (con qualificazione e senza Test 2)	43,51 €	43,51 €	43,19 €	0,0%	-0,7%
Cambio Operatore (con qualificazione e senza Test 2)	32,56 €	29,74 €	26,94 €	-8,7%	-9,4%
Cessazione	9,28 €	9,28 €	8,88 €	0,0%	-4,3%
Migrazioni da ULL (o bitstream o WLR) a VULA FTTC (condiviso o naked) (con qualificazione e senza Test 2)					
1	43,51 €	43,51 €	43,19 €	0,0%	-0,7%
3	41,24 €	41,24 €	40,95 €	0,0%	-0,7%
5	37,37 €	37,37 €	37,14 €	0,0%	-0,6%
10	34,65 €	34,65 €	34,45 €	0,0%	-0,6%



15	33,74 €	33,74 €	33,55 €	0,0%	-0,5%
20	33,28 €	33,28 €	33,10 €	0,0%	-0,5%
Migrazione di accessi ADSL ATM verso VULA in tecnologia FTTC					
<i>Importo per ciascun accesso ADSL ATM interessato al cambio di piattaforma di rete (con qualificazione e senza Test 2)</i>	12,56 €	12,56 €	12,43 €	0,0%	-1,1%

(*) qualificazione: 7,16 € per gli anni 2023, 2024 e 2025; Test 2: 7,16 € per gli anni 2023, 2024 e 2025

(**) Nel caso in cui l'OA decida di disaggregare l'attività di Presa Appuntamento deve essere decurtato, per gli anni 2023, 2024 e 2025, l'importo di 2,15 €.

Tabella 17: Valutazioni conclusive AGCOM circa le condizioni economiche, per gli anni 2024 (dal 6 maggio) e 2025, dei contributi *una tantum* di attivazione, cambio operatore, cessazione e migrazione, dei servizi VULA FTTC

	2023 e fino al 17 giugno 2024	19/24/CIR (dal 18 giugno 2024 al 31 dicembre 2024)	2025
VULA FTTH (GPON e XGS-PON)			
Attivazione	38,34 €	56,92 €	56,53 €
Cambio Operatore (*)	36,19 €	39,01 €	38,62 €
Cessazione	25,08 €	21,82 €	21,43 €
<i>(*) Anno 2024 (dal 18 giugno 2024) e 2025: Nei casi in cui è necessario un intervento a casa cliente per la gestione dell'ONT occorre aggiungere i costi della Policy di contatto (2,15 €) e il tempo di spostamento a casa cliente (3,58 €)</i>			

Tabella 18: Valutazioni conclusive AGCOM circa le condizioni economiche, per gli anni 2024 (dal 18 giugno) e 2025, dei contributi *una tantum* di attivazione, cambio operatore, cessazione, dei servizi VULA FTTH

	2023	2024	2025
Semi-VULA FTTH (GPON e XGS-PON)			
Attivazione (*)	5,20 €	5,20 €	4,82 €
Cambio Operatore (*)	5,20 €	5,20 €	4,82 €
Cessazione	7,99 €	7,99 €	7,60 €
<i>(*) Nei casi in cui è necessario un intervento a casa cliente per la gestione dell'ONT occorre aggiungere i costi della Policy di contatto (2,15 €) e il tempo di spostamento a casa cliente (3,58 €)</i>			

Tabella 19: Valutazioni conclusive AGCOM circa le condizioni economiche, per gli anni 2024 e 2025, dei contributi *una tantum* di attivazione, cambio operatore, cessazione, dei servizi semi-VULA FTTH

204. L'Autorità rileva, in particolare, alla luce delle valutazioni svolte, un aumento per l'anno 2025, rispetto al 2024, del contributo *una tantum* di attivazione VULA FTTC LNA del +1,3% (nel caso di attivazione LA vi è una riduzione del -0,7%) sostanzialmente per effetto delle valutazioni inerenti ai contributi *una tantum* di *input* dei servizi di accesso disaggregato e di gestione dell'ordine per l'anno 2025 (per l'anno 2024 (a partire dal 6 maggio) tali contributi sono sostanzialmente stabili, a meno di una lieve riduzione dello 0,4% per il contributo su LNA, rispetto all'anno 2023). Il contributo *una tantum* di cambio operatore VULA FTTC è in riduzione nel 2024 (dal 6 maggio), rispetto al 2023, dell'8,7% e in ulteriore riduzione nel 2025, rispetto al 2024, del 9,4%. Il contributo *una tantum* di cessazione VULA FTTC è stabile nel 2024 rispetto al 2023, mentre nel 2025 è in riduzione del -4,3% rispetto al 2024. Riduzioni tra il -0,5% e il -1,1% si rilevano per l'anno 2025, rispetto al 2023 e 2024, per i contributi di migrazione tecnologica.
205. I contributi *una tantum* dei servizi VULA FTTH, fermo restando quanto stabilito dalla delibera n. 19/24/CIR che risulta applicabile per l'anno 2024 (a partire dal 18 giugno 2024), sono in riduzione nel 2025 rispetto al 2024 (valori a partire dal 18 giugno) tra il -0,69% e il -1,79% per effetto della riduzione del costo di gestione dell'ordine per tale anno. Riduzioni nel 2025 rispetto al 2024 (e 2023), tra il -4,88% e il -7,30%, si hanno per i contributi *una tantum* dei servizi semi-VULA FTTH.
206. Per quanto specificatamente concerne la richiesta di FiberCop di adeguamento del contributo *una tantum* per gli interventi a vuoto di *provisioning on field* per i servizi VULA FTTH e semi-VULA FTTH (precedente sez. VI.1.4.1), l'Autorità, preso atto delle considerazioni degli operatori e di FiberCop (precedenti punti 198 e 201), nel rilevare la necessità di ulteriori approfondimenti tecnici e contrattuali a supporto di quanto sostenuto da FiberCop, che potranno essere svolti nel corso dell'anno 2026 alla luce anche della nuova analisi di mercato in via di definizione, ritiene di non apportare, per gli anni 2024 e 2025 (fatto salvo quanto innanzi rappresentato in merito al costo di gestione dell'ordine), modifiche al modello di costo vigente (che prevede un allineamento del contributo per gli interventi a vuoto di *provisioning on field* al costo di gestione dell'ordine anche per i servizi VULA e semi-VULA FTTH) invitando, in ogni caso, nelle more dei suddetti approfondimenti, gli operatori ad agire diligentemente e in buona fede al fine di evitare un inefficiente impiego dei tecnici e conseguenti inutili spostamenti verso le sedi dei clienti, ciò anche in ottica di una maggiore tutela ambientale nonché a garanzia di una fornitura economicamente sostenibile del servizio.
207. Con specifico riferimento ai canoni mensili delle porte dei *Kit* VULA (1 Gbit/s e 10 Gbit/s), l'Autorità, in relazione a quanto evidenziato da alcuni operatori (precedente punto 199), nel richiamare che il modello di costo così come adottato negli anni precedenti si basa solo sugli apparati e porte acquistate dagli operatori (TIM non inclusa) riflettendo la specifica modalità di interconnessione da parte di quest'ultimi, rileva che, nell'ipotesi di portare in conto ai meri fini simulativi

anche le porte acquistate da TIM al 31 dicembre 2024 a seguito della separazione societaria così come comunicate da FiberCop nel corso delle attività istruttorie (precedente punto 202), il numero medio di porte per apparato al 31 dicembre 2024 passerebbe da 6,56 (di cui 2,30 a 10 Gbit/s) a 5,84 (di cui 2,70 a 10 Gbit/s). Ciò determinerebbe, a parità di modello di costo adottato con delibera n. 87/18/CIR e considerando l'aggiornamento dei parametri di *input* relativi al WACC (7,49%), *Risk premium* (0%), Costi commerciali (3%), Costi di collocazione (anno 2025, così come considerati agli esiti del presente procedimento), un sostanziale allineamento dei canoni mensili delle porte dei *Kit* VULA (1 Gbit/s e 10 Gbit/s) rispetto ai corrispondenti canoni approvati per l'anno 2023. Alla luce di quanto sopra rappresentato, l'Autorità ritiene, in linea con gli orientamenti espressi nel documento di consultazione (precedente punto 195), di confermare i canoni mensili proposti da FiberCop per le porte dei *Kit* VULA (1 Gbit/s e 10 Gbit/s), per gli anni 2024 e 2025, risultando gli stessi pari a quelli approvati dall'Autorità per l'anno 2023. L'Autorità ritiene, altresì, che FiberCop, anche grazie all'evoluzione tecnologica degli OLT, debba consentire a tutti gli operatori interessati di interconnettersi direttamente agli OLT anche senza la necessità di installazione degli *switch* dei *Kit* VULA.

208. Con riferimento alla richiesta di un operatore di cui al precedente punto 200 (introduzione di uno specifico KPI sui KO forniti da FiberCop per cause tecniche legate alla copertura/vendibilità dei servizi FTTH), l'Autorità, nel sottolineare l'importanza dell'affidabilità e della correttezza delle informazioni di copertura e di vendibilità dei servizi pubblicate da FiberCop nei propri *data base* messi a disposizione del mercato a supporto dei processi di *delivery* (e *assurance*), al fine di ridurre gli eventuali impatti negativi sulle attività degli operatori a valle, oltre che a beneficio dei clienti finali e dell'efficienza del mercato nel suo complesso, ritiene opportuno svolgere a tal riguardo ulteriori approfondimenti, con il supporto dell'Organo di Vigilanza, nell'ambito del procedimento di definizione del nuovo sistema di KPI prospettato nell'ambito della nuova analisi di mercato (cfr. delibera n. 205/25/CONS, allegato B, art. 8, comma 6) in via di definizione.

VISTI gli atti del procedimento;

UDITA la relazione del Commissario Antonello Giacomelli, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

DELIBERA

Articolo 1

(Approvazione delle offerte di riferimento di FiberCop relative ai servizi di accesso alle infrastrutture per gli anni 2024 e 2025)

1. Sono approvate le condizioni tecniche ed economiche delle offerte di riferimento di FiberCop, per gli anni 2024 e 2025, relative ai servizi di accesso alle infrastrutture

NGAN (*infrastrutture di posa locali e aeree, tratte di adduzione, fibre ottiche primarie e secondarie, segmenti di terminazione in fibra ottica e in rame*) del Mercato 1B, pubblicate, rispettivamente, in data 19 luglio 2024 e 29 ottobre 2024, fatto salvo quanto previsto ai successivi commi da 2 a 5 del presente articolo 1.

2. FiberCop riformula le pertinenti sezioni delle offerte di riferimento, per gli anni 2024 e 2025, per i servizi di accesso NGAN (e per i servizi di *backhaul*), prevedendo che, qualora l'onere dell'equipaggiamento sia a cura dell'operatore richiedente, gli accessori di posa (minigiunti a pressione e tappi) sono forniti da FiberCop all'operatore o, in alternativa, qualora, a seguito di accordo tra le Parti, siano acquistati direttamente dall'operatore, FiberCop remunera l'operatore per tale acquisto sulla base delle fatture dallo stesso presentate.
3. FiberCop riformula, fatto salvo quanto di seguito indicato, le offerte di riferimento per i servizi di accesso NGAN per gli anni 2024 e 2025 (inclusi i relativi manuali delle procedure e i documenti relativi agli SLA) in modo da allineare le condizioni di fornitura del servizio di transito nell'armadietto secondo quanto previsto nell'offerta di riferimento per l'anno 2023, ripubblicata in data 10 gennaio 2025, sulla base di quanto riportato anche al punto 50 della presente delibera:
 - permessi/consensi condominiali: l'operatore richiedente accesso, nella fase di richiesta del servizio, dà evidenza a FiberCop, anche tramite una autodichiarazione, di aver informato il condominio che lo stesso sarà oggetto di interventi volti alla realizzazione di una rete in fibra ottica (quali il foro nell'armadietto e relativi lavori in muratura) e di aver concordato con lo stesso i giorni (da-a) entro cui gli stessi potranno essere svolti;
 - oneri economici: FiberCop prevede, in relazione al contributo *una tantum* per le attività dalla stessa svolte circa la gestione delle richieste degli operatori di accesso all'armadietto, un costo pari a 32,24 €. FiberCop elimina, altresì, dalla Tabella 32 delle offerte di riferimento per i servizi di accesso NGAN, per gli anni 2024 e 2025, i contributi *una tantum* relativi alla realizzazione del punto di consegna: “Contributo di FiberCop verso l'Operatore per la realizzazione del Punto di Consegna da parte Operatore”; “Contributo dell'Operatore verso FiberCop per la realizzazione del Punto di Consegna da parte FiberCop”.
4. FiberCop modifica la sez. 9.1 dell'offerta di riferimento per i servizi di accesso NGAN per l'anno 2025 (e analogamente quella per i servizi di *backhaul* 2025) eliminando le previsioni (riportate di seguito in corsivo) per le quali FiberCop consente l'accesso ai propri pozzetti/camerette “*quale prestazione accessoria alla concessione in IRU del Minitubo*” e “*...lungo la tratta del Minitubo oggetto di richiesta*”.
5. FiberCop riformula l'offerta di riferimento per i servizi di accesso NGAN per l'anno 2025 (e analogamente quella per i servizi di *backhaul* 2025) prevedendo, in relazione al servizio di accesso ai pozzetti/camerette di FiberCop, quanto segue:

- condizioni tecniche: FiberCop, in prima applicazione, garantisce agli operatori l'accesso ai propri pozzetti/camerette secondo i criteri e le modalità di installazione riportati al punto 90 della presente delibera;
- condizioni economiche: FiberCop applica un contributo *una tantum* per la gestione delle richieste di accesso da parte degli operatori pari a 32,24 € e un canone di occupazione dello spazio nel pozzetto/cameretta da parte del diramatore (o altro dispositivo passivo di analoghe dimensioni) pari a 26,88 €/anno.

Articolo 2

(Approvazione delle offerte di riferimento di FiberCop relative ai servizi di *backhaul* per gli anni 2024 e 2025)

1. Sono approvate le condizioni tecniche ed economiche delle offerte di riferimento di FiberCop, per gli anni 2024 e 2025, relative ai servizi di *backhaul* del Mercato 1B, pubblicate, rispettivamente, in data 18 luglio 2024 e 29 ottobre 2024, fatto salvo quanto previsto ai successivi commi 2 e 3 del presente articolo 2 e quanto previsto al precedente articolo 1 in relazione agli analoghi servizi di cui all'offerta di riferimento per i servizi di accesso alle infrastrutture NGAN.
2. FiberCop riformula le condizioni economiche delle fibre ottiche di *backhaul*, per gli anni 2024 (dal 6 maggio) e 2025, secondo quanto di seguito indicato:

	IRU 5 anni (€/m)	IRU 10 anni (€/m)	IRU 15 anni (€/m)	IRU 20 anni (€/m)
Anno 2024 (dal 6 maggio): 1 coppia di fibre ottiche di <i>backhaul</i>	0,45	0,76	0,97	1,12
Anno 2025: 1 coppia di fibre ottiche di <i>backhaul</i>	0,45	0,76	0,97	1,12

3. FiberCop riformula le offerte di riferimento per i servizi di *backhaul* prevedendo, per ogni collegamento di *backhaul*, la possibilità di una riserva di non più di 5 fibre ottiche per future esigenze di sviluppo della propria rete (o per attività di manutenzione o sostituzione di fibre ottiche in casi di disservizio).

Articolo 3

(Approvazione delle offerte di riferimento di FiberCop relative ai servizi di accesso disaggregato per gli anni 2024 e 2025)

1. Sono approvate le condizioni tecniche ed economiche delle offerte di riferimento di FiberCop, per gli anni 2024 e 2025, relative ai servizi di accesso disaggregato all'ingrosso alle reti e sottoreti metalliche del Mercato 1B, pubblicate,

rispettivamente, in data 15 luglio 2024 e 30 ottobre 2024, fatto salvo quanto previsto ai successivi commi 2 e 3 del presente articolo 3.

2. FiberCop applica, per gli anni 2024 (dal 6 maggio) e 2025, relativamente ai contributi *una tantum* di attivazione e disattivazione ULL e SLU, e ai contributi *una tantum* da questi dipendenti, quanto indicato nella tabella seguente.

Contributi <i>una tantum</i>	AGCOM2024 (dal 6 maggio)	AGCOM2025
Contributo fornitura coppia simmetrica in rame per sistemi ISDN BRA, POTS, ADSL, SHDSL, VDSL per servizio ULL (con e senza portabilità) - Coppia Attiva	€ 22,74	€ 22,42
Contributo fornitura coppia simmetrica in rame per sistemi ISDN BRA, POTS, ADSL, SHDSL, VDSL per servizio ULL senza portabilità - Coppia Non Attiva (*)	€ 48,21	€ 49,06
Contributo fornitura 2 coppie simmetriche in rame per sistemi SHDSL, ISDN PRA per servizio ULL (con e senza portabilità) - Coppia Attiva	€ 35,54	€ 35,03
Contributo fornitura per 2 coppie simmetriche in rame per sistemi SHDSL, ISDN PRA per servizio ULL senza portabilità - Coppia Non Attiva (*)	€ 70,17	€ 71,40
Contributo fornitura 2 coppie simmetriche in rame per sistemi DECT senza portabilità (*)	€ 70,17	€ 71,40
Contributo disattivazione singola coppia metallica per servizio ULL (con e senza NP)	€ 7,99	€ 7,60
Contributo disattivazione 2 coppie simmetriche in rame per servizio ULL anche con prestazione GNR e PBX	€ 11,26	€ 10,87
Contributo fornitura coppia a livello sottorete locale (con e senza portabilità del numero) - Coppia Attiva	€ 22,74	€ 22,42
Contributo fornitura coppia a livello sottorete locale senza portabilità del numero - Coppia Non Attiva (*)	€ 31,94	€ 32,65
Contributi fornitura di 2 coppie a livello sottorete locale (con e senza portabilità del numero) - Coppia Attiva	€ 33,78	€ 33,30
Contributi fornitura di 2 coppie a livello sottorete locale senza portabilità del numero - Coppia Non Attiva (*)	€ 43,36	€ 44,34
Contributo disattivazione singola coppia simmetrica in rame a livello di sottorete locale (con e senza NP)	€ 9,28	€ 8,88
Contributo disattivazione 2 coppie simmetriche in rame e coppie attestate a centralino con prestazione GNR e PBX a livello di sottorete locale	€ 11,73	€ 11,33
Contributi di fornitura singola coppia metallica attiva per servizio ULL virtuale con contestuale realizzazione della portabilità del numero	€ 22,74	€ 22,42
Contributi Migrazioni "massive" da ULL (o bitstream o WLR) a SLU		
1	€ 22,74	€ 22,42
3	€ 20,47	€ 20,18
5	€ 16,60	€ 16,36
10	€ 13,87	€ 13,67
15	€ 12,96	€ 12,78
20	€ 12,51	€ 12,33

(*) Nel caso in cui l'OAO decida di disaggregare l'attività di Presa Appuntamento, ai costi dei contributi UT su LNA ULL e SLU (singola coppia) deve essere decurtato l'importo di 2,15 €. Conseguentemente, vanno determinati anche i costi nel caso di doppia coppia.

3. FiberCop riformula le condizioni economiche dei contributi *una tantum* per gli interventi a vuoto in *provisioning* (*on field* e *on call*), per l'anno 2025, prevedendo un costo pari a 3,39 €.

Articolo 4

(Approvazione delle offerte di riferimento di FiberCop relative ai servizi di colocazione per gli anni 2024 e 2025)

1. Sono approvate le condizioni tecniche ed economiche delle offerte di riferimento di FiberCop, per gli anni 2024 e 2025, relative ai servizi di colocazione del Mercato 1B, pubblicate, rispettivamente, in data 15 luglio 2024 e 30 ottobre 2024, fatto salvo quanto previsto ai successivi commi da 2 a 6 del presente articolo 4.
2. FiberCop riformula la tabella 2 dell'offerta di colocazione per l'anno 2024 prevedendo, con decorrenza dal 1° gennaio 2024, un costo unitario del servizio di energia elettrica pari a 0,1772 €/kWh.
3. FiberCop riformula, nelle more dell'approvazione del costo medio annuo dell'energia elettrica per l'anno 2025 che verrà effettuata sulla base delle fatture di Telenergia per tale anno e che avrà decorrenza retroattiva, ai sensi della delibera n. 114/24/CONS, dal 1° gennaio 2025, la tabella 2 dell'offerta di colocazione per l'anno 2025 prevedendo un costo unitario del servizio di energia elettrica pari a 0,2199 €/kWh.
4. FiberCop riformula le condizioni economiche dei servizi di "Alimentazione in corrente continua FORFETARIA", "Alimentazione in corrente continua a CONSUMO", "Climatizzazione FORFETARIA" e "Climatizzazione a CONSUMO", di cui alle tabelle 3, 4, 5 e 6, delle offerte di colocazione per gli anni 2024 e 2025, fatto salvo il *repricing* con decorrenza dal 1° gennaio 2025 della componente di costo relativa all'energia elettrica per l'anno 2025, prevedendo i canoni annui per modulo standard N3 indicati nelle tabelle che seguono.

	ANNO 2024 (dal 1° gennaio al 5 maggio 2024)			
	Costo Impianti	Costo dell'energia elettrica	Costi specifici OAO	Costo unitario a listino
	€/anno	€/anno	€/anno	€/anno
Servizi				
Servizio Energia Elettrica (EE) fornito con impianti FiberCop	1.034,07	1.553,34	45,83	2.633,23
Servizio EE fornito con stazioni di energia e batterie OAO	86,87	1.553,34	3,82	1.644,02
Servizio EE fornito con impianti FiberCop con 0,25 kW	258,52	388,33	11,46	658,31
Servizio EE fornito con impianti FiberCop con 0,30 kW	310,22	466,00	13,75	789,97
Servizio EE fornito con impianti FiberCop con 0,50 kW	517,03	776,67	22,92	1.316,62
Servizio EE fornito con impianti FiberCop con 0,60 kW	620,44	932,00	27,50	1.579,94
Servizio EE fornito con impianti FiberCop con 0,75 kW	775,55	1.165,00	34,37	1.974,92
Servizio EE fornito con impianti FiberCop con 0,90 kW	930,66	1.398,00	41,25	2.369,91

Servizio EE fornito con impianti FiberCop: quota fissa	1.034,07	-	45,83	1.079,90
Servizio EE con staz. energia e batterie OAO: quota fissa	86,87	-	3,82	90,68

Servizio di Climatizzazione (Pm = 1 kW)	94,05	1.242,67	4,14	1.340,86
Servizio di Climatizzazione (Pm = 0,90 kW)	84,65	1.118,40	3,73	1.206,78
Servizio di Climatizzazione (Pm = 0,75 kW)	70,54	932,00	3,11	1.005,65
Servizio di Climatizzazione (Pm = 0,60 kW)	56,43	745,60	2,49	804,52
Servizio di Climatizzazione (Pm = 0,50 kW)	47,03	621,33	2,07	670,43
Servizio di Climatizzazione (Pm = 0,30 kW)	28,22	372,80	1,24	402,26
Servizio di Climatizzazione (Pm = 0,25 kW)	23,51	310,67	1,04	335,22

Servizio di Climatizzazione: quota fissa	94,05	-	4,14	98,19
--	-------	---	------	--------------

	ANNO 2024 (dal 6 maggio al 31 dicembre 2024)			
	Costo Impianti	Costo dell'energia elettrica	Costi specifici OAO	Costo unitario a listino
	€/anno	€/anno	€/anno	€/anno
Servizi				
Servizio Energia Elettrica (EE) fornito con impianti FiberCop	961,68	1.553,34	42,62	2.557,64
Servizio EE fornito con stazioni di energia e batterie OAO	86,87	1.553,34	3,82	1.644,02
Servizio EE fornito con impianti FiberCop con 0,25 kW	240,42	388,33	10,66	639,41
Servizio EE fornito con impianti FiberCop con 0,30 kW	288,50	466,00	12,79	767,29
Servizio EE fornito con impianti FiberCop con 0,50 kW	480,84	776,67	21,31	1.278,82
Servizio EE fornito con impianti FiberCop con 0,60 kW	577,01	932,00	25,57	1.534,58
Servizio EE fornito con impianti FiberCop con 0,75 kW	721,26	1.165,00	31,97	1.918,23
Servizio EE fornito con impianti FiberCop con 0,90 kW	865,51	1.398,00	38,36	2.301,87

Servizio EE fornito con impianti FiberCop: quota fissa	961,68	-	42,62	1.004,30
Servizio EE con staz. energia e batterie OAO: quota fissa	86,87	-	3,82	90,68

Servizio di Climatizzazione (Pm = 1 kW)	94,05	1.242,67	4,14	1.340,86
Servizio di Climatizzazione (Pm = 0,90 kW)	84,65	1.118,40	3,73	1.206,78
Servizio di Climatizzazione (Pm = 0,75 kW)	70,54	932,00	3,11	1.005,65
Servizio di Climatizzazione (Pm = 0,60 kW)	56,43	745,60	2,49	804,52
Servizio di Climatizzazione (Pm = 0,50 kW)	47,03	621,33	2,07	670,43
Servizio di Climatizzazione (Pm = 0,30 kW)	28,22	372,80	1,24	402,26
Servizio di Climatizzazione (Pm = 0,25 kW)	23,51	310,67	1,04	335,22

Servizio di Climatizzazione: quota fissa	94,05	-	4,14	98,19
--	-------	---	------	--------------

	ANNO 2025			
	Costo Impianti	Costo dell'energia elettrica	Costi specifici OAO	Costo unitario a listino
	€/anno	€/anno	€/anno	€/anno
Servizi				
Servizio Energia Elettrica (EE) fornito con impianti FiberCop	894,36	1.927,64	39,64	2.861,65
Servizio EE fornito con stazioni di energia e batterie OAO	86,87	1.927,64	3,82	2.018,33
Servizio EE fornito con impianti FiberCop con 0,25 kW	223,59	481,91	9,91	715,41
Servizio EE fornito con impianti FiberCop con 0,30 kW	268,31	578,29	11,89	858,49
Servizio EE fornito con impianti FiberCop con 0,50 kW	447,18	963,82	19,82	1.430,82
Servizio EE fornito con impianti FiberCop con 0,60 kW	536,62	1.156,59	23,78	1.716,99
Servizio EE fornito con impianti FiberCop con 0,75 kW	670,77	1.445,73	29,73	2.146,23
Servizio EE fornito con impianti FiberCop con 0,90 kW	804,93	1.734,88	35,67	2.575,48
Servizio EE fornito con impianti FiberCop: quota fissa	894,36	-	39,64	934,00
Servizio EE con staz. energia e batterie OAO: quota fissa	86,87	-	3,82	90,68
Servizio di Climatizzazione (Pm = 1 kW)	94,05	1.542,11	4,14	1.640,31
Servizio di Climatizzazione (Pm = 0,90 kW)	84,65	1.387,90	3,73	1.476,28
Servizio di Climatizzazione (Pm = 0,75 kW)	70,54	1.156,59	3,11	1.230,23
Servizio di Climatizzazione (Pm = 0,60 kW)	56,43	925,27	2,49	984,19
Servizio di Climatizzazione (Pm = 0,50 kW)	47,03	771,06	2,07	820,15
Servizio di Climatizzazione (Pm = 0,30 kW)	28,22	462,63	1,24	492,09
Servizio di Climatizzazione (Pm = 0,25 kW)	23,51	385,53	1,04	410,08
Servizio di Climatizzazione: quota fissa	94,05	-	4,14	98,19

5. FiberCop prevede, nelle offerte di riferimento per i servizi di colocazione, per gli anni 2024 e 2025, in relazione alla fornitura dei servizi di alimentazione e condizionamento “a consumo”, che il misuratore di energia in corrente continua è, di norma, fornito in opera dall’operatore richiedente. L’operatore può, tuttavia, richiedere la fornitura e l’installazione dei misuratori di energia da parte della stessa FiberCop. In tale ultimo caso, le Parti (FiberCop-Operatore) concordano, sulla base di uno specifico progetto che a tal fine dovrà essere avviato, le specifiche modalità implementative, in ottica di equità e ragionevolezza, oltre che di non discriminazione.
6. FiberCop riformula le offerte di riferimento per i servizi di colocazione, per gli anni 2024 e 2025, prevedendo che il costo della “Gestione allarmi e abilitazione accessi”, pari, per tali anni, a 74,93 €/anno per punto di segnalazione gestito (“varco in centrale”), sia applicato una sola volta nel caso di varchi in comune a più sale di una centrale. Tale canone annuo non è applicato nel caso di varchi per l’accesso alle sale di colocazione virtuali.

Articolo 5
(Approvazione delle offerte di riferimento di FiberCop relative ai servizi VULA per gli anni 2024 e 2025)

1. Sono approvate le condizioni tecniche ed economiche delle offerte di riferimento di FiberCop, per gli anni 2024 e 2025, relative ai servizi VULA del Mercato 1B, pubblicate, rispettivamente, in data 26 luglio 2024 e 29 ottobre 2024, fatto salvo quanto previsto ai successivi commi da 2 a 5 del presente articolo 5.
2. FiberCop applica, per gli anni 2024 (dal 6 maggio) e 2025, relativamente ai contributi *una tantum* di attivazione, cambio operatore, cessazione e migrazione dei servizi VULA FTTC, le seguenti condizioni economiche.

	AGCOM 2024 (dal 6 maggio 2024)	AGCOM 2025
VULA FTTC (LNA)		
Attivazione (con qualificazione e senza Test 2) ^(*) ^(**)	56,30 €	57,01 €
Cambio Operatore (con qualificazione e senza Test 2)	29,74 €	26,94 €
Cessazione	9,28 €	8,88 €
VULA FTTC (LA)		
Attivazione (con qualificazione e senza Test 2)	43,51 €	43,19 €
Cambio Operatore (con qualificazione e senza Test 2)	29,74 €	26,94 €
Cessazione	9,28 €	8,88 €
Migrazioni da ULL (o bitstream o WLR) a VULA FTTC (condiviso o naked) (con qualificazione e senza Test 2)		
1	43,51 €	43,19 €
3	41,24 €	40,95 €
5	37,37 €	37,14 €
10	34,65 €	34,45 €
15	33,74 €	33,55 €
20	33,28 €	33,10 €



Migrazione di accessi ADSL ATM verso VULA in tecnologia FTTC		
<i>Importo per ciascun accesso ADSL ATM interessato al cambio di piattaforma di rete (con qualificazione e senza Test 2)</i>	12,56 €	12,43 €

(*) qualificazione: 7,16 €; Test 2: 7,16 €

(**) Nel caso in cui l'OA decida di disaggregare l'attività di Presa Appuntamento deve essere decurtato l'importo di 2,15 €.

3. FiberCop applica, per gli anni 2024 (dal 18 giugno) e 2025, relativamente ai contributi *una tantum* di attivazione, cambio operatore e cessazione, dei servizi VULA FTTH (GPON e XGS-PON), le seguenti condizioni economiche.

	19/24/CIR (dal 18 giugno 2024 al 31 dicembre 2024)	2025
VULA FTTH (GPON e XGS-PON)		
Attivazione	56,92 €	56,53 €
Cambio Operatore (*)	39,01 €	38,62 €
Cessazione	21,82 €	21,43 €
<i>(*) Anno 2024 (dal 18 giugno 2024) e 2025: Nei casi in cui è necessario un intervento a casa cliente per la gestione dell'ONT occorre aggiungere i costi della Policy di contatto (2,15 €) e il tempo di spostamento a casa cliente (3,58 €)</i>		

4. FiberCop applica, per gli anni 2024 e 2025, relativamente ai contributi *una tantum* di attivazione, cambio operatore e cessazione, dei servizi semi-VULA FTTH (GPON e XGS-PON), le seguenti condizioni economiche.

	2024	2025
Semi-VULA FTTH (GPON e XGS-PON)		
Attivazione (*)	5,20 €	4,82 €
Cambio Operatore (*)	5,20 €	4,82 €
Cessazione	7,99 €	7,60 €
<i>(*) Nei casi in cui è necessario un intervento a casa cliente per la gestione dell'ONT occorre aggiungere i costi della Policy di contatto (2,15 €) e il tempo di spostamento a casa cliente (3,58 €)</i>		

5. FiberCop riformula le condizioni economiche dei contributi *una tantum* per gli interventi a vuoto in *provisioning* (*on field* e *on call*), per l'anno 2025, per i servizi VULA FTTC e VULA (semi-VULA) FTTH, prevedendo un costo pari a 3,39 €.

Articolo 6 (Disposizioni finali)

1. FiberCop recepisce le disposizioni di cui agli articoli da 1 a 5 e ripubblica le offerte di riferimento del Mercato 1B, per gli anni 2024 e 2025, relative ai: *i*) servizi di accesso alle infrastrutture NGAN; *ii*) servizi di *backhaul*; *iii*) servizi di accesso disaggregato all'ingrosso alle reti e sottoreti metalliche; *iv*) servizi di collocazione; *v*) servizi VULA, entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data di notifica del presente provvedimento.
2. Le condizioni economiche, per gli anni 2024 e 2025, dei servizi di accesso locale all'ingrosso di cui al Mercato 1B, valide nel Resto d'Italia (fatta eventuale eccezione per i *Comuni contendibili* per i servizi VULA FTTC/FTTH e semi-VULA FTTH), come approvate dalla presente delibera, decorrono, salvo dove diversamente specificato, rispettivamente, dal 6 maggio 2024 (data di pubblicazione della delibera n. 114/24/CONS) e dal 1° gennaio 2025.
3. Il mancato rispetto da parte di FiberCop S.p.A. delle disposizioni contenute nella presente delibera comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.

Il presente provvedimento è notificato alla società FiberCop S.p.A. ed è pubblicato sul sito *web* dell'Autorità.

Il presente provvedimento può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla data di pubblicazione dello stesso.

Roma, 17 dicembre 2025

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonello Giacomelli

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Giovanni Santella